PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE
REGOLAMENTO DEL PARCO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 8 MARZO 2006 N. 13

RELAZIONE INTRODUTTIVA

IMPOSTAZIONE SEGUITA

Il Regolamento del Parco, di cui all'art. 11, co. 2 della legge 394/91, si pone come corpus normativo complementare a quello delle norme di attuazione del Piano.
Si tratta, infatti, di due categorie di norme dialoganti tra loro delle quali l'una, le norme di Piano, disciplina l'*an* dell'intervento antropico l'altra, il Regolamento, il *quomodo*.

Mentre il Piano del Parco, in special modo le sue norme di attuazione, dunque, consentono o meno le attività contemplate, il Regolamento disciplina le modalità con cui tali attività, ammesse dal Piano, sono consentite.

Il Regolamento disciplina, inoltre, le condizioni in presenza delle quali è possibile derogare ai divieti previsti dalla legge stessa (art. 11, co. 4 della L. 394/91).

L'art. 11, co. 2, della legge 394/91, infatti, stabilisce che il Regolamento del Parco disciplina, in particolare:
a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;
c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;
g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;
h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani.
L'art. 11, co. 4, statuisce, inoltre, che il Regolamento del Parco stabilisce, altresì, le eventuali deroghe ai divieti previsti al comma 3 dell'art. 11 medesimo.

Il Regolamento di cui al presente elaborato è concepito come testo unico.
Esso prende in considerazione, anzitutto, le materie che, ai sensi dell'art. 11 della legge 394/91, successivamente integrata e modificata, costituiscono il contenuto minimo inderogabile, le integra contemplando ulteriori temi già oggetto di regolamentazione nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e le correda con la opportuna disciplina dei relativi procedimenti amministrativi.

I temi presi in considerazione sono i seguenti: tipologie edilizie, attivita' artigianali e commerciali, utilizzazione di boschi e pascoli, usi, costumi, consuetudini, attivita' tradizionali, traffico motorizzato, attivita' ricreative e sportive, ricerca scientifica e documentaristica, emissioni sonore e luminose, tutela della flora spontanea, tutela della fauna selvatica, esercizio della pesca nelle acque del parco, introduzione di armi all'interno del territorio del parco, indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica.

Tipologie edilizie

Particolare importanza assumono le norme dirette a tutelare i principali connotati architettonici del territorio.
Com'è noto, infatti, la storia, i condizionamenti ambientali e l'uso dei materiali rinvenibili sul posto hanno, per secoli, armonizzato gli interventi dell'uomo col paesaggio circostante consegnando una tipologia architettonica diversa per ciascuna area geoculturale del nostro Paese: si pensi, per esempio, all'uso del porfido o del legno nelle regioni alpine, del basalto o del tufo in Campania, della pietra calcarea in Appennino ecc..

Tale differenziazione del costruito rappresenta di per sé un valore che merita di essere mantenuto e continuato in quanto anche in questo si esprime l'identità culturale dei popoli.
Tale patrimonio rischia, purtroppo, di scomparire nel giro di qualche generazione per l'indifferenza e l'imperante omologazione, dovuta, soprattutto, all'impiego di materiali e di concetti architettonici che si pretende debbano valere in ogni luogo.

Le prescrizioni contenute nelle regolamento, dunque, intendono valorizzare i caratteri architettonici peculiari del territorio del Parco.
Non si tratta di conservare solo il centro storico come luogo fisico ben delimitato, ma di valorizzare certe peculiarità architettoniche che costituiscono i connotati essenziali di tutta l'area e che dovrebbero caratterizzare l'intero tessuto urbano.

Occorre precisare che l'intenzione non è quella di negare il continuo processo del divenire tecnologico, funzionale o estetico della contemporaneità, ma quella di conservare quei concetti architettonici che rappresentano i connotati essenziali del territorio e che ben possono essere continuati, sia pure sapientemente reinterpretati.
Si tratta cioè di assicurare i connotati irrinunciabili ai fini della riconoscibilità dei paesi del Parco.

Sul piano dell'azione amministrativa, inoltre, le prescrizioni di cui trattasi intendono ancorare, il più possibile, i criteri da tenere in considerazione nella funzione autorizzatoria del Parco ad un dato oggettivo: la tradizione costruttiva riscontrabile e riscontrata sul territorio.

Diversamente, infatti, non sarebbe corretta un'azione amministrativa che, in sede di rilascio del Nulla Osta, utilizzasse criteri del tutto soggettivi della persona che di volta in volta si trovasse ad occuparsene.

Quanto alla documentazione richiesta ai fini del nulla Osta è sembrato ragionevole uniformarla a quella prevista dal DPCM 12 dicembre 2005 per la verifica di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 comma 3, del D. Lgs. N. 42/04.

Utilizzazione dei boschi

Premesso che il diritto di uso civico è esercitabile con le modalità previste dal regolamento in quanto diritto "conformato" dal vincolo ambientale, gli interventi forestali vengono vietati nella zona A mentre sono possibili, ove autorizzati, nelle zone B e C.

Resta comunque esclusa dal taglio una serie di categorie arboree in ragione della specie o del paesaggio.
Vengono dettate prescrizioni in ordine alle modalità e ai tempi del taglio.
Il procedimento amministrativo è sintetizzabile come segue.
Ricevuta la domanda di taglio boschivo, il Responsabile del Servizio, previo sopralluogo e valutazione, avanza motivata proposta al Direttore dell'Ente Parco, di autorizzazione al taglio del bosco ovvero di interdizione per ragioni di conservazione di habitat, specie o paesaggi.
Nel primo caso il provvedimento di autorizzazione deve contenere precise prescrizioni sulle modalità del taglio, sui quantitativi complessivi di legna prelevabili e sugli interventi funzionali al taglio.
Nel secondo caso, il Responsabile del Servizio dispone il necessario sopralluogo e propone al Direttore dell'Ente Parco una quantificazione dell'indennizzo.
Il Direttore dell'Ente Parco trasmette la proposta di indennizzo al richiedente.
Ricevuta l'accettazione, il Direttore dell'Ente Parco provvede, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, alla determinazione dell'impegno di spesa e alla concessione dell'indennizzo.
Sulle particelle forestali il cui mancato taglio ha dato luogo ad indennizzo non è consentito, per tutta la durata del ciclo colturale, né procedere a tagli né ad indennizzi per mancato taglio.

Utilizzazione dei pascoli
Anzitutto si precisa che il regolamento disciplina il pascolo che si pratica su aree pubbliche o aperte al pubblico.

Si distingue un utilizzo stanziale del pascolo, quale uso di pascoli ricadenti nello stesso comune di residenza dell'azienda e un utilizzo transumante del pascolo quale uso di pascoli ricadenti in un comune diverso da quello di residenza dell'azienda.
Il secondo è ammesso compatibilmente con le disponibilità di territori pascolivi.

Nelle zone A (aree di riserva integrale) il pascolo è vietato.
Nelle zone B e C (rispettivamente, area di riserva generale e area di protezione), l'esercizio del pascolo é consentito, previa autorizzazione, entro i limiti di carico individuati per ciascun comparto pascolivo.

L'accesso ai pascoli viene consentito:
dal 1° giugno al 15 novembre per i pascoli compresi tra i 900 e i 1200 m di quota;
dal 15 giugno al 31 ottobre per i pascoli situati sopra i 1200 m..
Limitatamente al pascolo stanziale, l'Ente Parco si riserva la facoltà di anticipare i termini per l'accesso ai pascoli compresi nella zona C (Area di protezione).

Ai fini del controllo preventivo dell'Ente sull'accesso ai pascoli vengono distinte tre possibili fattispecie:
- il caso dell'allevatore stanziale che intende utilizzare il pascolo in un comune che non pratica la fida pascolo;
- il caso dell'allevatore stanziale che intende accedere al pascoli in regime di fida pascolo;
- il caso dell'allevatore transumante che partecipa all'asta indetta da un comune per l'utilizzo di un pascolo "commerciale".

Nel primo caso l'allevatore propone direttamente all'Ente Parco apposita domanda specificando l'area di pascolo cui intende accedere, la specie e il numero di capi che intende introdurre e allegando l'opportuna documentazione rilasciata dalla competente autorità sanitaria.

Si prevede che il Responsabile del Servizio, verificate le condizioni richieste, propone al Direttore l'autorizzazione al pascolo nei limiti del carico consentito per ciascun comparto pascolivo.

Ove i Comuni pratichino la fida pascolo, le domande delle ditte interessate devono ricevere, preventivamente, il Nulla Osta dell'Ente. A tal fine i Comuni, approntato l'elenco delle domande ricevute, lo trasmettono all'Ente Parco con la specificazione, per ogni singola domanda, dell'area di pascolo che s'intende assegnare, della specie e del numero di capi che s'intende introdurre, ecc.
L'Ente Parco provvede sul Nulla Osta alle singole ditte entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno.
I Comuni, nell'adeguare i propri regolamenti, dispongono che i pagamenti della fida pascolo avvengano in tempi successivi al rilascio del Nulla Osta del Parco.

I Comuni che intendono indire asta pubblica per l'assegnazione del pascolo, devono munirsi, preventivamente, del Nulla Osta dell'Ente Parco. La relativa richiesta deve essere fatta pervenire all'Ente Parco entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno. Il Nulla Osta deve essere evaso entro il 30 aprile. In caso di diniego trovano applicazione, ove compatibili, le norme in materia di indennizzo per denegato taglio boschivo.

Traffico motorizzato
Si distingue da una parte il transito e la sosta nei boschi o sui pascoli dall'altra i transito su strade o piste di penetrazione montana o forestale.
Nelle zone A (area di riserva integrale), B (area di riserva generale) e C (area di protezione) del Parco, il transito e la sosta dei mezzi motorizzati sono vietati nei boschi e sui pascoli salvo che si tratti di mezzi dell'Ente Parco, del Comune, delle forze di polizia o di mezzi che debbano accedervi per ragioni di soccorso, antincendio. Limitatamente alla zona C il divieto non concerne, altresì, chi abbia necessità di accedere per ragioni di lavoro.

Per quanto concerne le strade di penetrazione montana, posto che nelle zone A l'accesso con mezzi motorizzati è vietato, per quanto concerne le zone B (area di riserva generale) l'Ente Parco, con apposita Deliberazione, provvede ad individuare le strade o le piste di penetrazione montana o forestale in cui l'accesso motorizzato è consentito, previa personale autorizzazione, esclusivamente a coloro che hanno necessità di recarvisi per ragioni di lavoro ovvero per altre ragioni ritenute meritevoli di considerazione.
Anche qui le limitazioni non concernono i mezzi dell'Ente Parco o del Comune, delle forze di polizia o di chi abbia necessità di accedere per ragioni di soccorso, di servizio antincendio.

Attività ricreative
Tra le attività ricreative é preso in considerazione anzitutto il campeggio stagionale praticato nelle zone B e C che é consentito, esclusivamente, nelle aree a ciò destinate, individuate nel Piano del Parco.
Viene distinto il caso dell'area attrezzata ma non affidata ad alcun gestore e quello dell'area data in gestione ad operatori economici. In entrambi i casi l'attività è subordinata ad un provvedimento ampliativo dell'Ente che ne prescrive limiti e modalità ed è subordinato al pagamento di diritti secondo le tariffe individuate nell'apposito regolamento tariffario e corrispondenti ai servizi resi.
Vengono inoltre dettate precise norme di comportamento presidiate, oltre che dalla sanzione pecuniaria, dalla decadenza dal provvedimento autorizzatorio.

Gli immobili dell'Ente Parco da destinare a foresteria, rifugi o ostelli sono classificati con Determinazione direttoriale.

L'uso delle foresterie e dei rifugi dell'Ente Parco è riservato a determinate categorie di ospiti i quali sono tenuti, all'atto della consegna delle chiavi, al pagamento anticipato di una somma, a titolo di contributo per le spese vive di gestione, determinata dal regolamento tariffario nonché al versamento di una cauzione pro capite parimenti stabilita nel medesimo regolamento.

L'attività di pic nic è consentita, esclusivamente, nelle aree attrezzate appositamente segnalate dall'Ente; anche per essa sono dettate precise regole di comportamento.
Come per il campeggio, ove l'attività ricreativa sia gestita da operatori economici, essa è subordinata al rilascio di un'autorizzazione e al pagamento di diritti ai sensi della legislazione vigente secondo le tariffe individuate nel regolamento tariffario e corrispondenti ai servizi resi.

La pratica escursionistica è consentita esclusivamente attraverso la rete sentieristica del Parco.

E' previsto che, per ragioni di protezione della fauna, l'Ente Parco, con apposita Determinazione direttoriale, possa, per particolari periodi dell'anno e per taluni sentieri, limitare l'afflusso giornaliero dei visitatori o consentirlo esclusivamente a gruppi accompagnati da personale autorizzato dall'Ente medesimo.

Salvo il caso in cui essa sia condotta dal personale del Servizio Educazione dell'Ente Parco, l'attività di guida nel territorio del Parco è subordinata al rilascio, da parte dell'Ente, di un titolo ufficiale che si consegue a seguito di apposito corso di formazione. Fino al rilascio dei primi titoli ufficiali, l'attività di guida è consentita solo in base ad apposita convenzione da stipularsi con gli operatori interessati. I servizi di guida dell'Ente Parco sono utilizzabili previo pagamento di tariffe stabilite nell'apposito regolamento.

Quanto alla pratica sportiva, nel territorio del Parco essa è consentita entro i limiti indicati.
L'arrampicata sportiva é consentita solo nelle aree appositamente individuate nel Piano del Parco dalla primavera all'autunno.
L'Alpinismo e lo sci alpinismo sono consentiti esclusivamente lungo la rete sentieristica, Sono in ogni caso vietati nelle zone di riserva integrale.
Lo Sci di Fondo è consentito esclusivamente nelle aree o sui circuiti individuati nel Piano del Parco.
La pratica Mountain – bike è consentita sulle carrareccie e sui sentieri appositamente segnalati.
Nel territorio del Parco le manifestazioni automobilistiche o motociclistiche, con carattere di competizione non sono consentite; quelle con carattere di raduno sono soggette ad autorizzazione.
La pratica del canottaggio è consentita esclusivamente nelle acque dei laghi.
L'attività speleologica deve essere appositamente autorizzata.
E' precisato che con i provvedimenti autorizzatori l'Ente Parco non fa alcuna valutazione in ordine alle condizioni di sicurezza con cui si svolgono le attività sportive.
Le autorizzazioni allo svolgimento di tali attività, infatti, sono rilasciate, unicamente a fini di tutela degli habitat.

Ricerca scientifica e riprese di immagini
Le attività materiali inerenti la ricerca scientifica nel territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise possono essere effettuate solo a seguito di autorizzazione dell'Ente.

E' stabilito che chi intenda svolgere attività di ricerca scientifica nel territorio del Parco deve precisarne l'oggetto, le finalità, le aree del Parco interessate, i prelievi di materiale vivente e non vivente necessari, le apparecchiature e le metodologie che s'intendono impiegare.

E' previsto che una copia del lavoro prodotto al termine della ricerca sia consegnata all'Ente Parco il quale può assegnare a ricercatori, tesisti, o stagisti un proprio dipendente o collaboratore quale supporto organizzativo per la ricerca.
E' previsto che i ricercatori possano, su richiesta, essere autorizzati ad utilizzare le attrezzature e le strutture del Parco esistenti sul posto.

La ripresa di immagini di panorami, costumi, animali e simili del territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, destinate al cinema, a prodotti televisivi o multimediali ovvero a spot pubblicitari deve essere preventivamente autorizzata dall'Ente Parco ed è consentita previo pagamento di diritti il cui ammontare è precisato nel regolamento tariffario.
E' previsto che chi effettui la ripresa sia tenuto, inoltre, a consegnare all'Ente Parco copia delle immagini documentate.

Emissioni sonore e luminose - fuochi
Le emissioni sonore e luminose consentite nelle zone A (Aree di riserva integrale), nelle zone B
(Aree di riserva generale) e nelle zone C (Aree di protezione) sono esclusivamente quelle strettamente indispensabili alle attività, agl'interventi e agl'usi consentiti per tali zone dal Piano del Parco. Per evitare disturbi della quiete dei luoghi é vietato l'uso, all'aperto, di apparecchi radio, televisivi, stereofonici e simili; è vietato altresì lanciare urla immotivate o fare schiamazzi.

Fatta salva l'accensione di fuochi modesti, utilizzati nell'ambito di attività agricole o pastorali che, comunque, devono essere a distanza di almeno duecento metri da aree boscate o cespugliate, nel territorio del Parco è vietata l'accensione di fuochi all'aperto al di fuori degli spazi appositamente predisposti. L'abbruciamento delle stoppie è vietato in ogni caso.
Nelle zone A (Aree di riserva integrale) è vietato fumare.

Le manifestazioni pirotecniche sono consentite, da espressa autorizzazione, esclusivamente per festeggiamenti tradizionali.
Il provvedimento di autorizzazione prescrive le condizioni e la durata massima dello svolgimento della manifestazione curando che esse siano il più possibile silenziose. Esso può essere revocato quando, per le particolari condizioni atmosferiche (siccità, forte vento, ecc.), la manifestazione pirotecnica potrebbe costituire pericolo d'incendio.

In tutto il territorio del Parco è vietato il sorvolo di velivoli da diporto non autorizzati.
Per interventi antincendio, di sorveglianza, soccorso ovvero per ragioni inerenti ad attività istituzionali è consentito liberamente l'impiego di elicotteri ed altri velivoli.

Tutela della flora spontanea
Premesso che nel territorio del Parco la flora spontanea viene protetta nel suo insieme e in tutte le sue singole componenti, vengono dettate le deroghe previste per consentire le attività tradizionali.

La raccolta di determinati prodotti del bosco e del pascolo é consentita, esclusivamente nelle zone B e C ai naturali del luogo titolari di diritti di uso civico, entro precisati limiti quantitativi giornalieri.

Salvo che nella zona A (Area di riserva integrale) nelle altre zone la raccolta dei funghi è consentita, soltanto per le specie eduli, esclusivamente ai naturali del luogo titolari di diritti di uso civico, entro precisati limiti quantitativi giornalieri.

Tutela della fauna selvatica
Posto che nel territorio del Parco è vietata la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali, viene vietata la detenzione a qualsiasi titolo di animali vivi appartenenti a specie selvatiche protette o esotiche mentre l'allevamento di altre specie selvatiche è consentito previa autorizzazione dell'Ente Parco.

Si prevede, inoltre, che possano essere consentiti prelievi di fauna selvatica per finalità di ricerca scientifica, biosanitaria o per ragioni di riequilibrio ecologico ma sempre per iniziativa e sotto la diretta sorveglianza dell'Ente Parco.

Eventuali abbattimenti selettivi di esemplari di fauna selvatica sono consentiti esclusivamente per iniziativa dell'Ente Parco, qualora ciò sia reso indispensabile da problemi di ordine sanitario o per ricomporre squilibri ecologici. Gli abbattimenti sono attuati dal personale dell'Ente o da persone espressamente autorizzate dall'Ente medesimo e sotto la sua diretta vigilanza.

L'introduzione di specie o sottospecie selvatiche estranee alla fauna del Parco è vietata.
Nelle attuali Zone di Protezione Esterne, istituende Aree Contigue, possono essere consentiti ripopolamenti a fini venatori esclusivamente con specie o sottospecie appartenenti alla fauna appenninica. L'Ente Parco, può consentire, su domanda delle Province, la cattura di esemplari di fauna da utilizzare per la riproduzione a fini venatori. In tal caso le catture avvengono sotto la direzione e sorveglianza del personale dell'Ente Parco.

Esercizio della pesca
Si distingue la pesca nelle acque lacuali e quella nelle acque fluviali
L'esercizio della pesca nelle acque lacuali del Parco è consentita senza distinzione, previa autorizzazione dell'Ente Parco.
Vengono disciplinate le specie pescabili, i tempi e i mezzi consentiti.

L'esercizio della pesca nelle acque fluviali del Parco è consentito, previa autorizzazione, esclusivamente lungo il fiume Sangro e lungo il fiume Giovenco, fatta eccezione per le zone destinate a riposo biologico, ai soli naturali del luogo titolari di diritti di uso civico.
Vengono disciplinate le specie pescabili, i tempi e i mezzi consentiti.

Con apposito Determinazione direttoriale possono essere istituite di anno in anno le zone di riposo biologico all'interno delle quali e per tutta la durata del provvedimento é vietato l'esercizio della pesca.

Introduzione di armi da parte dei privati
Ai sensi del combinato disposto dal comma 3, lett. f), e dal comma 4, primo periodo, dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nel territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi o qualsiasi altro mezzo distruttivo o di cattura, è consentito alle condizioni stabilite dal Regolamento.

Poiché il divieto e la relativa possibilità di deroga riguardano i "privati" è sorta, anzitutto l'esigenza di individuare le categorie di soggetti che non potendo essere considerati "privati" sono esclusi dal divieto di legge.

Tali sono ad esempio gli appartenenti alle forze di polizia, alle forze armate,gli addetti al servizio di polizia municipale ecc.
Circoscritto l'ambito di applicazione della norma ai "privati", sono state previste, da un lato le condizioni necessarie alla configurazione della deroga e, dall'altra, uno strumento autorizzatorio in funzione di controllo preventivo.

La deroga riguarda i casi in cui taluno, in quanto domiciliato all'interno del territorio del Parco, detenga un'arma nella propria abitazione abbia necessità di trasportarla attraverso il territorio protetto.

Sul punto è fondamentale precisare la differenza tra il "porto" e il "trasporto" di armi.
Il "porto d'arma" consiste nel recarsi in luoghi pubblici o aperti al pubblico con un'arma che si trovi nella immediata disponibilità e utilizzabilità; esso presuppone il rilascio di una licenza da parte dell'Autorità di P.S. (Il Prefetto o il Questore a seconda dei casi).
Il "trasporto" di armi, invece, consiste nel trasferimento da un luogo all'altro di un'arma non suscettibile di pronta utilizzazione ma trasferita come oggetto inerte; anche il trasporto presuppone un'autorizzazione dell'Autorità che può essere diversa dalla licenza di "porto d'arma".

Posto che nel concetto di "introduzione" di armi nel territorio del Parco cade sia quello di "porto" che quello di "trasporto" di armi, si è inteso disciplinare l'introduzione di armi, in deroga al divieto generale, a seconda delle diverse categorie di soggetti "armati":

- per alcune prevedendo, sic et simpliciter, la deroga al divieto generale (così per i Prefetti, viceprefetti, magistrati ecc.);
- per altre prevedendo semplici obblighi di comunicazione (così per i titolari di licenza di porto d'arma a scopo di difesa personale);
- per altre prevedendo la preventiva autorizzazione dell'Ente Parco (così per i titolari di licenza di porto d'arma da caccia).

Non è superfluo rammentare che la previsione di forme di controllo preventivo sull'introduzione di armi nel parco non si pone come una sovrapposizione rispetto agli strumenti di pubblica sicurezza ma è correlata ad interessi pubblici ulteriori.

La fattispecie di più pratico interesse riguarda essenzialmente il trasporto di armi da caccia.
Per tale fattispecie è previsto che, su domanda degli interessati, l'Ente Parco autorizza gli esercenti l'attività venatoria, domiciliati in uno dei comuni del Parco, ad attraversare l'area protetta, sempre che non vi siano percorsi alternativi, con armi da caccia o altri strumenti utilizzabili a scopo venatorio, per recarsi nei luoghi di caccia posti all'esterno del Parco o da quelli far ritorno nei comuni di residenza o domicilio.

Gl'interessati debbono specificare le aree per il raggiungimento delle quali chiedono di essere autorizzati al trasporto di armi da caccia nonché le giornate di caccia consentite secondo il calendario venatorio della regione in cui intendono recarsi, le autovetture che intendono utilizzare, la strada che intendono percorrere, le armi e i cani che intendono trasportare.

Particolare cautela viene riservata nel verificare se i richiedenti abbiano riportato condanne penali per uno dei reati di cui all'art. 30, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ovvero di cui all'art. 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, se hanno in corso procedimenti penali per gli stessi reati, se sono stati sanzionati per la violazione delle disposizioni emanate dall'Ente Parco o se hanno in corso un procedimento per l'applicazione di tali sanzioni.

L'autorizzazione è personale e limitata all'annata venatoria per la quale è concessa. Essa é rilasciata per il trasporto, con l'automezzo o gli automezzi indicati nella domanda, di massimo

due fucili tra quelli dichiarati nella domanda, smontati e in custodia, di eventuali cani debitamente iscritti all'anagrafe canina. Essa è altresì limitata al trasporto sulla strada indicata all'atto della richiesta nonché alle giornate di caccia consentite nella regione di destinazione. L'autorizzazione consente anche il trasporto dai luoghi di caccia ai Comuni di residenza, della selvaggina abbattuta, secondo le modalità indicate nell'autorizzazione stessa.

L'autorizzazione non è concessa, ovvero è revocata, a chi abbia riportato sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per uno dei reati di cui all'art. 30, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ovvero di cui all'art. 30 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica

L'Ente Parco indennizza i danni alle colture agricole, al bestiame domestico ovvero alle opere pertinenti alle coltivazioni e all'allevamento, causati da alcune specie appartenenti alla fauna selvatica propria dell'ambiente naturale del Parco che avvengano nel territorio del Parco stesso.

Il procedimento prevede che il danneggiato, nell'immediatezza della scoperta, segnala il danno al Servizio di Sorveglianza dell'Ente Parco e concorda il necessario sopralluogo; contestualmente rivolge all'Ente domanda di indennizzo.

Il personale incaricato, al momento del sopralluogo deve accertare e verbalizzare, su apposita modulistica dell'Ente, tutte le circostanze utili specificamente indicate nel Regolamento come, ad esempio, il numero dei capi deceduti, feriti, distinti per specie, razza, stato biologico (gravidanza, lattazione), attitudine produttiva (latte, carne, riproduzione, lavoro, ecc.), il codice di azienda, l'esistenza delle necessarie autorizzazioni al pascolo, il rispetto della normativa sanitaria,

l'identificazione della specie selvatica presumibilmente responsabile del danno.

Il Regolamento ammette a indennizzo i danni arrecati alle produzioni agricole, alle colture arboree da frutto, alle colture orticole, al bestiame domestico al pascolo purché in regola con la normativa sanitaria ed autorizzato al pascolo nel luogo del danno, al bestiame domestico nei ricoveri, e nei terreni pertinenti, in regola con la normativa urbanistico-edilizia.

L'indennizzo è determinato in un allegato al Regolamento aggiornabile con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente.

Esso è commisurato, secondo criteri equitativi, al danno emergente e, solo nei casi previsti dall'allegato, al mancato percepimento dei frutti.

Le stime relative ai prodotti agricolo-forestali e quelle relative al patrimonio zootecnico sono formulate in base ai prezzi medi delle Camere di Commercio delle Province di L'Aquila, Frosinone, Isernia.

Relativamente al patrimonio zootecnico, viene prevista la possibilità che l'Ente Parco indennizzi i danni reintegrando direttamente l'allevatore di un animale di specie, razza, età, sesso, status biologico (animali gravidi, in lattazione) e destinazione economica (animali da latte, da carne, da uova, da riproduzione, da soma ecc.) simile a quello danneggiato o perduto.

REGOLAMENTO DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE
(Art. 11, legge 394/91)

TITOLO I
NULLA OSTA

Art. 1
Domanda di Nulla Osta

1. Il rilascio dei Nulla Osta relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno del Parco è subordinato al preventivo Nulla Osta dell'Ente Parco ai sensi dell'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. La domanda per il rilascio del Nulla Osta, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati secondo la normativa vigente, è indirizzata al Presidente dell'Ente Parco e trasmessa a mezzo di raccomandata A.R. o mediante presentazione presso il protocollo dell'Ente nel qual caso è rilasciata fotocopia della stessa con timbro di arrivo siglato dall'impiegato ricevente. Essa deve contenere la specificazione della tipologia progettuale ai sensi dell'art. 3, co. 1, del D.P.R. n. 380/2001.

3. La domanda di Nulla Osta deve essere corredata dalla documentazione necessaria a dar conto dello stato dei luoghi (contesto paesaggistico e area di intervento) prima dell'esecuzione delle opere previste, delle caratteristiche progettuali dell'intervento, nonché a rappresentare nel modo più chiaro ed esaustivo possibile lo stato dei luoghi quale risulterà dopo l'intervento.

4. Tale documentazione deve contenere tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità paesaggistica e ambientale dell'intervento, con riferimento ai contenuti e alle indicazioni del Piano del Parco. Deve essere corredata, inoltre, da elaborati tecnici preordinati altresì a motivare ed evidenziare la qualità dell'intervento anche per ciò che attiene al linguaggio architettonico e formale adottato in relazione al contesto d'intervento.

5. Alla domanda di Nulla Osta deve essere acclusa ricevuta di versamento, per rimborso spese di istruttoria e sopralluogo, nella misura prevista dall'apposito regolamento.

Art. 2
Documentazione minima

1. La documentazione minima da fornire a corredo della domanda di nulla osta è costituita dalla documentazione relativa allo stato ante operam, da quella relativa allo stato della normativa di PRG comunale, dalla documentazione relativa allo stato post operam e da quella necessaria per la valutazione di compatibilità paesaggistico-ambientale.

2. La documentazione relativa allo stato ante operam, consiste in:
a) stralcio della carta topografica 1:25000 con indicazione della localizzazione dell'intervento;
b) estratto della mappa catastale;
c) Elaborati foto grafici di rilievo a scala generale e a scala di dettaglio in numero sufficiente a

rappresentare compiutamente, a colori, lo stato dei luoghi dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio.
In particolare, la rappresentazione dei prospetti e degli skylines dovrà estendersi anche agli edifici contermini, per un'area più o meno estesa, secondo le principali prospettive visuali da cui l'intervento è visibile quando.
Nel caso di interventi su edifici e manufatti esistenti dovrà essere rappresentato lo stato di fatto della preesistenza, e andrà allegata documentazione storica relativa al singolo edificio o manufatto e con minor dettaglio all'intorno.
d) descrizione, anche attraverso estratti cartografici, dei caratteri paesaggistici e ambientali del contesto e dell'area di intervento che metta in evidenza configurazioni e caratteri geomorfologici; appartenenza a sistemi naturalistici, insediativi storici, paesaggi agrari; appartenenza a sistemi tipologici di forte caratterizzazione locale (sistema delle cascine a corte chiusa, sistema delle ville, uso sistematico della pietra, ambiti a cromatismo prevalente); appartenenza a percorsi panoramici o ad ambiti di percezione da punti o percorsi panoramici; appartenenza ad ambiti a forte valenza simbolica (in rapporto visivo diretto con luoghi celebrati dalla devozione popolare, dalle guide turistiche, dalle rappresentazioni pittoriche o letterarie).
e) dichiarazione sulla legittimità degl'immobili sui quali s'intende intervenire;

3. La documentazione relativa allo stato della normativa di PRG consiste in:
a) stralcio dello strumento urbanistico comunale con le relative norme tecniche di attuazione;
b) indicazione ed analisi dei livelli di tutela operanti nell'area di intervento;
c) indicazione della presenza di beni culturali tutelati.

4. La documentazione relativa allo stato post operam consiste negli elaborati di progetto che, per scala di rappresentazione e apparato descrittivo, devono rendere comprensibile l'adeguatezza dell'inserimento delle nuove opere nel contesto paesaggistico così come descritto nello stato di fatto. Essa comprende:

4.1 per quanto concerne l'inquadramento dell'area e dell'intervento:
a)planimetria generale quotata su base topografica carta tecnica regionale CTR, o ortofoto, nelle scale: 1:10.000, 1:5000, 1:2000 o di maggior dettaglio e di rapporto di scala inferiore, secondo le tipologie di opere, in relazione alla dimensione delle opere, raffrontabile o coincidente con la cartografia descrittiva dello stato di fatto, con l'individuazione dell'area dell'intervento e descrizione delle opere da eseguire (tipologia, destinazione, dimensionamento);

4.2 per quanto concerne l'area di intervento:
a) planimetria dell'intera area (scala 1:200 o 1:500 in relazione alla sua dimensione) con l'individuazione delle opere di progetto in sovrapposizione allo stato di fatto, rappresentate con le coloriture convenzionali (rosso nuova costruzione, giallo demolizione). Sono anche da rappresentarsi le parti identificate, per le quali vanno previste soluzioni progettuali che garantiscano continuità paesistica con il contesto;
b) sezioni dell'intera area in scala 1:200, 1:500 o altre in relazione alla sua dimensione, estesa anche all'intorno, con rappresentazione delle strutture edilizie esistenti, delle opere previste (edifici e sistemazioni esterne) e degli assetti vegetazionali e morfologici in scala 1:2000, 1:500, 1:200, con indicazione di scavi e riporti per i territori ad accentuata acclività, quantificando in una tabella riassuntiva i relativi valori volumetrici;

4.3 per quanto concerne le opere in progetto:

a) piante quotate di tutti i livelli e delle coperture, sezioni in numero e posizione sufficienti ad individuare compiutamente la forma dei manufatti, la conformazione del sistemazioni esterne e l'orografia dell'intorno del sito di progetto, prospetti di tutti i fronti dell'edificato estesi al profilo dell'intorno, particolari decorativi, particolari costruttivi nonché l'indicazione di scavi e riporti, nella scala prevista dalla disciplina urbanistica ed edilizia locale;
b) prospetti dell'opera prevista, estesa anche al contesto con l'individuazione delle volumetrie esistenti e delle parti inedificate, rappresentati anche per sovrapposizione dello stato di fatto e di progetto con le coloriture convenzionali, con indicazione di materiali, colori, tecniche costruttive con eventuali particolari architettonici;

4.4 Dovranno comunque essere fornite adeguate rappresentazioni per ciascuno degli elementi appresso indicati:
Laterizi di copertura di cui deve essere specificato il tipo, il colore e di cui può essere richiesto il deposito di un campione;
Aperture, di cui devono essere rappresentate proporzioni, materiali, dimensioni e colorazioni delle riquadrature;
Infissi, di cui devono essere rappresentati fattezze, altezze delle zoccolature, colorazioni e apposizione all'interno dell'imbotto;
Porte di ingresso di cui devono essere rappresentate fattezze, altezze delle zoccolature, simmetria delle aperture nel caso di doppia anta, colorazioni e di cui deve indicarsi il tipo di materiale;
Aggetti di cui devono essere rappresentati proporzioni, materiali e sagomature dei bordi;
Tinteggiature eventuali le quali devono essere rappresentate con la colorazione che s'intende realizzare per il fondo e con quella eventualmente diversa che si intende realizzare per marcapiani, cornicioni o riquadrature;
Decorazioni e particolari architettonici dei quali deve essere fornita idonea documentazione fotografica;

4.5 per quanto concerne la relazione al progetto, essa dovrà fornire motivazioni delle scelte progettuali coerenti con gli obiettivi di conservazione e/o valorizzazione e/o riqualificazione paesaggistica, in riferimento alle caratteristiche del paesaggio nel quale si inseriranno le opere previste, alle misure di tutela ed alle indicazioni della pianificazione paesaggistica ai diversi livelli. Il testo esplicita le ragioni del linguaggio architettonico adottato, motivandone il riferimento ala tradizione locale.

5. La documentazione necessaria alla valutazione di compatibilità paesaggistica consiste in:
5.1. simulazione dettagliata dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione del progetto resa mediante foto modellazione realistica (rendering computerizzato o manuale), comprendente un adeguato intorno dell'area di intervento, desunto dal rapporto di intervisibilità esistente, per consentire la valutazione di compatibilità e adeguatezza delle soluzioni nei riguardi del contesto paesaggistico.

5.2 Fermo restando che dovranno essere preferite le soluzioni progettuali che determinano i minori problemi di compatibilità paesaggistica, dovranno essere indicate le opere di mitigazione sia visive che ambientali previste, nonché evidenziati gli effetti negativi che non possano essere evitati o mitigati e potranno essere proposte le eventuali misure di compensazione (sempre necessarie quando si tratti di interventi a grande scala o di grande incidenza).

Art. 3
Documentazione relativa a tipologie di interventi o opere di grande impegno territoriale

1. Oltre alla documentazione di cui agli articoli precedenti, per gli interventi a carattere areale occorre l'ulteriore documentazione indicata ai successivi commi

2. Ai fini del presente articolo s'intendono per interventi a carattere areale quegli interventi e/o opere che caratterizzano e modificano vaste parti del territorio come ad esempio:
- i complessi sportivi;
- i complessi residenziali, turistici, commerciali, direzionali e produttivi;
- i campeggi e caravaning;
- gl'impianti agro-forestali, agricoli, zootecnici;
- gl'impianti per la produzione energetica;
- le dighe, gli sbarramenti e gl'invasi;
- i depositi di merci o di materiali;
- le discariche e gl'impianti di smaltimento dei rifiuti.

3. Per gl'interventi e/o opere di cui al comma precedente gli elaborati dovranno curare, in particolare, le analisi relative al contesto paesaggistico e all'area in cui l'opera si colloca e mostrare la coerenza delle soluzioni presecelte mediante:
a) planimetria in scala 1:5.000 1:10.000 1:25.000, scelta secondo la morfologia del contesto con l'indicazione dei punti da cui è visibile l'area di intervento e foto panoramiche e dirette che individuino la zona di influenza visiva e le relazioni di intervisibilità dell'opera e/o dell'intervento proposto con il contesto paesaggistico e con l'area di intervento.
b) rilievo fotografico degli skyline esistenti dai punti di intervisibilità, come indicati nella planimetria, che evidenzi la morfologia naturale dei luoghi, il margine paesaggistico urbano o naturale a cui l'intervento si aggiunge o che forma, la struttura periurbana in cui eventualmente l'intervento si inserisce.
c) cartografia in scala 1:5.000 1:10.000 1:25.000 che evidenzi le caratteristiche morfologiche del contesto paesaggistico e dell'area d'intervento:
- la tessitura storica, sia vasta che minuta esistente: in particolare, il disegno paesaggistico (urbano e/o extraurbano), l'integrità di relazioni, storiche, visive simboliche dei sistemi di paesaggio storico esistenti (rurale, urbano, religioso, produttivo, ecc.), le strutture funzionali essenziali alla vita antropica, naturale e ala produzione (principali reti di infrastrutturazione); le emergenze significative, sia storiche, che simboliche;
- l'eventuale struttura periurbana diffusa o aggregazione lineare recente;
- il rapporto che l'opera e/o l'intervento instaura con le infrastrutture e le reti esistenti naturali e artificiali.

4. Documentazione di progetto e/o fotografica delle soluzioni adottate per interventi analoghi nelle stesse zone, o in altri casi significativi realizzati in aree morfologiche o d'uso del suolo simili.

5. Simulazione dettagliata delle modifiche proposte, soprattutto attraverso lo strumento del rendering fotografico.
La proposta progettuale dovrà motivare le scelte localizzative e dimensionali in relazione alle alternative praticabili.

6. Oltre alla documentazione di cui ai precedenti commi, per gli interventi a carattere lineare o a rete, occorre l'ulteriore documentazione indicata al successivo comma 8.

7. Ai fini del presente articolo s'intendono per interventi a carattere lineare o a rete gli interventi e/o le opere che caratterizzano e modificano vaste parti del territorio come ad esempio:
- opere ed infrastrutture stradali, ferroviarie;

- reti infrastrutturali;
- torri, tralicci e ripetitori per la telecomunicazione;
- impianti di risalita;
- interventi di sistemazione idrogeologica;
- sistemi di irrigazione agricola;
- interventi di urbanizzazione primaria.

8. Per gl'interventi o le opere di cui al comma precedente gli elaborati dovranno curare, in particolare, le analisi relative al contesto paesaggistico in ci si collocano e mostrare coerenza delle soluzioni rispetto ad esso.
Relativamente alle opere ed infrastrutture stradali, ferroviarie, alle reti infrastrutturali ed alle opere quali tralicci e ripetitori per la telecomunicazione, la documentazione di progetto dovrà prevedere anche le attività di ripristino e o dismissione ove necessario a fine esercizio, che saranno a carico del proponente.
In particolare per gl'interventi infrastrutturali lineari in rilevato, che formino barriera artificiale su territorio aperto, agricolo, montano, ecc. e su territorio periurbano, andranno rilevate e controllate progettualmente le condizioni di intervisibilità, in quanto tali opere vanno a costruire nuovo margine paesaggistico. Gli elaborati devono curare, in particolare:
a) carta/e in scala 1:5000, 1:10.000 e 1:25.000, scelta/e secondo la morfologia dei luoghi che individui l'area di intervento di influenza visiva del tracciato proposto (contesto paesaggistico e area di intervento) e le condizioni di visibilità, con indicati i punti da cui è visibile l'area di intervento, con foto panoramiche e ravvicinate

b) carta/e in scala 1:5000, 1:10.000 e 1:25.000 che evidenzi:
- le caratteristiche morfologiche dei luoghi (contesto paesaggistico del tracciato);
- la tessitura storica esistente:in particolare, il disegno paesaggistico 8in area urbana, periurbana, extraurbana), l'integrità di sistemi di paesaggio storico e recente (rurali, urbani, difensivi, religiosi,...) e i resti significativi.
- il rapporto con le infrastrutture e le reti esistenti naturali e artificiali (idrografia, reti ecologiche elettrodotti ecc...).

c) carta in scala 1:2.000, 1:5.000 che rilevi nel dettaglio, per il contesto e l'area di intervento, la presenza degli elementi costitutivi di tale tessitura, per comprenderne la contiguità fisica, o le relazioni visive e simboliche, (per esempio: viale alberato di accesso, giardino, villa, rustici, filari e canali in territorio agricolo, edicole religiose, fonti, alberi isolati, bosco, apertura visiva, ecc.)

d) simulazioni del tracciato proposto e delle eventuali barriere antirumore, nel suo insieme attraverso lo strumento del rendering, sia nel contesto paesaggistico che nell'aera di intervento, evidenziando le soluzioni di disegno, di materiali, di colori.

9. Gli interventi su tratte di infrastrutture lineari esistenti devono tener conto delle caratteristiche formali e dei materiali utilizzati nelle parti già costruite, sia nelle parti contigue che nell'insieme del tracciato (muretti, paracarri e strutture di protezione, scarpate, muri di contenimento, arredi vegetali, ecc.) e privilegiare comunque la manutenzione e l'adattamento degli elementi costitutivi esistenti sulla sostituzione, pur nel rispetto delle esigenze di funzionalità e sicurezza. Pertanto, occorre che vengano documentate, con foto e con eventuali documenti storici, le soluzioni adottate nel resto del tracciato e i documenti progettuali dovranno mostrare le scelte di continuità paesistica, comprese, in particolare, le soluzioni di continuità con le parti contermini (forme, materiali, colori, ecc.), laddove queste contribuiscano a migliorare la qualità dell'opera e l'inserimento nel contesto paesaggistico.

Nel caso di interventi a rete per la documentazione richiesta si fa riferimento ai precedenti punti a) e b) descritti per la categoria degli interventi lineari. In particolare per alcune opere rientranti nella categoria a rete (ad esempio elettrodotti) di nuova formazione o su rete esistente, il progetto deve rispettare i caratteri paesaggistici del contesto, in particolare attraverso:
a) carta in scala 1:5000, 1:10.000, 1:25.000, scelta secondo la morfologia del contesto che evidenzi:
- il rilievo delle infrastrutture già esistenti, specificandone le caratteristiche attraverso foto dei tipi di elementi verticali;
- la proposta progettuale e l'individuazione, con riferimento al contesto, della zona di influenza visiva;
- foto panoramiche;
b) carta in scala 1:5000, 1:10.000, 1:25.000 scelta secondo la morfologia del contesto che evidenzi:
- le caratteristiche morfologiche dei luoghi e dei principali usi del suolo;
la tessitura storica, sia vasta che minuta esistente; in particolare il disegno paesaggistico (urbano e/o extarurbano), gli skyline esistenti, i punti panoramici, emergenti e caratterizzanti, i beni storici puntuali e i sistemi eventualmente collegati, i luoghi simbolici, i luoghi di interesse naturalistico.
- il rapporto con le infrastrutture e le reti esistenti naturali e artificiali (idrografia, reti ecologiche, elettrodotti ecc...).

10. Per gli interventi a livello del terreno o in trincea, quali quelli relativi ai sistemi di irrigazione agricola ovvero di sistemazione idrogeologica [(19)], la documentazione di progetto deve riferirsi agli elaborati progettuali descritti per la categoria lineare.
Per quanto riguarda gli impianti eolici [(20)], andrà curata, in particolare: la carta dell'area di influenza visiva degli impianti proposti; la conoscenza dei caratteri paesaggistici dei luoghi secondo le indicazioni del precedente punto 2. Il progetto dovrà mostrare le localizzazioni proposte all'interno della cartografia conoscitiva e simulare l'effetto paesistico, sia dei singoli impianti che dell'insieme formato da gruppi di essi, attraverso la fotografia e lo strumento del rendering, curando in particolare la rappresentazione dei luoghi più sensibili e la rappresentazione delle infrastrutture accessorie all'impianto.

11. La carenza della documentazione di cui sopra, rilevata con comunicazione scritta dal Responsabile del procedimento nei 10 giorni successivi, non consente l'avvio del procedimento.

Art. 4
Procedimento

1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Servizio, comunica tempestivamente al richiedente l'avvio del procedimento e il nominativo di chi ne sia il responsabile. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.

2. Il Responsabile del procedimento cura l'istruttoria valutando:
- la corrispondenza della tipologia progettuale a quella dichiarata nella domanda;
- la presenza di tutti gli elaborati richiesti e la completezza dei medesimi ;
- la corrispondenza dello stato dei luoghi (progetto preliminare, definitivo o esecutivo) a quanto rappresentato negli elaborati relativi;
- la conformità del progetto alla normativa del Parco.

Egli domanda le integrazioni necessarie o formula una proposta di provvedimento, corredata da una relazione.

3. Il Responsabile del procedimento, qualora ritenga insufficiente la documentazione trasmessa, può, per una sola volta, chiederne un'integrazione al fine di una più completa valutazione. La richiesta di integrazione istruttoria sospende, fino al relativo riscontro, il decorso del termine per il silenzio assenso previsto all'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

4. Il Direttore, qualora la valutazione riguardi interventi di cui alle lett. a), b), e c) dell'art. 3, co. 1, del D.P.R. n. 380/2001, prescinde dal parere del Comitato e provvede sul Nulla Osta entro 60 giorni dall'avvio del procedimento sulla base dell'istruttoria del Servizio Urbanistico.
Diversamente, qualora l'esame dell'istanza riguardi interventi di cui alle lett. d), ed e) del medesimo art. 3, co. 1, del D.P.R. n. 380/2001, ovvero appaia particolarmente complessa, il Direttore dell'Ente convoca il Comitato.

Art. 5
Progetti preliminari

1. Il Responsabile del Servizio tecnico-urbanistico su domanda di chi abbia interesse, rilascia, per determinati effetti previsti da leggi o regolamenti, un parere preliminare sulla compatibilità, valutata allo stato degli atti, di progetti preliminari rispetto alle previsioni del Piano del Parco e del Regolamento, allo scopo di indirizzare la progettazione nel senso più coerente alla disciplina urbanistico-edilizia del Parco. Tale parere è rilasciato entro 60 giorni; esso, tuttavia, non pregiudica l'esame successivo dell'eventuale progetto esecutivo.

Art. 6
Comitato Tecnico-Urbanistico

1. Il Comitato Tecnico-Urbanistico di cui all'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 si pronuncia, quale organo tecnico-consultivo, sulle domande di Nulla Osta il cui esame presuppone valutazioni tecniche di particolare complessità.

Art. 7
Composizione e durata del Comitato

1. Il Comitato è composto:

a) dal Direttore dell'Ente Parco in funzione di Presidente;
b) da un architetto con esperienze maturate nel campo della tutela del paesaggio e particolarmente esperto sulle tipologie edilizie dei territori del Parco;
c) da un naturalista;

2. Il Comitato è nominato con deliberazione del Consiglio Direttivo. Le nomine avvengono sulla base di curricula che dimostrino l'esperienza maturata in materia.

3. I suoi componenti durano in carica fino all'eventuale sostituzione di essi, comunque non oltre un anno dal rinnovo del Consiglio Direttivo, e possono essere rinominati consecutivamente una sola volta; essi decadono dalla carica quando risultino assenti, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive.
Il componente subentrato ad altro componente, cessato dall'ufficio per decadenza o altro motivo, resta in carica per la durata residua del Consiglio Direttivo.

In nessun caso il Consiglio Direttivo, la Giunta o il Presidente possono avocare o revocare atti di competenza del Comitato.

Art. 8
Funzionamento del Comitato

1. Il Comitato è presieduto dal Direttore con funzioni di Presidente e da un Vicepresidente designato dal Direttore nella prima seduta utile; esso é coadiuvato dal Responsabile del Servizio Urbanistico o dal Responsabile del procedimento i quali svolgono anche le funzioni di segretario.

2. Le riunioni del Comitato sono valide quando intervengano almeno due componenti, compreso il suo Presidente o Vicepresidente.
Alle riunioni del Comitato partecipano, senza diritto di voto, il Responsabile del Servizio Urbanistico e i Responsabili dei Servizi che il Presidente ritenga di sentire.

3. I componenti del Comitato non possono presenziare all'esame e alla valutazione dei progetti elaborati da loro o da società o associazioni professionali di cui siano componenti o consulenti ovvero alla cui esecuzione siano comunque interessati. Dell'osservanza di questa prescrizione deve essere fatto esplicito riferimento nel verbale della riunione.

4. Il Comitato ha facoltà di sentire, durante le adunanze, i progettisti per avere chiarimenti sui progetti sottoposti al suo esame. Per argomenti di particolare importanza il Comitato può invitare alle adunanze, senza diritto di voto, esperti di particolari settori o materie e rappresentanti di categorie sociali interessate.

Art. 9
Provvedimento di Nulla Osta

1. Il Nulla Osta è rilasciato a seguito della riscontrata conformità della domanda, corredata di tutti gli elaborati progettuali richiesti, alla normativa del Parco. Il Nulla Osta è negato, oltre che in caso di difformità del progetto dalla normativa vigente, quando, dalla carenza o lacunosità degli elaborati progettuali richiesti, risulti impossibile verificare la rispondenza alla normativa in vigore.
Il provvedimento sul Nulla Osta deve in ogni caso essere motivato.

2. Salvo il caso in cui l'Ente Parco sia chiamato a pronunciarsi nel contesto di una delle conferenze di servizi disciplinate dagli artt. 14, 14bis, 14 ter, e 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ovvero da altra legge speciale, il provvedimento sul Nulla Osta è reso entro 60 giorni dalla richiesta. L'eventuale diniego è affisso per la durata di sette giorni presso l'albo dell'Ente Parco e del Comune interessato.
Ai sensi dell'art. 13, co. 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Direttore dell'Ente Parco può rinviare, previa comunicazione scritta al richiedente, per una sola volta e per non più di trenta giorni, i termini di espressione del Nulla Osta per esigenze connesse al completamento dell'istruttoria.

Art. 10

Provvedimento sul Nulla Osta
in sede di Conferenza di Servizi

1. Salvo il caso di conferenza di servizi a carattere istruttorio, ove l'Ente Parco sia chiamato a pronunciarsi nel contesto di una delle conferenze di servizi disciplinate dagli artt. 14, co. 2, 4 e 5, 14bis, 14 ter, e 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., ovvero da altra legge speciale, il termine di sessanta giorni previsto per l'emissione del provvedimento sul Nulla Osta, è prorogato fino al termine ultimo previsto per la conclusione della conferenza medesima.

2. Il Direttore Generale dell'Ente Parco partecipa alle conferenze di servizi quale rappresentante legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 14-ter, co.6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Nelle more del procedimento scandito dalla Conferenza di Servizi, il Direttore Generale si consulta col Comitato Tecnico-Urbanistico di cui al precedente art. 4.

Art. 11
Certificato di destinazione secondo le previsioni di Piano

1. Il Responsabile del Servizio Urbanistico, su domanda di chi vi abbia interesse, rilascia un certificato che asseveri la destinazione, gli interventi e gli usi consentiti secondo le previsioni del Piano del Parco e del Regolamento.

TITOLO II
TIPOLOGIE DI OPERE E MANUFATTI

Art. 12
Ambito

1. Fatti salvi gli interventi da realizzare nelle zone D (Aree antropizzate e di promozone economico- sociale), i quali sono disciplinati dagli strumenti urbanistici generali e attuativi nonché dai regolamenti edilizi dei Comuni, previa intesa con l'Ente Parco e nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme di attuazione del Piano del Parco, nelle zone A (Area di riserva integrale), B (area di riserva generale) e C (area di protezione) gli interventi a carattere

edilizio consentiti dalle norme di attuazione del Piano del Parco[1] si adeguano alle seguenti disposizioni.

Art. 13
Coperture, cornicioni e comignoli

1. Le coperture devono essere realizzate con falde inclinate e, sui suoli acclivi, con l'asse maggiore del colmo disposto parallelamente alle curve di livello.
Salvo il caso di recupero di fabbricati composti da un'unità volumetrica (corpo di fabbrica) isolata coperta con tetto "a padiglione", le nuove coperture «a padiglione» sono vietate. Le coperture piane sono consentite solo per piccoli corpi di collegamento tra unità volumetriche. La pendenza consentita é compresa tra il 30 ed il 35 %.

2.Materiali di copertura Il materiale di copertura deve essere il coppo in laterizio prevalentemente in terra di colore chiaro o comunque di colore simile alle terre del luogo. Nella posa in opera dei laterizi è prescritto di disseminare manufatti di colore più scuro in maniera che l'aspetto complessivo della copertura appaia pezzato.
Nel rifacimento delle coperture deve essere riutilizzato, ove possibile, il materiale di recupero.

3. E' vietato l'utilizzo di altro tipo di laterizio, quali tegole del tipo «romano», «marsigliese», «portoghese», «olandese» ecc, ovvero di altro tipo di materiale (lastre lisce o ondulate in zinco, fibrocemento, resina traslucida, eternit, cemento colorato o vetro ecc.).
L'uso del tipo "marsigliese" può essere consentito solo per esigenze statiche.
E' consentito l'utilizzo di onduline da sottoporre al manto di copertura in coppo in funzione di esigenze termoigrometriche.

4. Cornicioni La sporgenza delle falde dal filo del fabbricato deve essere di dimensioni proporzionali all'altezza del corpo di fabbrica.
Salvo che si tratti di interventi di manutenzione ordinaria, diretti ad effettuare riparazioni di manufatti esistenti, i cornicioni devono essere realizzati con strutture in legno e velette ovvero col sistema della «romanella» in coppi di 2, 3 o 5 ordini, in relazione all'altezza del fabbricato e alle tipologie prevalenti nelle aree di riferimento.

5. Qualora venga utilizzato il sottotetto come mansarda sono vietati elementi che fuoriescano dalle coperture (abbaini) mentre sono consentite aperture a raso in ragione di una superficie

---

[1] Gli interventi di carattere edilizio consentiti dalle norme di attuazione del Piano del Parco nelle zone A, B e C sono:
- per la zona A: gl' interventi, promossi dall'Ente Parco o dai Comuni d'intesa con l'Ente Parco, per la "manutenzione ordinaria" o il "restauro conservativo" di manufatti ed edifici esistenti, senza aumento di volumetria o di superficie lorda pavimentabile;
- per la zona B: la manutenzione della rete sentieristica o la realizzazione di nuovi sentieri ad opera dell'Ente Parco, la realizzazione di apposite strutture funzionali al perseguimento delle finalità del Parco, gli interventi di "manutenzione ordinaria" e "straordinaria", nonché di "restauro conservativo" di manufatti edilizi esistenti, con possibilità di un aumento fisiologico di volumetria e/o di superficie lorda pavimentabile al massimo del 10% ovvero, se necessario per rispettare le norme di settore, di ulteriori limitati ampliamenti o collegamenti tra edifici, la ricostruzione di ruderi, per funzioni relative al perseguimento delle finalità del Parco, conformemente alla sagoma e alle dimensioni documentate in catasto e/o documentabili dalla preesistenza nonché, se non confliggenti con la destinazione della zona B, le utilizzazioni economiche tradizionali e la realizzazione di piccoli manufatti strettamente funzionali alle stesse (recinzioni, stazzi, rifugi, abbeveratoi);
- per la zona C: le utilizzazioni consentite per le zone B, gl'interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo, ristrutturazione edilizia con facoltà del Parco di autorizzare gli adeguamenti funzionali necessari a dotare gli edifici dei requisiti minimi richiesti dalle norme di settore, con possibilità di aumento di volumetria e di superficie lorda pavimentabile nel massimo del 20%.

finestrata non superiore al 4% della superficie complessiva del tetto, esclusi i cornicioni, e misurata nella estensione reale.

6. Comignoli I comignoli devono essere intonacati, salvo che siano "costruiti" in pietra a faccia vista, e coperti, eventualmente, con cappelli realizzati in coppi secondo le tipologie riscontrate. Sono ammesse altre tipologie se documentate da preesistenze storiche.

Art. 14
Murature esterne

1. Muratura in pietrame Ove il contesto architettonico, la tipologia dell'edificio o la qualità del paramento esterno non consiglino l'intonacatura delle murature esterne, si prescrive, per le stesse, il mantenimento del pietrame a faccia vista.
Per mantenimento della muratura in pietrame a faccia vista, ai fini del presente regolamento, non si intende la stilatura di ogni singola pietra bensì una cibatura degli interstizi, realizzata con malta bastarda, preparata con sabbia, cemento bianco e calce, apposta «a schiaffo» e stesa a radere il pietrame di maggior pezzatura.

2. Intonaco Negli altri casi, ed in particolare per gli edifici di particolare valore architettonico, si prescrive l'uso di intonaco civile, in malta di calce aerea o idraulica lisciata a frettazzo e tinteggiata con colore in impasto.
In ogni caso deve essere data opportuna emergenza fisica a stipiti, archi, architravi, soglie, davanzali, finiture ed eventuali partiti decorativi.
E' assolutamente vietata la rimozione di tabernacoli.

3. Rivestimenti Sono assolutamente vietati rivestimenti diversi quali, per es., materiali in laterizio, ceramici (grès, porcellanati), pannelli prefabbricati, rivestimenti con sfoglie di pietra, pannelli laminati, materie plastiche e simili.
L'eventuale rivestimento in pietrame può consistere solo nell'esecuzione di un muro ad una testa in pietra calcarea eseguito con tecnica tradizionale.

4. Attintature In caso di rifacimento dell'intonaco, la tinta deve essere miscelata nell'impasto.
Le tinte ammesse, sono quelle e proprie della tradizione dell'area di riferimento (versante, abruzzese, laziale, molisano). Non è consentito l'uso del colore bianco salvo che per le cornici delle aperture.
Per gli elementi decorativi, per i cornicioni, marcapiani o riquadrature, quest'ultime quando non siano realizzate in pietra, è consentito l'uso di tonalità diverse da quelle utilizzate per le pareti.

5. Condutture. Sui fronti prospettanti su spazi pubblici ovvero visibili ad ampio raggio, sono vietate condutture o tubazioni esterne di ogni tipo, ad esclusione dei canali di gronda e dei tubi per la distribuzione del gas per i quali comunque dovranno essere garantiti gli accorgimenti tesi a ridurne l'impatto visivo.
La prescrizione di cui al presente comma si applica anche agli enti fornitori di servizi per le utenze pubbliche.

Art. 15
Aperture e infissi

1. Aperture. La parte finestrata di ciascun prospetto non deve essere superiore al 40% dello stesso. Tra due aperture deve essere sempre presente un maschio murario.
Le aperture sovrapposte devono, di norma, essere in asse e di dimensioni rapportabili tra loro.
L'apertura di finestre e porte-finestre deve essere di proporzione tale che l'altezza sia superiore alla larghezza. Sono vietate tutte le tipologie di aperture a bandiera o a nastro.
Sono ammesse le aperture ad arco, a tutto sesto, ribassato o policentrico.
Le aperture di garages e depositi, nonché negozi, ove possibile, devono essere di forma arcata compatibilmente con le altezze disponibili; è ammesso l'arco a sesto ribassato.

2. Cornici. In caso di nuove realizzazioni, le aperture devono essere incorniciate in stipiti, archi o architravi, soglie o davanzali.
Tali cornici debbono essere chiuse e realizzate in pietra calcarea del tipo locale, bocciardata e priva di spigoli a finitura liscia ovvero a spessore di intonaco.
Esse devono presentare una faccia vista non inferiore a 18 cm. e sporgere dal filo del fabbricato almeno 3 cm.
Qualora la cornice non circoscriva completamente l'apertura, i davanzali in pietra debbono avere altezza (spessore) proporzionata alle cornici.
I davanzali devono essere in pietra calcarea del tipo locale, bocciardata.
E' assolutamente vietato l'uso di travertini lucidati e marmi lucidi od opachi.

3. Posizione dell'infisso. Nelle finestre, gli infissi devono essere apposti in posizione arretrata di almeno 15 cm. dal filo esterno degli stipiti in maniera che sia visibile l'imbotto salvo che si tratti di mantenere o ripristinare tipologie di infisso incompatibili con tale prescrizione, in relazione a tradizioni locali che devono essere opportunamente documentate (per es.: tipologie di infisso con cornice in legno).

4 Materiali per gli infissi. Salvo che per le porte di ingresso che devono essere realizzate inderogabilmente in legno, gli altri infissi possono essere realizzati con tutti i materiali normalmente impiegati (legno, alluminio, composito legno-alluminio, p.v.c. ecc.).

5. Composizione e tinte delle porte d'ingresso. La linea di apertura delle porte d'ingresso, nel caso di doppia anta, deve corrispondere, possibilmente, al punto centrale della larghezza dell'uscio.
La composizione deve prevedere bugne a pannellature disposte simmetricamente .
Non sono ammesse riquadrature in vetro di qualsiasi natura e forma, salvo per i sovrapporta.
Non sono ammessi pannelli compositi a taglio termico né barre trasversali e longitudinali in rilievo.
Le porte d'ingresso devono presentare una pannellatura cieca alla base di almeno 30 cm.
Devono, inoltre, essere attintate con i colori appartenenti alla tradizione dell'area di riferimento (versante, abruzzese, laziale, molisano). Non é ammesso l'uso del bianco. La tinta deve essere neutra ed opaca.

6. Composizione e tinte degli altri infissi. La linea di apertura degli infissi, nel caso di doppia anta, deve corrispondere al punto centrale della larghezza dell'apertura- finestra o apertura-balcone.
La composizione dell'infisso deve prevedere non più di due ante.
Le riquadrature dei vetri devono essere disposte simmetricamente e avere sviluppo verticale .
Non sono ammesse riquadrature «all'inglese».
L'infisso balcone deve presentare una pannellatura cieca alla base di almeno 40 cm
Gl'infissi devono essere attintati con colori appartenenti alla tradizione della zona di riferimento (versante, abruzzese, laziale, molisano).
La tinta deve essere opaca.

7. Sistemi di serramenti. E' vietato l'uso di sistemi di chiusura apposti esternamente all'infisso (persiane, avvolgibili ecc.). Sono consentiti scuretti e sportelloni posti all'interno dell'infisso.
Valgono per questi ultimi le prescrizioni di cui sopra dettate per colori e materiali.
Le porte di garages e depositi possono essere realizzati con tutti i materiali normalmente impiegati (legno, alluminio, composito legno-alluminio, p.v.c. ecc.) ma devono essere attintati con colori appartenenti alla tradizione della zona di riferimento.

Art. 16
Aggetti negli edifici preesistenti

1. Superfici aggettanti per l'affaccio. L'aggetto dei balconi deve essere mantenuto o realizzato in pietra calcarea del tipo locale, deve presentare un frontalino opportunamente sagomato, deve avere una sporgenza contenuta entro i 50 cm dal filo della costruzione ed una lunghezza che non superi i 50 cm dallo stipite del balcone per ogni lato.
Gli aggetti devono essere sorretti da mensole, in pietra lavorata, ghisa o ferro battuto opportunamente sagomate.

2. Volumi aggettanti. La realizzazione di volumi aggettanti è vietata.

3. Pensiline. E' vietata la realizzazione di pensiline di qualunque tipo e materiale.

Art. 17
Aggetti negli edifici nuovi

1. Superfici aggettanti per l'affaccio. Gli aggetti dei balconi dei nuovi edifici debbono rispettare le seguenti prescrizioni:
l'asse di simmetria dell'aggetto deve coincidere con l'asse di simmetria della porta/finestra di accesso all'aggetto medesimo; l'aggetto del balcone non può superare mt. 0,90;
se la soletta del balcone è in cemento armato essa non dovrà costituire una mensola sospesa ma dovrà apparire come appoggiata o incastrata a due mensole parimenti di cemento armato, fuoriuscenti dal muro del prospetto, poste agli estremi del balcone visto di prospetto.

2. Volumi aggettanti. La realizzazione di volumi aggettanti è vietata.

3. Pensiline E' vietata la realizzazione di pensiline di qualunque tipo e materiale

Art. 18
Porticati

1. Murature e volte. L'abbattimento dei porticati esistenti è vietato.
Le murature dei porticati, eventuali archi compresi, devono essere mantenute o realizzate in pietrame a faccia vista. Devono essere mantenute, altresì, ove possibile le volte interne.
Ove non sia possibile conservare le volte all'interno dei porticati, la sostituzione delle stesse può avvenire solo con solai recanti tavolati a vista.
Valgono le prescrizioni di cui sopra per quanto concerne murature, coperture e colori.

Art. 19
Scale esterne

1. Scale. In caso di ristrutturazione edilizia, le scale esterne devono essere mantenute ove esistenti e costituenti elemento tipologico dell'edificio; in caso di nuova costruzione, esse possono essere realizzate solo in modo da non costituire elemento aggettante. Le murature perimetrali delle scale soggiacciono alle medesime prescrizioni previste per le murature dell'edificio. Salvo che per il pianerottolo di arrivo, non è consentita alcuna copertura.

2. Scalini e parapetti. Le pedate e le alzate degli scalini devono essere mantenuti in pietra del tipo locale, bocciardata priva di bordatura liscia. E' vietato l'uso di pietre lucidate (marmo o travertino).
Il parapetto ed il relativo corrimano devono essere mantenuti o realizzati in ferro, ghisa o muratura Vale per parapetti e corrimano quanto stabilito per le murature e per le ringhiere.

Art. 20
Muri di contenimento e recinzione

1. Materiali. I muri di contenimento e di recinzione, prospettanti su spazi pubblici o privati, debbono essere realizzati o mantenuti in masselli di pietra locale montati a secco o legati con malta di colore identico al pietrame e incassata negl'interstizi.

2. Rivestimenti. Il rivestimento dei muri in cemento esistenti o da realizzare, nel caso di altezze non superiori a mt 1,8, è consentito esclusivamente con pietra massello ad una testa preferibilmente utilizzando pietre di recupero o con intonacatura secondo le prescrizioni contenute con riferimento alle murature.
Non sono consentiti rivestimenti diversi compresi quelli in sfoglie di pietra.

Art. 21
Cancelli , ringhiere, sovrapporte, griglie e simili

1. Materiali. Cancelli, ringhiere, sovrapporte, griglie e simili devono essere realizzati con elementi pieni in ferro o in ghisa di adeguato spessore.

2. Composizione e tinte. Gli elementi delle ringhiere devono essere disposti in senso verticale, e avere sezione tonda o quadrata. Sono consentiti inserimenti di pannelli con motivi decorativi esclusivamente dello stesso materiale e tali da presentare un'altezza maggiore della larghezza.
La sostituzione di ringhiere di ghisa è consentita solo per comprovate ragioni di pericolosità.
I cancelli devono presentare una composizione di elementi disposti prevalentemente in senso verticale.
Griglie, inferriate e sovrapporte devono presentare una composizione a quadri, rombi o lunette con elementi a sezione rotonda; sono da escludersi composizioni a cortina ed all'inglese.
I colori consentiti per gli elementi di cui al presente articolo sono l'antracite, il verde scuro, il bordò, il grigio scuro nelle tonalità opache.

Art. 22
Pavimentazioni

1. Materiali. La sostituzione delle antiche pavimentazioni in materiale calcareo o basaltico è vietata. Le nuove pavimentazioni dovranno essere realizzate in materiale calcareo.
Ogni nuova pavimentazione deve costituire sfondo unificatore della scena e delle quinte architettoniche, perciò deve essere realizzata con materiali in grado di dialogare con quelli delle quinte architettoniche medesime o, comunque, con la roccia circostante.
Spazi pubblici come piazze, vie, marciapiedi, slarghi, portici nonché spazi privati come viali piazzole di sosta ecc. possono essere lastricati esclusivamente in pietra calcarea del tipo locale, con superfici né lisce né lucidate e prive di bordature lisce e regolari.

2. Esclusioni. Salvi i casi di manutenzione ordinaria, nei centri abitati salvo che si tratti di strade provinciali, sono tassativamente escluse le pavimentazioni di asfalto bituminoso. Sono escluse in ogni caso le pavimentazioni in cemento di qualsiasi natura e forma, piastrelle di qualsiasi natura e forma, porfido o basalto, laterizio, materiale ceramico.

3. Tipi. Le tipologie consentite sono il basolato a differente pezzatura, il ciottolato, il cubetto ovvero l'opera incerta, delle quali é consentito l'utilizzo integrato.
Eventuali canalizzazioni per il deflusso pluviale devono essere realizzate con lo stesso materiale o con griglie in ghisa.

4. Fughe. Le fughe devono presentare la stessa colorazione della pietra utilizzata ed essere contenute all'interno degli interstizi.
Negli slarghi dei nuclei rurali o negli spazi di particolare valore paesaggistico o architettonico le fughe devono consentire l'attecchimento di erba o di microrganismi vegetali.
I passaggi pedonali, se a forte pendenza, devono essere facilitati dalla realizzazione di gradini. Questi devono essere realizzati dello stesso materiale della pavimentazione ed essere delimitati da cordoni.

5. Cordoni. I cordoni utilizzati per delimitare gradini, marciapiedi ovvero per marcare dislivelli, devono essere realizzati in masselli di pietra calcarea del tipo locale, bocciardata, avere uno spessore di almeno 18 cm. ed essere privi di bordatura regolare e liscia.

Art. 23
Alberature e zone verdi

1. Per la messa a dimora di alberi è consentito utilizzare esclusivamente specie caratteristiche del paesaggio naturale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

Art. 24
Opere stradali

1. Materiali. I muri di contenimento e di protezione pertinenti alle strade pubbliche devono essere realizzati in masselli di pietra calcarea del tipo locale. Il rivestimento dei muri in cemento armato esistenti è consentito esclusivamente con masselli di pietra ad una testa montati tra loro e legati con malta di colore identico al pietrame.

2. Tutte le opere relative alla realizzazione o manutenzione di sentieri devono essere realizzate utilizzando materiali del posto e tecniche, anche innovative, di ingegneria naturalistica.
Ove possibile devono essere restaurati i muri a secco esistenti e i tratti pavimentati con antichi acciottolati.

Le indicazioni segnavia non devono risultare né eccessive nè invasive.

Art. 25
Arredo

1. I materiali utilizzati per le attrezzature e gli arredi del Parco devono essere coerenti col contesto ambientale e propri della tradizione dell'area di riferimento.

Art. 26
Strutture prefabbricate

1. Valgono le medesime norme di cui all'articolo successivo.

Art. 27
Stalle

1. Coperture Le coperture devono essere realizzate con falde inclinate la cui pendenza deve essere compresa tra il 30 ed il 35 %. Salvo il caso in cui ricorrano esigenze statiche, il materiale di copertura deve essere il coppo in laterizio prevalentemente di colore «terra chiara» o ocra.

2. Pareti perimetrali. Le pareti perimetrali ove realizzate con materiali diversi dal pietrame devono essere intonacate con malta bastarda di calce aerea o idraulica e piccole percentuali di cemento**,** lisciata a frettazzo e tinteggiata con colore in impasto.
Per il concetto di muratura in pietrame e per quanto riguarda le tinte vale quanto previsto sopra in materia di murature.

3. Aperture L'apertura di finestre deve essere consona alla tipologia locale e comunque mai a nastro.

Art. 28
Criteri suppletivi

1. Per tutto quanto non previsto dalle norme del presente Regolamento, la valutazione avverrà in considerazione delle caratteristiche tipologiche tradizionali del territorio del Parco, con particolare riguardo all'immediato contesto di riferimento.

TITOLO III
ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 29
Strutture pubblicitarie

1. Al di fuori delle zone D non è consentita l'installazione o l'utilizzo di strutture recanti messaggi pubblicitari.

Art. 30
Attività commerciale ambulante

1. L'attività di commercio ambulante, al di fuori delle zone D, non è consentita. In deroga a tale divieto, il Direttore dell'Ente Parco può, in occasione di particolari manifestazioni e sulla base di valutazioni effettuate caso per caso, autorizzare, in numero limitato e con opportune prescrizioni, attività di commercio ambulante che non arrechino pregiudizio alla bellezza e alla quiete dei luoghi.
Non sono in ogni caso consentiti, al di fuori della zona D, installazioni di giostre o strutture assimilabili.

TITOLO IV
UTILIZZAZIONE DEI BOSCHI

Art. 31
Usi civici

1. Ai sensi della legge 13 dicembre 1991 n° 394, e successive modificazioni, ai cittadini residenti nei Comuni del Parco è riconosciuto il diritto di Uso Civico, salvo ove esso riguardi la caccia.
Tale diritto, ove esistente, può essere esercitato con le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 32
Definizione di bosco

1. Agli effetti del presente Regolamento si considera bosco qualunque superficie ricoperta, anche in parte, da specie legnose forestali a portamento arboreo o arbustivo, in qualunque stadio di sviluppo.
Si considerano bosco, altresì, i castagneti da frutto e i popolamenti ripari e rupestri.

2. Non si considerano bosco, ai fini del presente regolamento, i pioppeti artificiali, i noccioleti, i noceti da frutto, gli uliveti, i frutteti in genere, i giardini e i parchi urbani, i filari di alberi all'interno dei perimetri urbani.

Art. 33
Taglio di piante o di boschi

1. Nella zona A (area di riserva integrale) gli interventi forestali, in particolare il taglio dei boschi, sono vietati ad eccezione di quelli autorizzati o promossi dall'Ente Parco nel perseguimento delle sue finalità o per motivi scientifici.

2. Nelle zone B e C (rispettivamente area di riserva generale e area di protezione), il taglio boschivo, l'intervento selvicolturale, l'abbattimento o la potatura di piante possono essere consentiti solo se autorizzati a seguito di espressa domanda che specifichi l'uso che s'intenda fare del legname. Il taglio di boschi di proprietà comunale sarà consentito solo ai Comuni provvisti di piani di utilizzazione approvati d'intesa con l'Ente Parco come previsto dalle Norme di attuazione del Piano del Parco. In assenza di tali piani saranno possibili tagli di utilizzazione che percorrano una superficie massima di 15 ettari.

3. Sono comunque esclusi dal taglio:
   a) Le piante entro il margine di 50 metri al di sotto del limite superiore della vegetazione arborea;
   b) le piante che si trovano in prossimità di zone panoramiche, strade, itinerari turistici, rifugi e punti di belvedere;
   c) i boschi vetusti indicati nel Piano del Parco;
   d) i nuclei di Pino nero, Pino mugo, Betulla, Tasso, Carpino bianco, Pioppo bianco, Pioppo tremulo, Leccio e Farnetto, così come individuati nel Piano del Parco;
   e) le specie arboree diverse dal faggio che si trovino nell'ambito delle faggete;
   f) i più notevoli individui di età secolare o plurisecolare, comprese le piante mature, stramature e deperienti e comunque tutte quelle aventi diametro, a petto d'uomo, pari o superiore a 70 cm ove si tratti di faggio, ovvero pari o superiore a 50 cm ove si tratti di altre specie;
   g) gli alberi o gruppi di alberi che, per particolari situazioni geomorfologiche, sono individuati nel provvedimento autorizzatorio;
   h) il sottobosco arbustivo ed erbaceo;
   i) le piante delle aree soggette a rischio geologico;

4. Ove autorizzata, l'effettuazione dei tagli boschivi, non può avvalersi della costruzione di strade, piste di esbosco o teleferiche; L'accesso con mezzi motorizzati può avvenire esclusivamente sulle strade carrabili esistenti e sempre dietro rilascio di specifica autorizzazione.

5. Il numero e le posizioni di eventuali piani di carico sono stabiliti, dal provvedimento autorizzatorio, in modo da arrecare il minor danno possibile all'ambiente naturale;

Art. 34
Periodi consentiti

1. Il taglio dei boschi può essere consentito:
- dal 1° luglio al 30 novembre per i boschi di alto fusto.
- dal 15 settembre al 30 aprile per i boschi cedui.

2. L'Ente Parco si riserva la facoltà di apportare modifiche al calendario dei tagli sopra indicati per particolari esigenze di tutela (presenza di tane e/o nidi di specie soggette a particolari norme di salvaguardia nazionali ed internazionali) o per motivate esigenze del proprietario.

Art. 35
Procedimenti di autorizzazione al taglio e di determinazione e liquidazione dell'indennizzo in caso di diniego

1. I soggetti pubblici o privati interessati ad effettuare tagli boschivi devono farne domanda all'Ente Parco, indicando:
- Il comune, la località, gli estremi catastali;
- il titolo di proprietà o di possesso dell'appezzamento boschivo;
- il piano di utilizzazione economica del bosco, se esistente, con la particella forestale interessata;
- la superficie complessiva interessata al taglio;
- la destinazione economica del legnatico ricavabile;

- il quantitativo massimo di legnatico necessario in caso di approvvigionamento per uso civico;

Alla domanda vanno allegati:

- Copia della deliberazione della richiesta di taglio se proveniente da un soggetto pubblico;
- Copia di stralcio della cartografia catastale;
- Copia di stralcio del piano di utilizzazione economica del bosco, se esistente.

2. Il Responsabile del Servizio, previo sopralluogo e valutazione, avanza motivata proposta al Direttore dell'Ente Parco, di autorizzazione al taglio del bosco ovvero di interdizione per ragioni di conservazione di habitat, specie o paesaggi.

3. Ove all'ipotesi di taglio venga data una valutazione positiva, il provvedimento di autorizzazione deve contenere precise indicazioni sulle modalità di taglio da applicare in ogni comparto boschivo, sui quantitativi complessivi di legna prelevabili e tutte le altre prescrizioni opportune per la sostenibilità ecologica dell'intervento. Copia del provvedimento è trasmessa al Servizio di Sorveglianza del Parco nonché al CTA/CFS.

4. Il Responsabile del Servizio dispone le operazioni di assegno avvalendosi del personale del Servizio medesimo, del CTA/CFS e/o di tecnici esterni incaricati.

5. Il richiedente deve comunicare all'Ente Parco l'inizio e la fine delle operazioni di taglio.
Il Responsabile del Servizio, ultimata l'utilizzazione, provvede, avvalendosi del personale del Servizio medesimo o del CTA/CFS, all'accertamento della regolare esecuzione dei lavori di taglio

6. Ove all'ipotesi di taglio venga data una valutazione negativa, il Responsabile del Servizio, avvalendosi del personale del Servizio medesimo, del CTA/CFS e/o di tecnici esterni incaricati, dispone il sopralluogo necessario alla stima dell'indennizzo.

7. Il Responsabile del Servizio, sulla base di una breve relazione contenente il procedimento di stima, propone al Direttore dell'Ente Parco una quantificazione dell'indennizzo.
Il Direttore dell'Ente Parco trasmette la proposta di indennizzo al richiedente.

8. Ricevuta l'accettazione, che nel caso in cui il richiedente sia un soggetto pubblico o un'amministrazione di proprietà collettiva deve essere legittimamente deliberata, il Direttore dell'Ente Parco provvede, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, alla determinazione dell'impegno di spesa e alla concessione dell'indennizzo.
Il provvedimento di concessione dell'indennizzo determina la certezza, la liquidità e l'esigibilità dell'obbligazione dell'Ente Parco.

10. Il procedimento deve essere completato entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di taglio salvo che particolari condizioni climatiche o l'insufficienza del bilancio non rendano necessaria una proroga.

11. Il Responsabile del Servizio cura il catasto delle particelle forestali tagliate o indennizzate annotando, per ciascuna di esse, il ciclo colturale. Sulle particelle forestali il cui mancato taglio ha dato luogo ad indennizzo non è consentito, per tutta la durata del ciclo colturale, né procedere a tagli né ad indennizzi per mancato taglio.

12. Ogni anno, entro il 31 gennaio, la Direzione dell'Ente Parco, avvalendosi del Servizio Scientifico, presenta al Consiglio Direttivo una relazione sui tagli autorizzati e gli indennizzi liquidati durante l'anno precedente.

Art. 36
Acquisizioni per contratto

1. L'Ente Parco può perseguire la conservazione di siti di particolare interesse faunistico, di boschi o individui isolati di particolare interesse, posti nel territorio del Parco ovvero nell'Area Contigua o Zona di Protezione Esterna, attraverso strumenti di diritto privato.

TITOLO V
UTILIZZAZIONE DEI PASCOLI

Art. 37
Definizione di pascolo

1. Agli effetti del presente regolamento si considera pascolo qualunque terreno ricoperto da manto erboso, anche parzialmente cespugliato o arborato, adibito al pascolamento indipendentemente dalla sua appartenenza pubblica o privata.

2. Per uso del pascolo s'intende l'utilizzazione del medesimo per l'alimentazione del bestiame domestico, entro i limiti temporali individuati nel presente regolamento.

3. Per uso stanziale del pascolo s'intende lo sfruttamento di pascoli ricadenti nello stesso comune di residenza dell'azienda mentre per uso transumante del pascolo s'intende lo sfruttamento di pascoli ricadenti in un comune diverso da quello di residenza dell'azienda. Nel Parco è ammesso il pascolo transumante compatibilmente con le disponibilità di territori pascolivi.

4. Le specie domestiche ammesse allo sfruttamento dei pascoli sono: Bovina, Ovina, Caprina ed Equina. E' vietata l'immissione di qualsiasi altra specie domestica.

Art. 38
Utilizzazione del pascolo

1. Nelle zone A (aree di riserva integrale) il pascolo è vietato.

2. Nelle zone B e C (rispettivamente, area di riserva generale e area di protezione), l'esercizio del pascolo é consentito, previa autorizzazione, entro i limiti di carico individuati per ciascun comparto pascolivo.

Art. 39
Procedimento di utilizzazione del pascolo

1. Gli allevatori interessati all'utilizzo del pascolo devono farne domanda all'Ente Parco tra il 1° marzo ed il 15 di aprile di ogni anno, specificando:

a) l'area di pascolo cui s'intende accedere;
b) la specie e il numero di capi che s'intende introdurre;
c) il numero dei cani che s'intende introdurre al seguito del bestiame;
d) i numeri di iscrizione di essi all'anagrafe canina;

e) il codice di allevamento dell'Azienda;
f) la insussistenza di prescrizioni di Polizia veterinaria a proprio carico;

2. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione rilasciata dalla competente autorità sanitaria ai sensi della normativa vigente:

- certificato di indennità da brucellosi, tubercolosi e leucosi bovina enzootica per i bovini e di brucellosi per gli ovicaprini;
- certificazione di effettuato trattamento endo ed ectoparassitario sia del bestiame che dei cani al seguito;
- autorizzazione alla monticazione rilasciata dall'autorità sanitaria competente;
- per la specie equina la certificazione di iscrizione all'anagrafe equina regionale ove istituita;
- certificato di iscrizione dei cani all'anagrafe canina nonché idonea certificazione di avvenuta vaccinazione e adeguato trattamento antiparassitario contro i Cestodi (Echinococcus spp).

2. Le domande non complete non possono dar luogo ad autorizzazione.

3. Ove la domanda sia completa e dalle certificazioni prodotte risulti che il bestiame sia in regola con le norme sanitarie, il Responsabile del Servizio propone al Direttore l'autorizzazione al pascolo nei limiti del carico consentito per ciascun comparto pascolivo e relativamente agli animali indicati nella certificazione prodotta. I comparti pascolivi sono individuati secondo i confini comunali.

Art. 40
Utilizzazione del pascolo attraverso la fida pascolo

1. Laddove i Comuni intendano procedere alla fida pascolo devono dotarsi di un regolamento, preventivamente redatto d'intesa con l'Ente Parco, in cui siano tenute distinte le aree destinate al pascolo commerciale e quelle destinate all'uso civico. Le domande delle ditte interessate devono ricevere, preventivamente, il Nulla Osta dell'Ente. A tal fine i Comuni, approntato l'elenco delle domande ricevute, lo trasmettono all'Ente Parco entro il 15 aprile di ogni anno, con la specificazione, per ogni singola domanda, dell'area di pascolo che s'intende assegnare, della specie e del numero di capi che s'intende introdurre, del numero dei cani che si intende introdurre al seguito del bestiame e dei numeri di iscrizione di essi all'anagrafe canina.
2. Gli elenchi devono essere corredati, per ciascuna domanda, dalla seguente documentazione rilasciata dalla competente autorità sanitaria ai sensi della normativa vigente:
- certificato di indennità da brucellosi, tubercolosi e leucosi bovina enzootica per i bovini e di brucellosi per gli ovicaprini;
- certificazione di effettuato trattamento endo ed ectoparassitario sia del bestiame che dei cani al seguito;
- autorizzazione alla monticazione rilasciata dall'autorità sanitaria competente;
- per la specie equina la certificazione di iscrizione all'anagrafe equina regionale ove istituita;
- certificato di iscrizione dei cani all'anagrafe canina nonché idonea certificazione di avvenuta vaccinazione e adeguato trattamento antiparassitario contro i Cestodi (Echinococcus spp).

3. L'Ente Parco provvede sul Nulla Osta alle singole ditte entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno.
I Comuni, nell'adeguare i propri regolamenti alla presente normativa, dispongono che i pagamenti della fida pascolo avvengano in tempi successivi al rilascio del Nulla Osta del Parco.

Art. 41
Utilizzazione del pascolo attraverso l'asta pubblica

2. I Comuni che intendono indire asta pubblica per l'assegnazione del pascolo, devono munirsi, preventivamente, del Nulla Osta dell'Ente Parco. La relativa richiesta deve essere fatta pervenire all'Ente Parco entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno. Il Nulla Osta dovrà essere evaso entro il 30 aprile. In caso di diniego trovano applicazione le norme di cui al presente Regolamento in materia di indennizzo per denegato taglio boschivo ove compatibili.
I soggetti aggiudicatari dell'asta devono, prima della monticazione, inoltrare domanda di autorizzazione all'Ente Parco specificata e corredata come indicato al precedente art. 39.

Art. 42
Provvedimento di autorizzazione al pascolo

1. Il provvedimento di autorizzazione al pascolo indica il numero di animali ammessi per ciascuna specie, con i singoli contrassegni identificativi degli animali e detta, eventualmente, le prescrizioni più opportune.

2. Ove le domande di pascolo superino il carico consentito per ciascun comparto pascolivo, il Responsabile del Servizio procede seguendo l'ordine cronologico con cui le domande sono pervenute, dando priorità agli allevatori stanziali e fino a saturazione del carico medesimo.

3. Gli allevatori, stanziali o transumanti, sono tenuti ad osservare le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio;

4. L'accesso ai pascoli è consentito:
- dal 1° giugno al 15 novembre per i pascoli compresi tra i 900 e i 1200 m di quota;
- dal 15 giugno al 31 ottobre per i pascoli situati sopra i 1200 m.

Limitatamente al pascolo stanziale, l'Ente Parco si riserva la facoltà di anticipare i termini per l'accesso ai pascoli compresi nella zona C (Area di protezione).

Art. 43
Norme di comportamento

1. Non è consentito:
- rimpiazzare i capi autorizzati con altri capi introdotti successivamente;
- introdurre, nelle mandrie o nelle greggi autorizzate, bestiame appartenente ad altri;
- sconfinare nei comparti pascolivi diversi da quelli autorizzati;
- detenere armi da fuoco presso gli stazzi o i ricoveri;
- eseguire il miglioramento pascoli con specie alloctone;
- recintare i pascoli.

2. Chi utilizza stazzi e ricoveri deve provvedere a tenere pulita l'area circostante da ogni genere di rifiuto.

Art. 44
Controlli

1. Il Responsabile del Servizio, avvalendosi del CTA/CFS, del personale del Servizio di Sorveglianza dell'Ente Parco o del personale tecnico veterinario appositamente incaricato, provvede al controllo del bestiame introdotto nei pascoli; a tal fine può intimare a proprietari, possessori o addetti alla guardianìa del bestiame, di radunare le mandrie o le greggi presso un luogo prestabilito.

Art. 45
Utilizzazione dei pascoli nella disponibilità diretta dell'Ente Parco

1. L'Ente Parco, per ragioni connesse all'esigenza di sostenere le attività tradizionali, fatte comunque salve le prioritarie esigenze di tutela della flora e della fauna, si riserva di autorizzare il pascolo, sui terreni sui quali esercita una diretta disponibilità, esclusivamente ad allevatori residenti nei Comuni del Parco.

Art. 46
Ritiro dell'autorizzazione

1. L'Ente Parco si riserva la facoltà di revocare l'autorizzazione all'esercizio del pascolo qualora se ne presenti la necessità per comprovate esigenze di tutela ambientale e di carattere sanitario.

Art. 47
Controlli e sanzioni inibitorie

1. L'Ente Parco effettua controlli sul numero e sulle condizioni sanitarie del bestiame al pascolo riservandosi di procedere, attraverso apposita Determinazione direttoriale, su proposta del Servizio competente, alla inibizione del pascolo e al conseguente allontanamento del bestiame ove non in regola.

2. L'Ente Parco si riserva la possibilità di inibire parzialmente o totalmente, attraverso apposita Determinazione direttoriale, su proposta del Servizio competente, l'esercizio del pascolo, per urgenti e gravi motivi sanitari quali la possibilità o la presenza sul territorio di malattie infettive ad elevata diffusibilità.

Art. 48
Pratiche agronomiche

1. E' vietata l'introduzione e l'impiego di mezzi di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici.

Art. 49
Abbeveratoi per animali

1. Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti.

E' vietato ogni utilizzo diverso dall'abbeveraggio degli animali come il lavaggio di panni, stoviglie o autovetture e simili.

Art. 50
Ricoveri

1. Per il ricovero di pastori e guardiani al seguito del bestiame non è consentito trasportare sui pascoli e utilizzare come ricovero roulotte, camper, carrelli attrezzati e simili. Può essere consentito, invece, anche in sede di autorizzazione al pascolo, di provvedere alla copertura provvisoria, da realizzare con materiali consoni al contesto paesaggistico, degli stazzi esistenti. Può essere consentita, inoltre, la realizzazione stagionale, in conformità ai modelli tipologici approvati dall'Ente Parco, di modeste strutture a carattere precario per il ricovero o per le attività connesse all'alpeggio. Dette strutture devono essere rimosse al termine della stagione di pascolo.

TITOLO VI
USI, COSTUMI, CONSUETUDINI, ATTIVITA' TRADIZIONALI

Art. 51
Feste popolari e tradizionali in zona B

1. Il Direttore dell'Ente Parco, su domanda degli interessati, può autorizzare, in zona B, lo svolgimento di feste popolari esclusivamente ove, per il carattere antropologico, esse rappresentino una tradizione locale meritevole di essere conservata anche derogando al regime di disciplina previsto per le zone B.

2. Il provvedimento che autorizza le feste tradizionali di cui al presente articolo può, in deroga alla normativa del Parco:
- autorizzare, in numero limitato, attività di commercio ambulante che non arrechino pregiudizio alla bellezza e alla quiete dei luoghi. Non sono in ogni caso consentite installazioni di giostre e strutture assimilabili;
- consentire l'accesso e il transito con mezzi motorizzati;

3. Il provvedimento di cui al comma precedente deve contenere, oltre che le opportune prescrizioni, l'esatta indicazione delle norme derogate.

Art. 52
Pellegrinaggi

1. E' consentito alle processioni di fedeli e alle compagnie di pellegrini seguire, in occasioni di feste religiose tradizionalmente riconosciute, i percorsi tradizionali anche se, eventualmente, non coincidenti con la rete sentieristica ufficiale del Parco.

Art. 53
Potatura del frascame

Nella zona C è consentita la potatura del frascame per uso foraggiero.

Art. 54
Legna secca

1. Nelle zone A (area di riserva integrale), e laddove l'Ente Parco per comprovate esigenze di tutela ambientale disponga temporanee restrizioni, la raccolta di legna morta caduta a terra è vietata.

2. Nelle zone B e C (rispettivamente area di riserva generale e area di protezione) la raccolta di legna morta caduta a terra é consentita esclusivamente ai naturali del luogo titolare di diritti di uso civico, nei limiti delle esigenze personali e familiari, per un fabbisogno non superiore ai quantitativi fissati dal Comune e comunque non superiore agli 80 quintali a famiglia.
Ai visitatori è consentita la raccolta di legna morta solo per modeste necessità strettamente temporanee.

3. Ove si tratti di fascine o "cascelle", cioè di materiale legnoso avente diametro inferiore ai 15 cm., la raccolta della legna morta è consentita liberamente.
Per il materiale avente il diametro superiore ai 15 cm. la raccolta è consentita esclusivamente a seguito di autorizzazione dell'Ente Parco richiesta con la specificazione della località in cui si trova il materiale legnoso e del quantitativo (numero di piante e/o rami) che si intende recuperare.

4. L'utilizzo di mezzi agricoli per il ricaccio è consentito esclusivamente sulle strade carrabili.

5. I Comuni, a seguito di comunicazione del Responsabile del Servizio, provvedono a detrarre il quantitativo recuperato dai singoli cittadini dalla loro quota di Uso Civico. L'Ente Parco si riserva la facoltà di controllo sugli elenchi degli assegnatari di Uso Civico.

6. Il commercio delle quote di uso civico assegnate è vietato.

TITOLO VII
TRAFFICO MOTORIZZATO

Art. 55
Divieto di transito e sosta nei boschi e sui pascoli

1. Nelle zone A (area di riserva integrale), B (area di riserva generale) e C (area di protezione) del Parco, il transito e la sosta dei mezzi motorizzati sono vietati nei boschi e sui pascoli; Tale divieto non concerne i mezzi dell'Ente Parco o del Comune, i mezzi che debbano accedervi per ragioni di soccorso, di servizio antincendio ovvero di pubblico ufficio o servizio connesso ad attività di polizia di sicurezza o giudiziaria. Non concerne altresì, limitatamente alla zona C (area di protezione), chi abbia necessità di accedere per ragioni di lavoro, relativamente alle attività consentite.

Art. 56
Limitazioni al transito su strade o piste di penetrazione montana o forestale

1. Nella zona B (area di riserva generale) l'Ente Parco, con apposita Determinazione direttoriale, provvede ad individuare le strade o le piste di penetrazione montana o forestale, in cui si applichi la disciplina di cui ai commi successivi.

2. Sulle strade o piste di cui al comma precedente l'accesso e il transito con mezzi motorizzati è consentito, previa personale autorizzazione, esclusivamente a coloro che hanno necessità di recarvisi per ragioni di lavoro ovvero per altre ragioni ritenute meritevoli di considerazione.

3. L'Ente Parco e il Comune interessato provvedono a disporre, all'imbocco delle strade o piste individuate ai sensi dei commi precedenti, oltre che l'opportuna segnaletica di avvertimento del divieto di accesso e transito per i non autorizzati, un apposito sistema di barriere mobili.

4. L'autorizzazione all'accesso con mezzi motorizzati è strettamente personale e revocabile in caso di violazione delle norme di comportamento. Essa comporta la disponibilità strettamente personale delle chiavi necessarie all'apertura delle barriere mobili.
L'apposito Servizio provvede a curare l'elenco delle persone autorizzate e a trasmetterlo al Servizio di Sorveglianza.

Art. 57
Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la violazione delle norme del presente titolo comporta la revoca dell'autorizzazione all'accesso con mezzo motorizzato.

2. Parimenti soggiace alla medesima sanzione revocatoria chi, essendo autorizzato, cede ad altri la propria chiave di apertura del sistema di barriera mobile ovvero viola qualunque regola di comportamento prevista dalla normativa del Parco.

Art. 58
Esclusioni

1. Le limitazioni di cui all'art. 53 precedente non concernono i mezzi dell'Ente Parco o del Comune, chi abbia necessità di accedere per ragioni di soccorso, di sevizio antincendio ovvero di pubblico ufficio o servizio connesso ad attività di polizia di sicurezza o giudiziaria. Gli organi di cui al precedente periodo vengono dotati delle chiavi necessarie all'apertura delle barriere mobili.

2. L'Ente Parco può, in deroga alle limitazione di cui al presente titolo, consentire l'accesso e il transito con mezzi motorizzati, in occasione di particolari manifestazioni.

TITOLO VIII
ATTIVITA' RICREATIVE

Art. 59
Campeggio e bivacco

1. Il campeggio stagionale, individuale o collettivo e il bivacco, in qualsiasi forma esercitati, sono consentiti, esclusivamente, nelle aree a ciò destinate, individuate nel Piano del Parco.

2. L'attività di campeggio, svolta all'esterno delle aree D) (Aree antropizzate e di promozione economica e sociale), è subordinata al rilascio di un provvedimento autorizzatorio dell'Ente Parco curato dal Servizio di Sorveglianza, secondo quanto previsto al successivo art. 60, che ne prescrive limiti e modalità; è subordinata, altresì, al pagamento di diritti ai sensi della legislazione vigente[2] secondo le tariffe individuate nel regolamento tariffario e corrispondenti ai servizi resi.

Art. 60
Attività di campeggio libera e gestita

1. Ove l'attività di campeggio non sia organizzata, l'autorizzazione ai campeggiatori può avere carattere collettivo ed essere rilasciata al rappresentante di ciascun gruppo o comitiva. In tal caso essa contiene l'elenco delle persone autorizzate.

2. Ove l'attività di campeggio sia organizzata, l'autorizzazione é rilasciata al gestore del campeggio, sia esso proprietario o concessionario. In tal caso il gestore autorizzato assume la responsabilità in ordine all'osservanza del presente regolamento e delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio.

Art. 61
Norme di comportamento

1. Fatte salve le ulteriori eventuali prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori, i campeggiatori devono attenersi alle seguenti norme di comportamento:

a) e' vietato accedere o sostare sui prati con qualunque mezzo motorizzato;
b) è fatto obbligo di posteggiare gli autoveicoli esclusivamente negli spazi predisposti;
c) è vietato arrecare qualunque disturbo alla quiete a mezzo di apparecchiature elettroniche, strumenti musicali, percussione, con schiamazzi o in qualsiasi altro modo;
d) è vietato manomettere alberi, arbusti o fiori ovvero accendere fuochi al di fuori degli spazi predisposti;
e) è vietato abbandonare rifiuti di ogni genere al di fuori degli appositi contenitori.

Art. 62
Ritiro dell'autorizzazione

[2] art. 14 della legge 12 luglio 1923, n°1511 e art. 16, lett. f), della legge 6 dicembre 1991, n° 394.

1. E' in facoltà dell'Ente Parco disporre la riduzione o la sospensione delle attività di campeggio per gravi e urgenti esigenze di salvaguardia ambientale o di protezione della fauna o della flora.
Negli stessi casi è consentito all'Ente Parco ritirare l'autorizzazione.

Art. 63
Deroghe

1. L'Ente Parco ha facoltà di consentire attività di campeggio o bivacco, in deroga alle presenti disposizioni per speciali esigenze di carattere scientifico ovvero per giustificate ragioni di lavoro dei naturali del luogo.

Art. 64
Decadenza sanzionatoria

1. Salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 30, co. 2, della legge 6 dic. 1991, n. 394, l'inosservanza delle presenti disposizioni o delle specifiche prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione ovvero nella convenzione di cui al precedente art. 57 comporta la decadenza dall'autorizzazione o dalla concessione al campeggio.

Art. 65
Foresterie

1. L'uso delle foresterie dell'Ente Parco è riservato alle seguenti categorie di ospiti:
   a) ospiti d'eccezione;
   b) componenti degli Organi dell'Ente che soggiornano nel Parco per motivi di mandato;
   c) personale dell'Ente Parco espressamente autorizzato in ragione del proprio servizio;
   d) ricercatori, studiosi o specialisti incaricati o autorizzati dall'Ente, per svolgere ricerche a carattere scientifico;
   e) studenti ammessi a svolgere stages formativi o ad utilizzare le strutture dell'Ente per l'elaborazione di tesi di laurea;
   f) collaboratori volontari provenienti da località esterne al Parco per coadiuvare i Servizi del Parco nelle attività di carattere straordinario, stagionale o, comunque temporaneo;
   g) gruppi di persone che soggiornano per stages o seminari sul Parco;
   h) scolaresche.

Art. 66
Autorizzazione

1. Ove l'utilizzo delle strutture non sia disposto dall'Ente Parco, esso deve essere domandato attraverso la compilazione di apposita modulistica presso gli uffici territorialmente competenti.

2. Gli ospiti di cui alle lett. d), e), g), h) ed i) nonché quelli di cui al comma 3 dell'articolo precedente sono tenuti, all'atto della consegna delle chiavi, al pagamento anticipato di una

somma, a titolo di contributo per le spese vive di gestione, determinata dal regolamento tariffario nonché al versamento di una cauzione pro capite parimenti stabilita nel medesimo regolamento.

3. Tutti gli ospiti hanno l'obbligo di osservare le regole di comportamento contenute nell'apposito regolamento sull'uso delle foresterie e dei rifugi.

4. L'inosservanza delle norme regolamentari sull'uso delle foresterie e dei rifugi comporta l'immediato allontanamento del responsabile e il trattenimento della somma versata a titolo di cauzione oltre che il risarcimento di eventuali danni.

Art. 67
Pic Nic

1. L'attività di pic nic, nelle zone C) e B) è consentita, esclusivamente, nelle aree attrezzate appositamente segnalate dall'Ente.

2. Le attività ricreative devono essere svolte nel rispetto dei luoghi e della quiete;
In particolare non è consentito:

a) accedere o sostare sui prati con qualunque mezzo motorizzato;
b) posteggiare gli autoveicoli al di fuori degli spazi predisposti;
c) arrecare qualunque disturbo alla quiete a mezzo di apparecchiature elettroniche, strumenti musicali, a percussione, con schiamazzi o in qualsiasi altro modo;
d) manomettere alberi, arbusti o fiori ovvero accendere fuochi al di fuori degli spazi predisposti;
e) abbandonare rifiuti di ogni genere al di fuori degli appositi contenitori.

3. Ove, nelle aree di cui al comma 1, l'attività ricreativa sia organizzata e gestita da operatori economici, essa è subordinata al rilascio di un'autorizzazione e al pagamento di diritti ai sensi della legislazione vigente[3] secondo le tariffe individuate nel regolamento tariffario e corrispondenti ai servizi resi. In tal caso il gestore autorizzato assume la responsabilità in ordine all'osservanza del presente regolamento e delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio.

Art. 68
Escursionismo

1. La pratica escursionistica è consentita esclusivamente attraverso la rete sentieristica individuata nel Piano del Parco.

2. Per ragioni di protezione della fauna, l'Ente Parco, con apposita Determinazione direttoriale, può, per particolari periodi dell'anno e per taluni sentieri, limitare l'afflusso giornaliero dei visitatori o consentirlo esclusivamente a gruppi accompagnati da personale autorizzato dall'Ente medesimo.

3. Parimenti con Determinazione direttoriale, l'Ente Parco può, per particolari periodi dell'anno e per taluni sentieri, subordinare l'accesso dei visitatori al pagamento di una somma determinata dal regolamento tariffario.

---

[3] art. 14 della legge 12 luglio 1923, n°1511 e art. 16, lett. f), della legge 6 dicembre 1991, n° 394.

4. Salvo il caso in cui essa sia condotta dal personale del Servizio Educazione dell'Ente Parco, l'attività di guida nel territorio del Parco è subordinata al rilascio, da parte dell'Ente, di un titolo ufficiale che si consegue a seguito di apposito corso di formazione. Fino al rilascio dei primi titoli ufficiali, l'attività di guida è consentita solo in base ad apposita convenzione da stipularsi con gli operatori interessati. I servizi di guida dell'Ente Parco sono utilizzabili previo pagamento di tariffe stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 69
Introduzione di cani

1. Nelle zone B) l'introduzione di cani è consentita esclusivamente al seguito del bestiame e dietro autorizzazione. Per le medesime zone, tuttavia, L'Ente Parco può, limitatamente ad alcuni periodi dell'anno, individuare, con apposita determinazione direttoriale, percorsi sui quali, a ragione della inesistenza di rischi significativi per la fauna del Parco, sia consentito ai visitatori, in deroga a quanto stabilito nel periodo precedente, portare cani al seguito.

2. L'introduzione di cani nelle zone A) non è consentita in alcun caso.

Art. 70
Attività sportive

1.Nel territorio del Parco le attività sportive di seguito indicate sono consentite entro i limiti appresso indicati.

2.L'arrampicata sportiva é consentita solo nelle aree appositamente individuate nel Piano del Parco. Essa è praticabile dal 15 aprile al 15 novembre, fatti salvi temporanei divieti disposti dall'Ente per ragioni di tutela ambientale.
Nel caso di gruppi organizzati e scuole che introducono più di 15 persone tale attività è soggetta comunque a specifica l'autorizzazione a tutela degli habitat.

3. Fino alla quota di m. 1.700 s/m, l'Alpinismo e lo sci alpinismo sono consentiti esclusivamente lungo la rete sentieristica, oltre la quota suddetta sono consentiti anche al di fuori dei sentieri. Tali attività sono in ogni caso vietate nelle zone di riserva integrale.

4. Lo Sci di Fondo è consentito esclusivamente nelle aree o sui circuiti individuati nel Piano del Parco.

5. La pratica Mountain – bike è consentita sulle carrareccie e sui sentieri appositamente segnalati. In ogni caso non è consentito percorrere prati e ghiaioni. I raduni dovranno essere appositamente autorizzati.

6. L'uso della Motoslitta e del Quad è consentito solo per ragioni di soccorso e alle forze di polizia. Esso può essere autorizzato per comprovate ragioni di lavoro.

7. Il lancio con Deltaplano o Parapendio è consentito solo dalle piazzole appositamente segnalate.

8. Nel territorio del Parco le manifestazioni automobilistiche o motociclistiche, con carattere di competizione non sono consentite; quelle con carattere di raduno sono soggette ad autorizzazione.

9. La pratica del canottaggio è consentita esclusivamente nelle acque dei laghi.
Nelle medesime non è consentito l'utilizzo di barche a motore.

10. L'attività speleologica deve essere appositamente autorizzata.

11. Con i provvedimenti autorizzatori di cui al presente articolo l'Ente Parco non fa alcuna valutazione in ordine alle condizioni di sicurezza con cui si svolgono le attività sportive.
Le autorizzazioni allo svolgimento di tali attività sono rilasciate, unicamente a fini di tutela degli habitat.

TITOLO IX
RICERCA SCIENTIFICA E DOCUMENTARISTICA

Art. 71
Ricerca scientifica

1. Le attività materiali inerenti la ricerca scientifica nel territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise possono essere effettuate solo a seguito di autorizzazione dell'Ente Parco.

2. Chiunque intenda svolgere attività di ricerca scientifica all'interno del Parco deve farne espressa domanda precisando:
a) L'oggetto e le finalità della ricerca;
b) l'ente per il quale la ricerca è svolta;
c) la sua durata;
d) le aree del Parco interessate all'indagine;
e) i prelievi di materiale vivente e non vivente necessari;
f) le apparecchiature e le metodologie che s'intendono impiegare;
g) le persone impiegate nel lavoro di ricerca;
h) se la ricerca darà luogo alla redazione di una tesi o di altro genere di pubblicazione.

3. La richiesta, corredata da un sintetico curriculum vitae del richiedente e dei suoi eventuali collaboratori, è vagliata dal Servizio Scientifico dell'Ente Parco.

4. In sede di autorizzazione sono precisate le modalità con cui debbono essere ceduti all'Ente Parco una parte dei campioni raccolti o copia delle migliori foto realizzate durante la ricerca che verranno utilizzate dall'Ente Parco, con menzione dell'autore, per soli fini interni didattici e documentativi.

Art. 72
Ritiro dell'autorizzazione

1. Il Direttore dell'Ente può, in qualunque momento, per sopraggiunte ragioni legate ad esigenze di conservazione, porre limitazioni alla ricerca scientifica in relazione ai punti d) ed e) del precedente articolo 68.

Art. 73
Materiale prodotto

1. Una copia del lavoro prodotto al termine della ricerca deve essere consegnata all'Ente Parco nel più breve tempo possibile. In caso di mancata pubblicazione del lavoro devono comunque essere forniti all'Ente Parco tutti i dati raccolti.

2. In caso di pubblicazione della ricerca svolta deve essere fatto sempre espresso riferimento alla collaborazione prestata dal Servizio Scientifico del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

3. All'Ente Parco é riservato il diritto di far stampare il numero di estratti che ritiene opportuno per i propri fini educativi, divulgativi e promozionali, con menzione dell'autore.

Art. 74
Assistenza

1. L'Ente Parco può assegnare a ricercatori, tesisti, o stagisti un proprio dipendente o collaboratore quale supporto organizzativo per la ricerca.

2. I ricercatori possono, su richiesta, essere autorizzati ad utilizzare le attrezzature del Parco esistenti sul posto (cartografia, biblioteca, documentazione scientifica, strumenti ottici, ecc.); possono essere autorizzati ad alloggiare nei locali dell'Ente Parco (rifugi, foresterie, ecc.) ove questi risultino disponibili, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle ricerche, dietro corresponsione di una somma , il cui ammontare è previsto nel regolamento tariffario.

3.I ricercatori sono responsabili dei beni mobili e immobili ad essi affidati e sono tenuti a restituirli nello stato cui essi si trovavano al momento della consegna.

Art. 75
Partecipazione alla ricerca

1. Ove all'Ente Parco venga proposta, da parte di istituti scientifici o di singoli ricercatori, la partecipazione alla realizzazione di attività di ricerca scientifica è necessario illustrarne i termini prospettando gli apporti reciproci all'attuazione del progetto. Nel caso in cui l'Ente Parco ritenga di aderire alla proposta, si fa luogo alla stipulazione di una convenzione che disciplini compiti e contributi reciproci allo svolgimento della ricerca.

Art. 76
Riprese di immagini

1. La ripresa di immagini di panorami, costumi, animali e simili del territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, destinate al cinema, a prodotti televisivi o multimediali ovvero a spot pubblicitari deve essere preventivamente autorizzata dall'Ente Parco.

2. L'autorizzazione è subordinata al pagamento di un diritto il cui ammontare è precisato nel regolamento tariffario.

3. Chi effettua la ripresa è tenuto, inoltre, a consegnare all'Ente Parco copia delle immagini documentate sul medesimo supporto sul quale sono state impresse.

4. Al fine di garantire l'osservanza della disposizione di cui al precedente comma, l'autorizzazione è subordinata alla prestazione di una somma a titolo di cauzione il cui ammontare è determinato nel regolamento tariffario.

TITOLO X
EMISSIONI SONORE E LUMINOSE

Art. 77
Emissioni sonore e luminose

1. Le emissioni sonore e luminose consentite nelle zone A (Aree di riserva integrale) e nelle zone B (Aree di riserva generale) e nelle zone C (Aree di protezione) sono esclusivamente quelle strettamente indispensabili alle attività, agl'interventi e agl'usi consentiti, per tali zone, dalle norme del Piano del Parco. E' vietato l'uso, all'aperto, di apparecchi radio, televisivi, stereofonici e simili. E' altresì vietato disturbare la quiete dei luoghi con urla immotivate e schiamazzi.
Sono fatte salve le emissioni sonore e luminose realizzate all'interno di edifici se derivanti da attività di carattere domestico e purché non arrechino disturbo alla quiete dei luoghi.

2. Nelle aree di campeggio non servite da energia elettrica è consentito esclusivamente l'uso di lampade a gas; non è consentito l'utilizzo di generatori elettrici a motore. Nelle aree di campeggio ove è disponibile l'energia elettrica sono consentite solo sorgenti di luce modesta e comunque in misura strettamente necessaria.

3. E' comunque vietato l'uso di proiettori luminosi salvo che per attività di ricerca scientifica, monitoraggio o per esigenze di soccorso o sorveglianza.

4. Su domanda degl'interessati, particolari sistemi di illuminazione possono essere autorizzati dall'Ente Parco per la protezione di stazzi o ricoveri per il bestiame.

5. Salvo che nelle zone D, sono vietati, in ogni caso, impianti per l'illuminazione di percorsi o piazzali.

Art. 78
Uso di fuochi

1. Fatta salva l'accensione di fuochi modesti, accesi nell'ambito di attività agricole o pastorali, nelle immediate pertinenze di abitazioni o ricoveri provvisori e comunque a distanza di almeno duecento metri da aree boscate o cespugliate, nel territorio del Parco è vietata l'accensione di fuochi all'aperto al di fuori degli spazi appositamente predisposti. L'abbruciamento delle stoppie è vietato in ogni caso.

2. Nelle zone A (Aree di riserva integrale) e nei boschi é vietato fumare. E' vietato, in ogni caso, l'abbandono di mozziconi anche se spenti.

Art. 79
Fuochi pirotecnici

1. Nelle zone D le manifestazioni pirotecniche sono consentite, da espressa autorizzazione, esclusivamente per festeggiamenti tradizionali e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità.

2. La domanda di autorizzazione deve indicare il tempo e il luogo della manifestazione che s'intende organizzare, la sua presumibile durata nonché le cautele e i mezzi antincendio predisposti.

3. Il provvedimento di autorizzazione prescrive le condizioni e la durata massima dello svolgimento della manifestazione curando che esse siano il più possibile silenziose. Esso può essere revocato quando, per particolari condizioni atmosferiche (siccità, forte vento, ecc.), la manifestazione pirotecnica possa costituire pericolo d'incendio.

Art. 80
Sorvolo

1. In tutto il territorio del Parco è vietato il sorvolo di velivoli da diporto non autorizzati.
Per interventi antincendio, di sorveglianza, soccorso ovvero per ragioni inerenti ad attività istituzionali è consentito liberamente l'impiego di elicotteri ed altri velivoli.

2. Previa autorizzazione dell'Ente Parco l'impiego di velivoli può essere consentito per la ripresa di immagini dall'alto, per il trasporto di materiali ovvero per la realizzazione di lavori pubblici o privati.

3. E' vietata la pratica dell'elisky e del trasporto di turisti in quota.

TITOLO XI
TUTELA DELLA FLORA SPONTANEA

Art. 81
Protezione della flora

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 12 luglio 1923 n° 1511 e dell'art. 11 comma 3 della legge 13 dicembre 1991 n° 394, nel territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise la flora spontanea viene protetta nel suo insieme ed in tutte le sue singole componenti, comprendenti non soltanto le piante superiori ma anche quelle inferiori: felci, muschi, licheni, alghe.

2. Per le specie appartenenti alla flora spontanea, è vietata:
   a) - la raccolta, rottura, estirpazione, sradicamento o danneggiamento dei fiori o di altre parti della pianta;
   b) - il danneggiamento, in qualsiasi modo provocato, del fusto, del caule, stelo, foglia, frutto o seme nonché di radice, rizoma, bulbo, tubero, stolone della pianta stessa;
   c) - la detenzione ingiustificata, sia allo stato fresco che secco, della pianta o di parti di essa.

Art. 82
Prodotti del bosco e del pascolo

1. Nelle zone B (aree di riserva generale) e C (area di protezione) la raccolta dei prodotti del bosco e del pascolo appresso indicati é consentita esclusivamente ai naturali del luogo titolari di diritti di uso civico, entro i seguenti limiti quantitativi giornalieri:
- Fragole (Fragaria vesca): 500 g.;
- Lamponi (Rubus idaeus): 100 g. ;
- More di rovo (Rubus ulmifolius): 1 Kg.;
- Asparago selvatico (Asparagus officinalis): 1 Kg. (steli lunghi meno di 20 cm.) ;
- Ginepro (Juniperus communis): 300 g. (bacche) ;
- Cicoria (Cichorium intybus):1 Kg.;
- Spinacio di montagna (Chenopodium bonus - henricus): 1 Kg.;

2. I prodotti raccolti dai familiari al seguito concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito.

3. Sono vietati metodi di raccolta a carattere industriale ed è comunque vietato il danneggiamento delle parti rimanenti delle piante.

4. Nella zona C (area di protezione) la raccolta delle piante medicinali può essere consentita con particolare autorizzazione che ne stabilisce condizioni e limiti.

Art. 83
Imboschimenti

1. Nelle zone A (Area di riserva integrale) gl'interventi d'imboschimento non sono consentiti. Nelle zone B e C (rispettivamente area di riserva generale e area di protezione) gl'interventi d'imboschimento possono essere consentiti con particolare autorizzazione che ne stabilisce condizioni e limiti. L'imboschimento di superfici di proprietà pubblica, attualmente a carattere pascolivo, non è consentito al di fuori delle aree individuate nella Carta degli indirizzi di gestione come zone B1. In queste aree i progetti di imboschimento dovranno conformarsi rigorosamente agli indirizzi contenuti nel Piano. E' vietata, in ogni caso, l'introduzione di specie estranee che possano alterare l'equilibrio naturale.

Art. 84
Raccolta dei funghi

1. Nella zona A (Area di riserva integrale) la raccolta dei funghi è vietata. Nelle altre zone la raccolta dei funghi è consentita, soltanto per le specie eduli, esclusivamente ai naturali del luogo titolari di usi civici, muniti di regolare tesserino se previsto dalle normative delle rispettive Regioni.

2. Il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di Kg 1, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico carpoforo di funghi a crescita cespitosa.
I funghi raccolti dai familiari al seguito concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito.

Art. 85
Modalità di raccolta

1. Sono vietati metodi di raccolta a carattere industriale. La raccolta dei funghi è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei; essa deve avvenire in modo che gli esemplari restino interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione sicura delle specie. E' vietato utilizzare per la raccolta rastrelli, uncini o qualsiasi altro attrezzo che possa danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.

2. E' obbligatorio, effettuata la raccolta, procedere immediatamente ad una sommaria pulizia dei funghi sul luogo stesso del prelevamento.

3. Il trasporto dei funghi deve avvenire in contenitori areati e comunque idonei a favorire la dispersione delle spore. E' comunque vietato l'uso di contenitori di plastica.

4. Per tutti i funghi è consentita la raccolta solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza.

TITOLO XII
TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA

Art. 86
Gestione della fauna

1. Nel territorio del Parco è vietata la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali. E' inoltre vietata la detenzione a qualsiasi titolo di animali vivi appartenenti a specie selvatiche protette o esotiche. L'allevamento di altre specie selvatiche è consentito previa autorizzazione dell'Ente Parco.

2. E' altresì vietata la detenzione non autorizzata di parti di animali appartenenti alla fauna del Parco (trofei, pelli, esemplari tassidermizzati, parti di scheletro).
La raccolta e la detenzione di palchi di cervidi può essere consentita con apposita autorizzazione.
Il Responsabile del Servizio, disposti i necessari accertamenti, avvalendosi del Servizio di Sorveglianza o del CTA/CFS, propone di autorizzare la detenzione ovvero di disporre la consegna all'Ente Parco delle parti di cui sopra.

3. Possono essere consentiti prelievi di fauna selvatica per finalità di ricerca scientifica, biosanitaria o per ragioni di riequilibrio ecologico ma sempre per iniziativa e sotto la diretta sorveglianza dell'Ente Parco.

Tutti gli interventi di cattura devono essere attuati dal personale dell'Ente Parco o da persone espressamente autorizzate dall'Ente medesimo.

4. Possono essere consentite azioni di contenimento, all'interno di apposite aree faunistiche, di esemplari di fauna selvatica per comprovate esigenze di tutela della pubblica incolumità o di tutela sanitaria. Le catture sono effettuate esclusivamente dal personale dell'Ente o da persone all'uopo autorizzate dall'Ente stesso.

5. Eventuali abbattimenti selettivi di esemplari di fauna selvatica sono consentiti esclusivamente per iniziativa dell'Ente Parco, qualora ciò sia reso indispensabile da problemi di ordine sanitario o per ricomporre squilibri ecologici. Gli abbattimenti sono attuati dal personale dell'Ente o da persone espressamente autorizzate dall'Ente medesimo e sotto la sua diretta vigilanza.

6. E' assolutamente vietata l'introduzione di specie o sottospecie selvatiche estranee alla fauna del Parco. Per comprovate esigenze di tutela della fauna e per compensare eventuali squilibri biologici può essere consentita l'introduzione di animali appartenenti a specie o sottospecie autoctone del Parco comunque per iniziative e sotto la diretta responsabilità operativa dell'Ente Parco.

7. Nelle Aree Contigue o Zone di Protezione Esterne, possono essere consentiti ripopolamenti a fini venatori esclusivamente con specie o sottospecie appartenenti alla fauna appenninica. L'Ente Parco, può consentire, su domanda delle Province, la cattura di esemplari di fauna da utilizzare per la riproduzione a fini venatori. In tal caso le catture avvengono sotto la direzione e sorveglianza del personale dell'Ente Parco.

TITOLOXIII
ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DEL PARCO

Art. 87
Esercizio della pesca nelle acque lacuali

1. L'esercizio della pesca nelle acque lacuali del Parco è consentita, previa autorizzazione dell'Ente Parco, esclusivamente nei laghi di Barrea, dal ponte nuovo di Civitella Alfedena, nel Comune di Civitella Alfedena, alla diga sul fiume Sangro, in Comune di Barrea, e nel lago di Grottacampanaro, in Comune di Picinisco e Settefrati, secondo le modalità appresso precisate.

Art. 88
Autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere rilasciata a chi sia già in possesso di valida licenza per la pesca nelle acque dolci rilasciata dalle competenti autorità. Essa è strettamente personale, deve riportare le complete generalità del titolare e il periodo di efficacia.
L'autorizzazione è rilasciata previo pagamento dei diritti stabiliti nel regolamento tariffario.

2. La Direzione dell'Ente Parco può, in qualunque momento, per sopraggiunte ragioni legate ad esigenze di conservazione, limitare o ritirare le autorizzazioni rilasciate.

Art. 89
Tempi di pesca

1. La pesca nelle acque lacuali del Parco è consentita dall'ultima domenica di febbraio alla prima domenica di ottobre di ogni anno.

2. E' assolutamente vietata la pesca delle seguenti specie:
- Barbo;
- Cavedano;
- Trota fario limitatamente al lago di Barrea.

3. Per tutte le altre specie, dovendo rispettare i periodi riproduttivi, é fatto divieto di pesca secondo le seguenti modalità:
- per tinca, scardola, carpa e carassio la pesca sarà vietata dal 1° giugno al 30 giugno;
- per l'alborella appenninica sarà vietata la pesca tra il 15 aprile ed il 15 giugno;
- per il persico reale sarà vietata la pesca tra il 15 aprile e il 31 maggio.

Art. 90
Mezzi di pesca

1. La pesca può essere esercitata con non più di una canna lenza, con o senza mulinello, per ciascuna autorizzazione.
2. Non è consentito l'uso di reti, tremagli e attrezzature similari. E' vietata la pesca con le mani, la pesca subacquea e la pesca in acque ghiacciate. E' vietata la pesca con sostanze tossiche, anestetiche, esplosive. Sono vietati, inoltre, l'uso e la detenzione di larve di mosca carnaria (bigattino).

3. E' vietata qualsiasi forma di pasturazione, l'uso di uova di salmone o di sangue solido o liquido e l'utilizzo di pesci e gamberi.
E' consentito esclusivamente l'uso di esche naturali (tranne quelle indicate sopra) e artificiali, del cucchiaino, della mosca e del verme.

Art. 91
Materiale ittico pescabile

1. Il quantitativo massimo pescabile è di 8 capi per giorno fatta eccezione per il persico reale per il quale non vengono imposti limiti di pesca.

Art. 92
Esercizio della pesca nelle acque fluviali

1. L'esercizio della pesca sportiva nelle acque fluviali del Parco è consentito, previa autorizzazione, esclusivamente lungo il fiume Sangro e lungo il fiume Giovenco fatta eccezione per le zone destinate a riposo biologico di cui al successivo art. 96.
L'esercizio della pesca è vietato in tutti i corsi d'acqua non menzionati e nei tratti dei fiumi Sangro e Giovenco ricadenti nelle zone di Riserva Integrale.

Il Parco può limitare o vietare la pesca per specie ittiche, per periodi e per località determinati per motivate esigenze naturalistiche e al fine di evitare danni alla fauna acquatica e al suo ambiente vitale.

2. L'esercizio della pesca nelle acque fluviali è consentito ai soli naturali del luogo titolari di diritti di uso civico.

Art. 93
Autorizzazioni

1. L'esercizio della pesca è consentito se in possesso di regolare e valida licenza per la pesca nelle acque dolci, rilasciata dalle autorità competenti, e di regolare permesso rilasciato dall'Ente Parco. Entrambi i documenti debbono essere esibiti a richiesta delle guardie del Parco, del personale del CTA o di altro personale di vigilanza incaricato di far rispettare le presenti disposizioni.

2. Il permesso di pesca rilasciato dall'Ente Parco è strettamente personale.

Art. 94
Tempi di pesca

1. La pesca nelle acque fluviali del Parco è consentita dal 15 aprile al 30 settembre di ogni anno per tre giorni a settimana a scelta del pescatore con l'esclusione del martedi e venerdi.

2. Le giornate di pesca devono essere annotate, a cura del pescatore, all'inizio della pesca, su apposito tesserino rilasciato unitamente all'autorizzazione.

Art. 95
Metodi di pesca

1. L'esercizio della pesca è consentito soltanto per mezzo di esche naturali e artificiali, del cucchiaino, della mosca e del verme con esclusione delle uova di salmone e del bigattino.
E' vietata la pesca con le mani, la pesca in acque ghiacciate, con sostanze tossiche, anestetiche, esplosive. E' vietata qualsiasi forma di pasturazione, l'uso di uova di salmone o di sangue solido o liquido e l'utilizzo di pesci e gamberi. La pesca può essere esercitata con non più due canne-lenza, con o senza mulinello, per ciascun permesso purché siano sempre custodite dal titolare e limitatamente a n. 2 capi al giorno di taglia non inferiore ai 24 centimetri.

Art. 96
Zone di riposo biologico

1. Con apposito Determinazione direttoriale saranno istituite di anno in anno le zone di riposo biologico all'interno delle quali e per tutta la durata del provvedimento sarà vietato l'esercizio della pesca.

Art. 97
Immissioni

1. Le immissioni nelle acque del Parco sono consentite esclusivamente se preventivamente autorizzate dall'Ente Parco ed utilizzando le specie indicate dal Comitato Scientifico dell'Ente.
Il materiale di immissione dovrà rispondere alle caratteristiche di qualità previste dalle vigenti leggi e dovrà essere di specie autoctone, provenienti da popolazioni locali o certificate. Le località ed i quantitativi massimi concessi per l'immissione saranno indicati nel provvedimento autorizzatorio.
Le immissioni potranno interessare esclusivamente i corpi idrici aperti alla pesca.

Art. 98
Pesca di selezione

1. Per ragioni di riequilibrio ecologico e sulla base di apposite convenzioni con le associazioni di pescatori possono essere organizzate battute di pesca alle specie ittiche invasive per iniziativa e sotto la diretta sorveglianza dell'Ente Parco.

Art. 99
Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste, la violazione delle norme del presente articolo comporta la revoca dell'autorizzazione .

Art. 100
Rapporti con le associazioni
dei pescatori

1. L'Ente Parco, per tutto quanto riguarda la pesca sportiva nelle acque fluviali, interloquisce con le associazioni di pescatori che operano nel territorio anche a mezzo di apposite convenzioni.

TITOLO XIV
INTRODUZIONE DI ARMI DA PARTE DI PRIVATI NEL TERRITORIO DEL PARCO

Art. 101
Introduzione di armi - Generalità

1. Fermo restando quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti in ordine alle armi, agli oggetti alle stesse assimilati, agli esplosivi ed ai mezzi di cattura e fermo restando il possesso, ove prescritto dalle medesime leggi e regolamenti vigenti, di licenze, nulla osta, permessi od analoghi atti diversamente denominati, l'introduzione nel territorio del Parco, il trasporto e l'esportazione attraverso lo stesso, delle armi, degli oggetti alle stesse assimilati, degli esplosivi e dei mezzi di cattura è consentito da parte di privati, alle condizioni stabilite dal presente Regolamento.

Art. 102
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento per:
"introduzione" s'intende l'immissione ovvero la detenzione di armi ed oggetti alle stesse assimilati nel territorio del parco;
"trasporto" s'intende il transito ovvero l'attraversamento del territorio del parco con armi ed oggetti alle stesse assimilati;
"armi" s'intendono - con eccezione delle armi giocattolo quelle di ogni specie, tipologia e classificazione (es. armi da guerra, tipo guerra, comuni da sparo, per uso di caccia, per uso sportivo, per uso tiro a segno ecc.) che tali sono considerate ai sensi della legge penale e delle altre leggi e regolamenti vigenti[4];
"oggetti assimilati alle armi" s'intendono quelli per i quali tale assimilazione sia prevista ai sensi delle leggi penali e delle altre leggi e regolamenti vigenti[5]. S'intendono altresì per *"oggetti assimilati alle armi"*, le armi ad avancarica, le armi a modesta capacità offensiva (incluse le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe che corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica anche inferiore a 7,5 joule le quali, in relazione alle rispettive caratteristiche, presentino attitudine a recare offesa alla fauna del Parco[6]), gli archi, le balestre ed apparecchi simili utilizzabili per il lancio di oggetti idonei all'offesa della fauna del parco.
"esplosivi" s'intendono i prodotti esplosivi e/o esplodenti riconosciuti come tali ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti ed in genere tutti i prodotti esplosivi e/o esplodenti, comunque composti, sia che possano essere impiegati in macchine o congegni, o in qualsiasi altro modo disposti o adopera ti[7]. S'intendono, altresì, per "esplosivi" i fuochi d'artificio e/o gli artifici pirotecnici, le bombe carta, i petardi, i razzi, i tracchi, i mortaretti e simili apparecchi[8];
"mezzi di cattura" s'intendono i mezzi indicati nella lettera a) dell'allegato F al d.P.R. n.357 dei 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, i richiami vivi ed, in genere, i mezzi indicati sotto la lettera u) dell'art.21 della legge n.157 dei 1992 e successive modificazioni ed integrazioni[9].

Art. 103
Soggetti cui non si applica il divieto in quanto non considerabili "privati"

[4] Cfr. art. 585 comma 2 e art. 704 del c.p.; art. 30 del T.u.l.p.s. e art.45 del relativo Reg.to, Per la classificazione delle armi, cfr. L. n. 110 del 1975, artt. l e 2; per le armi uso sportivo cfr. L. n.85 del 1986; per le armi trasportate dai componenti delle Società di Tiro a segno, cfr. art.76 del Reg. al T.u.l.p.s.
[5] Cfr. art.585, ultimo comma c.p.;
[6] Cfr. art. 2 comma 3 della legge n.110 del 1975; cfr., altresì, Cass.Pen. I^, 21.4.1999, n.8771 che ha stauito il seguente principio: In tema di armi, l'uso della congiunzione "nonché" distingue chiaramente, nella elencazione contenuta nel comma 3 dell'art. 2 /. 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni, le armi denominate da bersaglio da sala e quelle a emissione di gas, indicate nella prima parte, dalle armi ad aria compressa e dagli strumenti lanciarazzi indicati nella seconda, ai quali solo può letteralmente essere riferita la possibilità di esclusione dal novero delle armi in, relazione alla idoneità offensiva prevista nella parte finale. L'equiparazione alle armi comuni da sparo è dunque assoluta per le armi "da bersaglio da sala ".

[7] I prodotti esplosivi sono classificati nelle seguenti categorie dall'art. 82 del Reg. al T.u.l.p.s.: 1) polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti; 2) dinamiti e prodotti affini negli effetti esplodenti; 3) detonanti e prodotti affini negli effetti esplodenti; 4) artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti; 5) munizioni di sicurezza e giocattoli pirici.
[8] Cfr. Cass. Pen. I^, 22.4.1986, 14.3.1984 e 21.10.1982: "I petardi, i mortaretti, le bombecarta, i tracchi e í fuochi d'artificio in genere, per la loro composizione costituiscono materie esplodenti o esplosivi, data l'equivalenza assoluta delle due predette espressioni rilevabile da tutta la normativa precedente la l. 2 ottobre 1967 n. 895, e sono perciò assoggettati alla disciplina per il controllo delle armi". Vedi anche art. 703 dei c.p.
[9] L'art.21 lett. u) vieta di "usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;

1. Ai fini del presente Regolamento non sono considerati privati e dunque non soggiacciono al divieto di introduzione di armi di cui al comma 3, lett. f), e di cui al comma 4, primo periodo, dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394:
a) gli appartenenti ai Corpi Armati dello Stato nonché alle Forze di Polizia sia ad ordinamento civile che ad ordinamento militare che portano in via permanente le armi di cui sono dotati ai termini delle leggi e rispettivi regolamenti vigenti;

b) gli addetti al servizio di polizia municipale cui è conferita, ai sensi delle leggi vigenti, la qualità di agente di pubblica sicurezza ed autorizzati, a portare, anche fuori dal servizio, le armi di cui possono essere dotati secondo i rispettivi regolamenti[10], con le modalità, nei casi nonché negli ambiti territoriali indicati dal comma 5 dell'art. 5 della legge n. 65 dei 1986;

c) gli appartenenti agli organismi di informazione e di sicurezza di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, che portano senza licenza le armi portatili di qualsiasi tipo di cui sono muniti secondo le disposizioni interne dei Servizio di appartenenza[11].

2. Tutti gli altri soggetti e/o persone diversi da quelli indicati nel precedente comma 1, si considerano "privati" ai sensi della lettera f) dei comma 3 dell'art. 11 della Legge quadro. Per i medesimi trovano applicazione le deroghe di cui ai successivi articoli.

Art. 104
Deroga per alcune categorie di soggetti privati

1. All'interno del territorio del Parco, l'introduzione di armi, in deroga al divieto di cui all'art.11 della legge 394/91, è consentito:
a) senza ulteriori adempimenti, ai soggetti cui le leggi vigenti accordano, ai soli fini della difesa personale, la facoltà di portare, senza la licenza di cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18.6.1931, n. 773, le armi indicate nel predetto articolo 42[12] ;

b) senza ulteriori adempimenti, agli agenti di polizia dei Paesi appartenenti all'Unione europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera con agenti delle Forze di polizia dello Stato Italiano cui, in forza delle leggi e

[10] L'art. 5 comma 5 della L. n. 65 dei 1986 dispone: "Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso dei consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso.
[11] Art. 8, L. 21 febbraio 1990, n. 36;

[12] Trattasi, ai sensi dell'art. 73 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.), - oltre che dei Carabinieri, Agenti della P.S., Guardie di finanza, Guardie Forestali, Agenti di custodia, delle seguenti autorità: II Capo della polizia, i Prefetti, i vice-prefetti, gli ispettori provinciali amministrativi, gli ufficiali di pubblica sicurezza, i Pretori e i magistrati addetti al pubblico Ministero o all'ufficio di istruzione. A tali autorità si aggiungono: magistrati dell'ordine giudiziario, anche se temporaneamente collocati fuori del ruolo organico, il personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 7 della legge n. 36 dei 1990; i magistrati amministrativi di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186, nonché i magistrati della Corte dei conti ai sensi dell'art. 21, della legge 21 luglio 2000, n. 205.

regolamenti vigenti, sia stata autorizzata dalle competenti Autorità di P.S. l'introduzione di armi nel territorio dello Stato[13];

c) senza ulteriori adempimenti, al personale diplomatico di Stati esteri cui, in forza di convenzioni e/o usi internazionali, è concesso il permesso del porto d'armi, è consentito il porto delle armi medesime all'interno del territorio del Parco[14].

d) previa comunicazione al Servizio di Sorveglianza del Parco e al CTA del CFS, ai soggetti autorizzati, ai fini della difesa personale ed in forza della licenza cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18.6.1931, n. 773,[15];

e) previa comunicazione al Servizio di Sorveglianza del Parco e al CTA del CFS, alle guardie particolari giurate e al personale civile dipendente dallo Stato, addetto permanentemente a servizi particolari, il quale, per specifica disposizione regolamentare debba andare armato[16];
f) previa comunicazione al Servizio di Sorveglianza del Parco e al CTA del CFS, a fabbricanti, commercianti e riparatori, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 18 aprile 1975, n.

[13] Cfr., art.9 commi 2 bis e 2 ter della legge n.36 dei 1990: 2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata altresì agli agenti di polizia dei Paesi appartenenti all'Unione europea e degli altri Paesi con i quali sano sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera per lo svolgimento di servizi congiunti con agenti delle Forze di polizia dello Stato. 2-ter. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 2-bis possono utilizzare le armi esclusivamente per legittima difesa

[14] art. 79 del Reg.al T.U.L.P.S.

[15] Cfr. d.m. 24.3.1994, n. 371, art.1: 1. La licenza per il porto di armi prevista dall'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, può essere concessa in esenzione dal pagamento della tassa di concessione governativa alle persone appartenenti ad una delle categorie sottoindicate che risultino esposte a grave rischio per l'incolumità personale a causa dell'attività di servizio prestata, sempre che sussistano gli altri requisiti e presupposti richiesti dalla legge:
a) personale dipendente dall'Amministrazione della giustizia addetto agli uffici dei pubblico ministero, alle cancellerie civili e penali ed alle segreterie di sicurezza; conducenti di automezzi speciali; personale dipendente dell'Amministrazione della giustizia e dell'amministrazione penitenziaria delegato alla riscossione di somme;
b) medici, professionisti esperti in psicologia, in servizio sociale, in pedagogia, in psichiatria e criminologia clinica, personale insegnante, educatori e assistenti sociali, che svolgono a qualsiasi titolo la loro attività nell'ambito degli istituti penitenziari; d) personale appartenente agli organismi previsti dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801; e) personale dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza o uffici dipendenti dalle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza; f) personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, non appartenente alle Forze di polizia, che presta servizio o esplica compiti scientifici e tecnici presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, ovvero appartenente ai nuclei operativi di cui all'art. 75 del decreto dei Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; g) personale dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste avente compiti di direzione o comando dei Corpo forestale dello Stato o di sue unità organizzative, non appartenente al Corpo stesso; h) responsabili dei servizi di certificazione C.I.T.E.S. per il controllo sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche in via di estinzione e sui loro prodotti, non appartenenti al Corpo forestale dello Stato; i) personale delle Forze armate, compreso quello dei Corpo delle capitanerie di porto, addetto a servizi che comportano esposizione a rischio, giusta attestazione dei sottocapo di stato maggiore della difesa o di forza armata, del capo ufficio del segretario generale della difesa, del comandante della regione militare, del dipartimento militare marittimo o della regione aerea competente per territorio; l) personale civile dell'Amministrazione della difesa con profilo professionale di "addetto ai servizi di vigilanza" o di "capo addetto ai servizi di vigilanza e custodia" inquadrato, rispettivamente, nella quarta e quinta qualifica funzionale, con l'incarico di guardia giurata o di agente di pubblica sicurezza"; m) appartenenti ai corpi o servizi di polizia municipale ai quali è assegnata l'arma in via continuativa a norma dell'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145.

[16] Art. 74, R.D. 6 maggio 1940, n. 625 (Reg. per l'esecuzione del R.D. 18 giugno 1931, n.773 – T.U delle leggi di PS); per es. : portavalori.

110, nel rispetto dei requisiti, delle condizioni e delle autorizzazioni previste nella legislazione vigente[17];

g) ai componenti delle società di tiro a segno e a coloro che praticano l'attività venatoria l'introduzione nel territorio del Parco, il trasporto e l'esportazione attraverso lo stesso, delle armi, degli oggetti alle stesse assimilati, degli esplosivi e dei mezzi di cattura è consentito secondo le condizioni previste agli articoli seguenti.

h) ai dottori in veterinaria esercenti la relativa professione i quali possono detenere e portare nel territorio del Parco gli strumenti che, quand'anche catalogati e/o classificati come armi, sono, ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti, consentiti per eseguire gli interventi loro richiesti.

2. I soggetti di cui al precedente comma, lett. d) ed e), sono obbligati alla comunicazione ivi prescritta anche allorché siano residenti o domiciliati nel territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, ovvero in esso svolgano abitualmente la propria attività lavorativa.

Art. 105
Trasporto di armi per uso sportivo

1. In deroga al divieto di cui all'art. 11, co. 3, lett. f), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, su domanda degli interessati, l'Ente Parco autorizza i componenti delle società di tiro a segno riconosciute, domiciliati in uno dei Comuni del Parco, a trasportare l'arma da tiro, attraverso l'area protetta e sempre che non vi siano percorsi alternativi, esclusivamente per i giorni stabiliti per le esercitazioni sociali, per recarsi nei campi di tiro o da quelli far ritorno nei Comuni di residenza o domicilio.

2. Il Servizio di Sorveglianza dell'Ente Parco e il CTA del CFS, verificano l'esistenza delle condizioni previste per il trasporto di armi per uso sportivo, accertano, anche ricorrendo alla collaborazione di altre amministrazioni, l'esistenza di eventuali motivi ostativi.

3. All'esito dell'istruttoria il Responsabile del Servizio ne trasmette le risultanze entro 15 giorni al Direttore del Parco proponendo il rilascio o il diniego dell'autorizzazione. Il Direttore entro i successivi 5 giorni, provvede nel merito comunicandone la determinazione all'interessato, al Servizio di Sorveglianza e al CTA/CFS.

4. Al trasporto delle armi per uso sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al successivo articolo 109.

Art. 106
Procedimento

1. Gl'interessati debbono rivolgere apposita domanda alla Direzione dell'Ente Parco producendo copia della licenza del Questore rilasciata ai sensi dell'art. 3 della Legge 25 marzo 1986, n. 85 (Norme in materia di armi per uso sportivo); specificare i luoghi per il raggiungimento dei quali chiedono di essere autorizzati al trasporto delle armi sportive nonché i calendari stabiliti per le esercitazioni e le gare, le autovetture che intendono utilizzare, la strada che intendono percorrere.

[17] Si vedano l'art. 18 della legge 18 aprile 1975, n. 110, gli artt. 28 e 34 del R.D. 18 giugno 1931, n.773 (T.U. delle leggi di P.S.), l'art. 50 del R.D. 6 maggio 1940, n. 625 (Regolamento per l'esecuzione del R.D. 18 giugno 1931, n.773) ed il D.M 2 settembre 1977;

I richiedenti devono altresì precisare se e quando abbiano riportato condanne penali per uno dei reati di cui all'art. 30, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ovvero di cui all'art. 30 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, se hanno in corso procedimenti penali per gli stessi reati, se sono stati sanzionati per la violazione delle disposizioni emanate dall'Ente Parco o se hanno in corso un procedimento per l'applicazione di tali sanzioni.

Art. 107
Trasporto di armi da caccia

1. Su domanda degli interessati, l'Ente Parco autorizza gli esercenti l'attività venatoria, domiciliati in uno dei Comuni del Parco, ad attraversare l'area protetta, sempre che non vi siano percorsi alternativi, con armi da caccia o altri strumenti utilizzabili a scopo venatorio, per recarsi nei luoghi di caccia posti all'esterno del Parco o da quelli far ritorno nei Comuni di domicilio.

Art. 108
Procedimento

1. Gl'interessati debbono rivolgere apposita domanda alla Direzione dell'Ente Parco specificando le aree per il raggiungimento delle quali chiedono di essere autorizzati al trasporto di armi da caccia consentite nonché le giornate di caccia consentite secondo il calendario venatorio della regione in cui intendono recarsi, le autovetture che intendono utilizzare, la strada che intendono percorrere, le armi e i cani che intendono trasportare.
I richiedenti devono altresì precisare se e quando abbiano riportato condanne penali per uno dei reati di cui all'art. 30, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ovvero di cui all'art. 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, se hanno in corso procedimenti penali per gli stessi reati, se sono stati sanzionati per la violazione delle disposizioni emanate dall'Ente Parco o se hanno in corso un procedimento per l'applicazione di tali sanzioni.

2. Il Servizio di Sorveglianza dell'Ente Parco e il CTA del CFS, verificano l'esistenza delle condizioni previste per il porto di armi per uso di caccia, per l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione, Ambito di caccia e zona di destinazione, accertano, anche ricorrendo alla collaborazione di altre amministrazioni, l'esistenza di eventuali motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione al trasporto di armi nel territorio del Parco.

3. All'esito dell'istruttoria il Responsabile del Servizio ne trasmette le risultanze entro 15 giorni al Direttore del Parco proponendo il rilascio o il diniego dell'autorizzazione. Il Direttore entro i successivi 5 giorni, provvede nel merito comunicandone la determinazione all'interessato, al Servizio di Sorveglianza e al CTA/CFS.

Art. 109
Autorizzazione in deroga

1. L'autorizzazione di cui al comma precedente è personale e limitata all'annata venatoria per la quale è concessa. Essa é rilasciata per il trasporto, con l'automezzo o gli automezzi indicati nella domanda, di non più di due fucili tra quelli dichiarati nella domanda, smontato e in custodia, di eventuali cani debitamente iscritti all'anagrafe canina. Essa è altresì limitata al trasporto sulla strada indicata all'atto della richiesta nonché alle giornate di caccia consentite nella regione di destinazione. L'autorizzazione consente anche il trasporto dai luoghi di caccia

ai Comuni di residenza della selvaggina abbattuta secondo le modalità indicate nell'autorizzazione stessa.

2. L'autorizzazione non è concessa, ovvero è revocata, a chi abbia riportato sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per uno dei reati di cui all'art. 30, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ovvero di cui all'art. 30 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157.
In particolare il diniego o la revoca dell'autorizzazione hanno carattere definitivo per i fatti previsti dalle lett. c) e d) dell'art. 30 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e per i fatti di cui all'art. 11, comma 3, lett. a) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, limitatamente alle fattispecie della cattura, uccisione e danneggiamento di animali, hanno durata massima di anni 3 negli altri casi.
L'Ente Parco, qualora risultino contestazioni effettuate a norma degli articoli di cui al primo periodo del presente comma, per le quali l'oblazione non sia ammessa ovvero non sia stata effettuata nei 30 giorni successivi all'accertamento, dispone la sospensione dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione non è parimenti concessa, ovvero è revocata, per il periodo di anni due a chi risulti essere stato destinatario di contestazioni effettuate per la violazione delle disposizioni emanate dall'Ente Parco per le quali sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, non sia stata proposta opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione ovvero sia stato definito il relativo giudizio.
Negli stessi casi, nelle more della definizione del procedimento amministrativo (ove cioè non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, sia stata proposta opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione ovvero non sia stato definito il relativo giudizio), l'Ente Parco può disporre la sospensione dell'autorizzazione.

4. L'autorizzazione è revocata in caso di dichiarazioni non veritiere.

Art. 110
Elenco delle persone autorizzate

1. Il Responsabile del Servizio e il CTA del CFS verificano, periodicamente, presso le Amministrazioni competenti, la permanenza delle condizioni favorevoli al mantenimento dell'autorizzazione al trasporto di armi, propongono al Direttore eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca, in caso di motivi ostativi sopravvenuti, aggiornano periodicamente l'elenco delle persone autorizzate al trasporto di armi all'interno del Parco e lo trasmettono al personale del Servizio di Sorveglianza del Parco nonché al C.T.A del Corpo Forestale dello Stato.

Art. 111
Trasporto di balestre

1. Nel territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, è vietato il trasporto, a qualunque titolo, di balestre o archi da caccia.

Art. 112
Detenzione e commercio dì armi, oggetti alle stesse assimilati, munizioni ed esplosivi.

1. Ove non ostino i divieti e la disciplina di cui alle leggi e ai regolamenti vigenti, la detenzione di armi, oggetti alle stesse assimilati, munizioni ed esplosivi, è consentita, nel territorio del Parco, nei locali ricadenti all'interno delle Zone D del Piano del Parco come perimetrate d'intesa con i comuni interessati.
Fino alla sottoscrizione delle intese di cui al periodo precedente, le Zone D considerate ai fini del presente articolo sono quelle attualmente previste nella zonazione del Parco.
Nei locali esterni alle Zone suddette la detenzione è consentita solo previa autorizzazione dell'Ente Parco da richiedere entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento.

2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica anche per il deposito, nel territorio del Parco, di armi, oggetti alle stesse assimilati, munizioni ed esplosivi.

3. Ove non ostino i divieti e la disciplina di cui alle leggi e regolamenti vigenti e ferma restando la sussistenza della licenza rilasciata dalle competenti Autorità, il commercio, all'interno del territorio del Parco, di armi, oggetti alle stesse assimilati, munizioni ed esplosivi é consentito solo se i locali in cui si svolge la relativa attività ricadono all'interno delle zone D come specificate al primo comma del presente articolo.

Art. 113
Disposizioni speciali per alcuni prodotti esplosivi o esplodenti

1. Il lancio di razzi (ad eccezione dell'ipotesi prevista dal successivo comma 2), l'accensione di fuochi di artificio e di artifici pirotecnici (ad eccezione degli artifici aventi esclusivo effetto illuminante e/o fumoso e privi di cariche di lancio), l'esplosione di bombe carta, di petardi, mortaretti e simili apparecchi, anche ove effettuato con la predisposizione delle cautele che non compromettano l'incolumità delle persone, in ogni caso non è consentito all'esterno delle Zone D come specificate al comma 1 del precedente articolo.
2. E' consentita nel territorio del Parco la detenzione od il porto di strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni da utilizzare, alle condizioni e secondo le caratteristiche tecniche e strumentali previste dalle leggi e regolamenti vigenti, quali strumenti luminosi per il salvataggio e/o soccorso alpino od in attività di protezione civile.

Art. 114
Disposizione transitoria per i residenti nel territorio del Parco

1. I residenti e/o domiciliati nel territorio del Parco che, all'esterno delle zone D come specificate al primo comma del precedente articolo 112, detengono presso l'abitazione ove risiedono o hanno il domicilio le armi e gli oggetti alle stesse assimilati nonchè gli esplosivi summenzionati, da data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento, sono tenuti, entro il termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di pubblicazione del presente Regolamento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a comunicare all'Ente Parco le armi, gli oggetti alle stesse assimilati nonchè gli esplosivi detenuti.

TITOLO XV
INDENNIZZO DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA

Art. 115
Indennizzo

1. L'Ente Parco indennizza i danni alle colture agricole, al bestiame domestico ovvero alle opere pertinenti alle coltivazioni e all'allevamento, causati**,** nel territorio del Parco, da Orso, lince, lupo, volpe, mustelidi, cervi, cinghiali e caprioli.

2. L'Ente Parco indennizza, inoltre, i danni causati da lupo, orso e lince che avvengano nel territorio dell'Area Contigua o Zona di Protezione Esterna del Parco.

3. L'Ente Parco, sulla base di apposita intesa con la Regione interessata, può indennizzare, nella misura massima del 50%, i danni causati dal cervo in Area Contigua o Zona di Protezione Esterna del Parco.

4. L'indennizzo di cui ai precedenti commi 1 e 2 è domandato, accertato e liquidato secondo le modalità indicate agli articoli seguenti.

Art. 116
Segnalazione del danno e richiesta di sopralluogo

1. Il danneggiato, al più tardi entro 48 ore dalla scoperta, segnala il danno al Servizio di Sorveglianza dell'Ente Parco e richiede, anche telefonicamente, il necessario sopralluogo. Il Servizio di Sorveglianza concorda col danneggiato la data e l'ora del sopralluogo; smista le richieste ai Servizi competenti e tiene aggiornato un registro delle segnalazioni ricevute.

Art. 117
Domanda per l'indennizzo dei danni

1. Le domande di indennizzo per i danni prodotti dalla fauna selvatica devono essere presentate all'Ente Parco, eventualmente presso l'ufficio territoriale, da parte del danneggiato, entro 10 giorni dall'avvenuta segnalazione.

2. Nella domanda, presentata in carta libera o su apposita modulistica dell'Ente Parco, il richiedente, oltre alle proprie generalità, deve indicare:
a) nel caso di danno alle colture:
- tutte le informazioni relative all'ubicazione del luogo;
- il titolo di possesso del terreno ove si è verificato il danno e la superficie complessiva del fondo;
- disponibilità a produrre la documentazione utile per l'accertamento del danno (mappe catastali, titoli di proprietà, ecc.);

b) nel caso di danno alle apicolture:
- tutte le informazioni relative all'ubicazione del luogo,
- l'eventuale attualità della produzione e la data dell'ultima smielatura;
- numero di melari e di altre strutture utili all'allevamento (portasciami) danneggiati;
- la presenza o assenza di Api;
- tipo di miele prodotto;
- la predisposizione di cautele o protezioni adottate eventualmente anche a seguito di contribuzioni erogate dall'Ente Parco;

c) nel caso di danno alle opere:
- tutte le informazioni relative all'ubicazione del luogo (indicazione del comune e della località, allegazione di mappe catastali con indicazione delle particelle interessate);
- il titolo di possesso del terreno ove si è verificato il danno;
- sommarie notizie sul danno: ubicazione, tipologia, causa presunta del danno;
- epoca in cui si intende avviare le operazioni di ripristino;

d) nel caso di danni al bestiame domestico:
- tutte le indicazioni relative all'ubicazione del luogo;
- il numero dei capi deceduti, feriti e/o dispersi, distinti per specie, razza (iscrizione o no a Libri Genealogici), sesso, stato biologico (gravidanza, lattazione) e attitudine produttiva (animali da latte, da carne, da uova, da riproduzione, da soma ecc.);
- il codice di azienda da indicare anche in caso di aziende per autoconsumo;
- disponibilità a produrre, su richiesta, tutta la documentazione utile per l'accertamento del danno (certificazioni sanitarie e genealogiche);
- la predisposizione di cautele o protezioni adottate eventualmente anche a seguito di contribuzioni erogate dall'Ente Parco;
- indicazione dei contrassegni identificativi individuali (marche o altri sistemi) ove prescritti e ove rinvenibili)

3. Il richiedente deve in ogni caso dichiarare che, all'atto della presentazione della domanda di indennizzo, non ha avanzato uguale richiesta ad altro Ente o da questo abbia ricevuto alcun indennizzo per il medesimo danno.

4. Nei casi in cui è necessario un accertamento immediato, la documentazione di cui al precedente comma può essere presentata dall'interessato al momento del sopralluogo.
La mancata presentazione dei dati o della documentazione richiesta, la presentazione della domanda in tempi che non consentano una adeguata valutazione del danno ovvero la richiesta presentata successivamente alle operazioni di ripristino non danno diritto al riconoscimento dell'indennizzo.

Art. 118
Accertamento del danno

1. Il Responsabile del procedimento, avvalendosi del personale che riceve la segnalazione, ovvero di quello del Servizio tecnico in caso di danni ad opere o giardini, dispone il sopralluogo necessario all'accertamento del danno nel tempo utile indicato nella domanda e comunque non oltre i successivi 15 giorni, eventualmente prorogati, per i danni alle colture agrarie, in relazione al ciclo colturale.

2. Il personale incaricato dell'accertamento, al momento del sopralluogo, deve verificare la sussistenza o meno del danno in base alle proprie conoscenze tecniche ed ispirandosi a criteri di massima oggettività; in particolare deve accertare e verbalizzare su apposita modulistica dell'Ente, oltre alle generalità del richiedente, le seguenti circostanze:

a) Nel caso di accertamento di danni a coltura:
- tutte le informazioni relative all'ubicazione del luogo;
- il titolo di possesso del terreno ove si è verificato il danno;
- la superficie complessiva del fondo;
- la descrizione del danno (tipo di danno, superficie sulla quale si è riscontrato il danno, qualità, numero delle piante danneggiate, possibilità di recupero spontaneo da parte

della coltura, possibilità di ripristino della coltura, percentuale media di danno riscontrata sulle piante danneggiate, causa presunta del danno);
- la descrizione generale dello stato colturale (tipo di coltura, fase vegetativa, cure colturali eseguite o predisposte, eventuali altri danni subiti per causa diverse da quelle da selvatici);
- la data o periodo in cui intende provvedere al ripristino o alla raccolta;
- la predisposizione di cautele o protezioni adottate eventualmente a seguito di contribuzioni da parte dell'Ente Parco;
- eventuali altri elementi utili per il procedimento estimativo.

b) Nel caso di accertamento per danni ad apicolture:
- tutte le informazioni relative all'ubicazione del luogo;
- il codice di azienda da indicare anche in caso di aziende per autoconsumo;
- descrizione del danno con indicazioni precise sul numero e tipo di apiari distrutti, numero di melari distrutti, quantità di altre strutture utili all'allevamento (portasciami) distrutti, possibilità di recupero, da parte dell'apicoltore, del materiale danneggiato;
- la presenza e la funzionalità di cautele o protezioni adottate eventualmente anche a seguito di contribuzioni erogate dall'Ente Parco;
- il rispetto della normativa sanitaria;
- l'identificazione della specie selvatica responsabile del danno;
- ogni altro elemento utile per il procedimento estimativo;
- parere conclusivo sull'ammissibilità all'indennizzo.

c) Nel caso di accertamento per danni ad opere:
- tutte le informazioni relative all'ubicazione del luogo (indicazione del comune e della località, allegazione di mappe catastali con indicazione delle particelle interessate);
- il titolo di possesso del terreno ove si è verificato il danno;
- descrizione delle opere oggetto del danno (tipo, condizioni, stato di manutenzione, contesto nel quale si inserisce l'opera, utilità dell'opera);
- descrizione del danno (causa presunta, tipo di danno);
- eventuali altri elementi utili per la stima.

a) Nel caso di accertamento per danni al patrimonio zootecnico;
- tutte le informazioni relative all'ubicazione del luogo (indicazione del comune, della località e delle coordinate geografiche);
- il numero dei capi deceduti, feriti e/o dispersi, distinti per specie, razza (iscrizione o no a Libri Genealogici), sesso, stato biologico (gravidanza, lattazione) e attitudine produttiva (latte, carne, riproduzione, lavoro, ecc.) e per contrassegno indentificativo ove prescritto e ove rinvenibile;
- il codice di azienda da indicare anche in caso di aziende per autoconsumo;
- la presenza e la funzionalità di cautele o protezioni adottate eventualmente anche a seguito di contribuzioni erogate dall'Ente Parco;
- i resti rinvenuti e le circostanze indizianti ove non sia stato possibile rinvenire i resti;
- l'esistenza delle necessarie autorizzazioni al pascolo;
- il rispetto della normativa sanitaria;
- l'identificazione della specie selvatica responsabile del danno;
- ogni altro elemento utile per il procedimento estimativo;
- parere conclusivo sull'ammissibilità all'indennizzo.

7. Il danneggiato che inoltra la richiesta di indennizzo, deve rendersi reperibile facilitando le operazioni di sopralluogo e di perizia, specie per quanto attiene l'individuazione della ubicazione della coltura o dell'opera danneggiata.
L'accertamento deve avvenire in presenza del richiedente e in contraddittorio col medesimo.
Eventuali rilievi o eccezioni devono essere riportate nel verbale di accertamento.
Il verbale di accertamento viene redatto anche in caso di insussistenza del danno o di parere negativo all'indennizzo.
Il verbale deve essere chiuso con la firma degli accertatori e la controfirma del richiedente. Esso è redatto in duplice copia, una della quale é rilasciata al richiedente al termine del sopraluogo.

Art. 119
Danni ammessi a indennizzo

1. Sono ammessi a indennizzo i danni irreversibili arrecati:
- alle colture agricole;
- alle colture arboree da frutto;
- alle colture orticole, frutticole, di bassa corte;
- ai giardini pubblici e privati;
- alle colture arboree da legno;
- al bestiame domestico al pascolo in regola con la normativa sanitaria ed autorizzato al pascolo nel luogo del danno;
- al bestiame domestico nei ricoveri, e nei terreni pertinenti, in regola con la normativa urbanistico-edilizia;
- agli animali da cortile nei ricoveri o nei terreni pertinenti, in regola con la normativa urbanistico-edilizia;
- nel caso di danni al patrimonio zootecnico sono ammesse a indennizzo anche le spese veterinarie, opportunamente documentate sostenute dall'allevatore, in caso di lesioni da predatore che non hanno determinato il decesso dell'animale;
- alle opere approntate su terreni coltivati o a protezione di animali purché in regola con la normativa urbanistico-edilizia.

2. Non sono ammessi a indennizzo i danni alle colture o al bestiame per i quali non siano state adottate le protezioni preventive cofinanziate dall'Ente Parco. Non sono altresì ammessi i danni relativi a:
- colture in stato di abbandono da almeno un anno;
- terreni utilizzati solo a pascolo;
- terreni utilizzati solo a bosco;

3. Per quanto concerne il danno alle colture, la soglia minima, o franchigia, al di sotto della quale il danno viene considerato naturale e compreso nel normale rischio, è del 5%.

Art. 120
Valutazione del danno

1. La quantificazione dell'indennizzo è determinata secondo le stime di cui all'allegato al presente Regolamento (All. 1) aggiornabile con Deliberazione del Consiglio Direttivo. L'indennizzo dei danni è commisurato, secondo criteri equitativi, al danno emergente e, nei casi previsti dall'allegato suddetto, al mancato percepimento dei frutti.

2. L'allegato di cui al comma precedente contiene le stime relative ai prodotti agricolo-forestali e quelle relative al patrimonio zootecnico formulate in base ai prezzi medi delle Camere di Commercio delle Province di L'Aquila, Frosinone, Isernia tenuto conto del mercato locale. La stima del danno alle opere si effettua, caso per caso, in base al costo di ricostruzione decurtato del valore di recupero dei materiali residui.

3. Per quanto concerne i danni alle colture, alla quantificazione del nocumento devono essere detratte le quote percentuali di danno attribuibili ad altre cause (grandine, gelo, vento, fitopatie, insetti nocivi, malattie, carenze di cure colturali) nonché la franchigia di cui al comma 3 dell'articolo precedente.

4. La determinazione economica del danno viene effettuata mensilmente dal Servizio incaricato dell'accertamento il quale, entro 10 giorni dalla fine di ogni mese, in base al regolamento estimatorio allegato, procede alla valutazione economica redigendo una relazione di servizio contenente le relative quantificazioni economiche dei danni accertati in quel mese.

Art. 121
Liquidazione degli indennizzi

1. Il Responsabile del Servizio, sulla base del verbale di accertamento e della relazione di quantificazione economica del danno, propone al Direttore dell'Ente Parco il provvedimento di liquidazione dell'indennizzo.
La corresponsione dell'indennizzo all'interessato deve avvenire nei successivi sessanta giorni.

2. Per i danni alle opere, il Responsabile del procedimento, ove riceva il benestare del Direttore dell'Ente Parco, comunica all'interessato, a mezzo di Raccomandata AR, il danno ammesso a indennizzo e il termine per il ripristino delle opere. L'interessato, eseguiti i lavori, comunica, a sua volta, al Responsabile del procedimento l'avvenuta conclusione dei lavori e inoltra, contestualmente, la documentazione attestante le spese sostenute.
Il Responsabile del procedimento, verificata l'esecuzione delle opere tramite il personale del Servizio tecnico, propone al Direttore dell'Ente Parco il provvedimento di liquidazione dell'indennizzo.
La corresponsione dell'indennizzo all'interessato deve avvenire nei successivi trenta giorni.

3. Il verbale di accertamento dell'avvenuto ripristino deve contenere:
- atto di riscontro delle fatture;
- atto di constatazione dell'avvenuto ripristino delle opere eseguendo, per i lavori a misura, le necessarie verifiche e computi.
Esso deve, inoltre, essere accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio a firma del titolare dell'azienda o di chi ne è il legale rappresentante.

4. Se entro i termini stabiliti nella comunicazione di ammissione a contributo, di cui al comma 2 del presente articolo, non sono stati avviati i lavori, il beneficiario decade dal diritto all'indennizzo.

Art. 122
Evoluzione del danno nel tempo

1. Ove, il danno arrecato al bestiame dalla fauna del Parco evolva fino alla morte dell'animale, l'interessato, qualora sia già stato instaurato il procedimento per l'indennizzo, deve comunicare, entro 2 giorni al Responsabile del procedimento l'evento sopravvenuto.
Il Responsabile del procedimento dispone, eventualmente, un ulteriore sopralluogo di accertamento.
La comunicazione dell'evento ulteriore fa decorrere ex novo i termini di cui all'art. 15 comma 4 della Legge 394/91.

2. Ove la morte dell'animale sopraggiunga, a seguito dei danni precedentemente riportati, in tempo successivo alla corresponsione dell'indennizzo per il danno precedente, l'interessato deve avviare un nuovo procedimento di indennizzo a termine del quale, qualora sia riconosciuto il nesso di causalità, la quantificazione dell'indennizzo deve essere decurtata della somma già corrisposta.

Art. 123
Danni a giardini

1. Per l'indennizzo di danni causati dalla fauna selvatica ai giardini, ferme restando le disposizioni di cui sopra in ordine alla domanda, l'accertamento del danno è svolto dal Servizio Tecnico in contraddittorio con l'interessato.

Art. 124
Monitoraggio

1. Ogni anno, entro il 31 gennaio, la Direzione dell'Ente Parco, avvalendosi del Servizio di Sorveglianza, presenta al Consiglio Direttivo una relazione contenente il rendiconto degli interventi effettuati nell'anno precedente

Art. 125
Indennizzo in natura

1. L'Ente Parco ha facoltà di indennizzare i danni al patrimonio zootecnico reintegrando l'allevatore di un animale di specie, razza, età, sesso, status biologico (animali gravidi, in lattazione) e destinazione economica (animali da latte, da carne, da uova, da riproduzione, da soma ecc.) simile a quello danneggiato o perduto.

TITOLO XVI
NORME FINALI

Art. 126
Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 30, co. 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, salva l'applicazione delle sanzioni penali ove ne ricorrano le ipotesi, la violazione delle disposizioni contenute nel

presente Regolamento, nella parte normativa del Piano dell'Ente Parco nonché nei provvedimenti emanati dall'Ente Parco in base al Regolamento, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 1.032,00 secondo le previsioni indicate nell'apposito regolamento delle delle sanzioni.

2. Tale sanzione è irrogata secondo i principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e, in particolare, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 11 della legge medesima.

3. Ai sensi del combinato disposto dall'art. 29, co. 1 e 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dall'art. 27, co. 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il Direttore dell'Ente Parco, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal Piano, dal Regolamento, da provvedimenti emanati in base al Regolamento, ovvero in difformità dal Nulla Osta, previa l'immediata sospensione dell'attività medesima, ordina, compatibilmente col fatto commesso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore.

SOMMARIO

TITOLO I - NULLA OSTA
Art. 1 - Domanda di Nulla Osta
Art. 2 – Documentazione minima
Art. 3 --Documentazione relativa a tipologia di interventi o opere di grande impegno territoriale
Art. 4 - Procedimento
Art. 5 - Progetti preliminari
Art. 6 – Comitato Tecnico Urbanistico
Art. 7 – Composizione e durata del Comitato
Art. 8 –Funzionamento del Comitato
Art. 9 - Provvedimento di Nulla Osta
Art. 10 – Provvedimento sul Nulla Osta in sede di Conferenza di Servizi
Art. 11 – Certificato di destinazione secondo le previsioni di Piano

TITOLO II – TIPOLOGIE DI OPERE E MANUFATTI
Art. 12 - Ambito
Art. 13 - Coperture, cornicioni e comignoli
Art. 14 - Murature esterne
Art. 15 - Aperture e infissi
Art. 16 – Aggetti negli edifici preesisitenti
Art. 17 – Aggetti negli edifici nuovi
Art. 18 - Porticati
Art. 19 - Scale esterne
Art. 20 - Muri di contenimento e recinzione
Art. 21 - Cancelli , ringhiere, sovrapporte, griglie e simili
Art. 22 - Pavimentazioni
Art. 23 - Alberature e zone verdi
Art. 24 - Opere stradali
Art. 25 - Arredo
Art. 26 - Strutture prefabbricate
Art. 27 - Stalle
Art. 28 - Criteri suppletivi

TITOLO III - ATTIVITA' COMMERCIALI
Art. 29 - Strutture pubblicitarie
Art. 30 - Attività commerciale ambulante

TITOLO IV - UTILIZZAZIONE DEI BOSCHI

Art. 31- Usi civici
Art. 32 - Definizione di bosco
Art. 33 – Taglio di piante o di boschi
Art. 34 – Periodi Consentiti
Art. 35 - Procedimenti di autorizzazione al taglio e di determinazione e liquidazione dell'indennizzo in caso di diniego
Art. 36 - Acquisizioni per contratto

TITOLO V - UTILIZZAZIONE DEI PASCOLI
Art. 37 - Definizione di pascolo
Art. 38 - Utilizzazione del pascolo
Art. 39- Procedimento di utilizzazione del pascolo
Art. 40 - Utilizzazione del pascolo attraverso la fida pascolo
Art. 41 - Utilizzazione del pascolo attraverso l'asta pubblica
Art. 42 - Provvedimento di autorizzazione al pascolo
Art. 43 - Norme di comportamento
Art. 44 - Controlli
Art. 45 - Utilizzazione dei pascoli nella disponibilità diretta dell'Ente Parco
Art. 46 - Ritiro dell'autorizzazione
Art. 47 - Controlli e sanzioni inibitorie
Art. 48 - Pratiche agronomiche
Art. 49 - Abbeveratoi per animali
Art. 50 – Ricoveri

TITOLO VI - USI, COSTUMI, CONSUETUDINI, ATTIVITA' TRADIZIONALI
Art. 51 - Feste popolari e tradizionali in zona B
Art. 52 - Pellegrinaggi
Art. 53 - Potatura del frascame
Art. 54 - Legna secca

TITOLO VII - TRAFFICO MOTORIZZATO
Art. 55- Divieto di transito e sosta nei boschi e sui pascoli
Art. 56- Limitazioni al transito su strade o piste di penetrazione montana o forestale
Art. 57 - Sanzioni
Art. 58 - Esclusioni

TITOLO VIII - ATTIVITA' RICREATIVE
Art. 59 - Campeggio e bivacco
Art. 60 - Attività di campeggio libera e gestita
Art. 61 - Norme di comportamento
Art. 62 - Ritiro dell'autorizzazione
Art. 63 - Deroghe
Art. 64 - Decadenza sanzionatoria
Art. 65 - Foresterie
Art. 66 - Autorizzazione
Art. 67 - Pic Nic
Art. 68 - Escursionismo
Art. 69 - Introduzione di cani
Art. 70 - Attività sportive

TITOLO IX - RICERCA SCIENTIFICA E DOCUMENTARISTICA
Art. 71 - Ricerca scientifica
Art. 72 - Ritiro dell'autorizzazione
Art. 73 - Materiale prodotto
Art. 74 - Assistenza
Art. 75 - Partecipazione alla ricerca

Art. 76 - Riprese di immagini

TITOLO X - EMISSIONI SONORE E LUMINOSE
Art. 77 - Emissioni sonore e luminose
Art. 78 - Uso di fuochi
Art. 79 - Fuochi pirotecnici
Art. 80 - Sorvolo

TITOLO XI - TUTELA DELLA FLORA SPONTANEA
Art. 81 - Protezione della flora
Art. 82 - Prodotti del bosco e del pascolo
Art. 83 - Imboschimenti
Art. 84 - Raccolta dei funghi
Art. 85 - Modalità di raccolta

TITOLO XII - TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA
Art. 86 – Gestione della fauna

TITOLO XIII - ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DEL PARCO
Art. 87 - Esercizio della pesca nelle acque lacuali
Art. 88 - Autorizzazione
Art. 89 - Tempi di pesca
Art. 90 - Mezzi di pesca
Art. 91 - Materiale ittico pescabile
Art. 92 - Esercizio della pesca nelle acque fluviali
Art. 93 - Autorizzazioni
Art. 94 - Tempi di pesca
Art. 95 - Metodi di pesca
Art. 96 - Zone di riposo biologico
Art. 97 - Immissioni
Art. 98 - Pesca di selezione
Art. 99 - Sanzioni
Art. 100 - Rapporti con le associazioni dei pescatori

TITOLO XIV - INTRODUZIONE DI ARMI DA PARTE DI PRIVATI NEL TERRITORIO DEL PARCO
Art. 101 - Introduzione di armi - Generalità
Art. 102 - Definizioni
Art. 103 – Soggetti in cui non riapplica il divieto in quanto non considerati privati
Art. 104 – Deroga per alcune categorie di soggetti privati
Art. 105 - Trasporto di armi per uso sportivo
Art. 106 - Procedimento
Art. 107 - Trasporto di armi da caccia
Art. 108 - Procedimento
Art. 109 - Autorizzazione in deroga
Art. 110 - Elenco delle persone autorizzate
Art. 111 – Trasporto di balestre
Art. 112 – Detenzione commercio di armi, oggetti alle stesse assimiliati, munizioni ed esplosivi
Art. 113 – Disposizioni speciali per alcuni prodotti esplosivi o esplodendi e per alcuni strumenti non inclusi, ai sensi delle leggi e dei Regolamenti vigenti, tra quelli da punta o da taglio atti a recare offesa alla persona
Art. 114 – Disposizione transitoria per i residenti nel territorio del Parco

TITOLO XV - INDENNIZZO DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA
Art. 115- Indennizzo

Art. 116 - Segnalazione del danno e richiesta di sopralluogo
Art. 117 - Domanda per l'indennizzo dei danni
Art. 118 - Accertamento del danno
Art. 119 - Danni ammessi a indennizzo
Art. 120 - Valutazione del danno
Art. 121 - Liquidazione degli indennizzi
Art. 122 - Evoluzione del danno nel tempo
Art. 123 - Danni a giardini
Art. 124 - Monitoraggio
Art. 125 - Indennizzo in natura

TITOLO XVI - NORME FINALI
Art. 126 – Sanzioni

ALLEGATO 1

PARAMETRI DI STIMA

TIT. I
PATRIMONIO ZOOTECNICO
E APICOLTURA

Art. 1
Specie: BOVINA

Per la specie bovina l'indennizzo dei danni è determinato secondo la seguente tabella.
L'indennizzo per mancato guadagno è determinato:

- aumentando del 10% il valore medio delle varie categorie delle razze da latte, per la mancata produzione lattea subita in seguito al danno;
- aumentando del 20 % il valore medio, per il caso di femmine in gravidanza di ogni categoria e razza;

Per i bovini iscritti a libri genealogici regolarmente certificati, identificati dal personale verbalizzante, viene riconosciuto un aumento del 10 % del valore medio.

Codice categoria	Categoria		non iscritti (valore medio C.C. L'Aquila, Frosinone Isernia)	Mancato guadagno	Totale euro
Razze da latte:					
BOL01	- maschi alla nascita (fino ad 3 mesi)		280,00	---	**280,00**
BOL02	- maschi da 3 a 6 mesi		300,00	---	**300,00**
BOL03	- maschi da 6 a 12 mesi		450,00	---	**450,00**
BOL04	- maschi da 12 a 24 mesi		700,00	---	**700,00**
BOL05	- tori da riproduzione		1500,00	---	**1500,00**
Razze da latte:					
BOL06	- femmine alla nascita (fino ad 3 mesi)		280,00	28,00	**308,00**
BOL07	- femmine da 3 a 6 mesi		300,00	30,00	**330,00**
BOL08	- femmine da 6 a 12 mesi		450,00	45,00	**495,00**
BOL09	- femmine da 12 a 24 mesi		650,00	65,00	**715,00**

BOL10	- vacche adulte in lattazione		1032,00	103,20	**1135,20**
BOL11	- vacche in gravidanza		1032,00	206,40	**1238,40**
Razze da carne:					
BOC01	- maschi alla nascita (fino ad 3 mesi)		220,00	---	**220,00**
BOC02	- maschi da 3 a 6 mesi		420,00	---	**420,00**
BOC03	- maschi da 6 a 12 mesi		620,00	---	**620,00**
BOC04	- maschi da 12 a 24 mesi		1000,00	---	**1000,00**
BOC05	- tori da riproduzione		1500,00		**1500,00**
Razze da carne:					
BOC06	- femmine alla nascita (fino ad 3 mesi)		280,00	---	**280,00**
BOC07	- femmine da 3 a 6 mesi		300,00	---	**300,00**
BOC08	- femmine da 6 a 12 mesi		450,00	---	**450,00**
BOC09	- femmine da 12 a 24 mesi		650,00	---	**650,00**
BOC10	- vacche adulte in lattazione		1032,00	103,20	**1135,20**
BOC11	- vacche adulte in gravidanza		1032,00	206,40	**1238,40**

Art. 2
Specie: OVINA

Per la specie ovina, l'indennizzo dei danni è determinato secondo la seguente tabella.
L'indennizzo per mancato guadagno è determinato:
- aumentando del 10% il valore medio delle varie categorie delle razze da latte, per la mancata produzione lattea subita a seguito del danno;
- aumentando del 20 % il valore medio per il caso di femmine in gravidanza di ogni categoria e razza;

Per gli ovini iscritti a libri genealogici, regolarmente certificati, identificati dal personale verbalizzante, viene riconosciuto un aumento del 10 % del valore medio.

Codice categoria	Categoria	Iscritti L.G.	non iscritti (valore medio C.C. L'Aquila, Frosinone Isernia)	Mancato guadagno	Totale euro
Razze da latte e da carne:					
OLC02	- dalla nascita (fino a 2 mesi)		80,00	---	**80,00**
OLC03	- maschi da 2 a 8 mesi		115,00	---	**115,00**
OLC04	- maschi giovani (da 8 a 15 mesi)		160,00	---	**160,00**
OLC05	- agnelle (da 2 a 8 mesi)		115,00	11,50	**126,50**
OLC05	- agnelle (da 8 a 15 mesi)		125,00	12,50	**137,50**
OLC07	- pecore adulte gravide		130,00	26,00	**156,00**
OLC08	- pecore adulte in lattazione		130,00	13,00	**143,00**
OLC09	- arieti da riproduzione		241,00	---	**241,00**
OLC10	- ovini oltre i 6 anni		100,00	---	**100,00**

Art. 3
Specie: CAPRINA

Per la specie caprina, l'indennizzo dei danni è determinato secondo la seguente tabella.
L'indennizzo per mancato guadagno è determinato:
- aumentando del 10% il valore medio delle varie categorie delle razze da latte, per la mancata produzione lattea subita a seguito del danno;

- aumentando del 20 % il valore medio per le femmine in gravidanza di ogni categoria e razze;

Per i caprini iscritti a libri genealogici regolarmente certificati, identificati dal personale verbalizzante, viene riconosciuto un aumento del 10 % del valore medio.

Codice categoria	Categoria	Iscritti L.G.	non iscritti (valore medio C.C. L'Aquila, Frosinone Isernia)	Mancato guadagno	Totale euro
Razze da latte e da carne:					
CLC01	- dalla nascita (fino a 2 mesi)		90,00	---	**90,00**
CLC02	- maschi da 2 a 8 mesi		120,00	---	**120,00**
CLC03	- maschi giovani (da 8 a 15 mesi)		165,00	---	**165,00**
CLC04	- caprette (da 2 a 8 mesi)		120,00	12,00	**132,00**
CLC05	- caprette (da 8 a 15 mesi)		165,00	16,50	**181,50**
CLC06	- capre adulte gravide		130,00	26,00	**156,00**
CLC07	- capre adulte in lattazione		130,00	13,00	**143,00**
CLC08	- becchi da riproduzione		150,00	---	**150,00**
CLC09	- capre oltre i 6 anni		100,00	---	**100,00**

Art. 4
Specie: EQUINA

Per la specie equina, l'indennizzo dei danni è determinato secondo la seguente tabella.
L'indennizzo per mancato guadagno è determinato:

- aumentando del 15 % il valore medio delle varie categorie delle razze da lavoro e da maneggio per il mancato lavoro subito a seguito del danno;
- per le femmine in gravidanza di razze da lavoro, da maneggio e da carne, viene attribuito un aumento del 20 % sul valore medio per la gravidanza interrotta, più il 15 % per il mancato lavoro;

Per gli equini iscritti a libri genealogici regolarmente certificati, identificati dal personale verbalizzante, l'indennizzo viene calcolato in base ai prezzi medi stabiliti dalle varie Associazioni degli allevatori di quella determinata razza.

Codice categoria	Categoria	Iscritti L.G.	non iscritti (valore medio C.C. L'Aquila, Frosinone Isernia)	Mancato guadagno	Totale euro
Razze da lavoro e da maneggio:					
ELM01	- equini dalla nascita fino ad 3 mesi)		250,00	37,50	**287,50**
ELM02	- equini da 3 a 6 mesi		310,00	46,50	**356,50**
ELM03	- equini da 6 a 12 mesi		510,00	76,50	**586,50**
ELM04	- equini da 12 a 24 mesi		700,00	105,00	**805,00**
ELM05	- cavalle adulte in gravidanza		1200,00	420,00	**1620,00**
ELM06	- cavalle adulte		1200,00	180,00	**1380,00**
ELM07	- castroni (oltre 24 mesi)		1200,00	180,00	**1380,00**
ELM08	- stalloni da riproduzione		2000,00	300,00	**2300,00**
Razze da carne :					
EQC01	- equini dalla nascita fino ad 3 mesi)		250,00	---	**250,00**
EQC02	- equini da 3 a 6 mesi		310,00	---	**310,00**
EQC03	- equini da 6 a 12 mesi		510,00	---	**510,00**
EQC04	- equini da 12 a 24 mesi		700,00	---	**700,00**

EQC05	- cavalle adulte in gravidanza		1200,00	240,00	**1440,00**
EQC06	- cavalle adulte		1200,00	---	**1200,00**
EQC07	- castroni (oltre 24 mesi)		1200,00	---	**1200,00**
EQC08	- stalloni da riproduzione		2000,00	---	**2000,00**

Art. 5
Specie: ASINI

Per la specie Asini, l'indennizzo dei danni è determinato secondo la seguente tabella.
L'indennizzo per mancato guadagno è determinato:
- aumentando del 15 % il valore medio delle varie categorie delle razze da lavoro e da maneggio per il mancato lavoro subito a seguito del danno;
- aumentando il valore medio del 20 % per la gravidanza interrotta e del il 15 % per il mancato lavoro, per le femmine in gravidanza di razze da lavoro e da maneggio;

Per gli asini iscritti a libri genealogici regolarmente certificati, identificati dal personale verbalizzante, l'indennizzo viene calcolato in base ai prezzi medi stabiliti dalle varie Associazioni degli allevatori di quella determinata razza.

Codice categoria	Categoria	Iscritti L.G.	non iscritti (valore medio C.C. L'Aquila, Frosinone Isernia)	Mancato guadagno	Totale euro
Razze da lavoro e da maneggio:					
ALM01	- asini dalla nascita fino ad 3 mesi)		250,00	37,50	**287,50**
ALM02	- asini da 3 a 6 mesi		310,00	46,50	**356,50**
ALM03	- asini da 6 a 12 mesi		400,00	60,00	**460,00**
ALM04	- asini da 12 a 24 mesi		450,00	67,50	**517,50**
ALM05	- asine adulte in gravidanza		600,00	210,00	**810,00**
ALM06	- asine adulte		600,00	120,00	**720,00**
ALM07	- asini castroni (oltre 24 mesi)		600,00	120,00	**720,00**
ALM08	- stalloni da riproduzione		600,00	120,00	**720,00**

Art. 6
Specie: MULI

Per la specie Muli, l'indennizzo dei danni è determinato secondo la seguente tabella.
L'indennizzo per mancato guadagno è determinato:
- aumentando del 15 % il valore medio delle varie categorie delle razze da lavoro e da maneggio per il mancato lavoro subito a seguito del danno;

Per i muli iscritti a libri genealogici regolarmente certificati, identificati dal personale verbalizzante, l'indennizzo viene calcolato in base ai prezzi medi stabiliti dalle varie Associazioni degli allevatori di quella determinata razza.

Codice categoria	Categoria	Iscritti L.G.	non iscritti (valore medio C.C. L'Aquila, Frosinone Isernia)	Mancato guadagno	Totale euro
Razze da lavoro:					
MLM01	- muli dalla nascita fino a 3 mesi		400,00	60,00	**460,00**
MLM02	- muli da 3 a 6 mesi		800,00	120,00	**920,00**
MLM03	- muli da 6 a 12 mesi		1000,00	150,00	**1150,00**

MLM04	- muli da 12 a 24 mesi		1550,00	232,50	**1782,50**
MLM05	- muli oltre 24 mesi		1700,00	255,00	**1955,00**

Art. 7
Specie: EQUINA/pony

Per la specie Equina/pony, l'indennizzo dei danni è determinato secondo la seguente tabella.
L'indennizzo per mancato guadagno è determinato:
- aumentando del 15 % il valore medio delle varie categorie delle razze da lavoro e da maneggio per il mancato lavoro subito a seguito del danno;
- aumentando il valore medio del 20 % per la gravidanza interrotta e del 15 % per il mancato lavor,o per le femmine in gravidanza di razze da lavoro e da maneggio;
Per i Pony iscritti a libri genealogici regolarmente certificati, identificati dal personale verbalizzante, l'indennizzo viene calcolato in base ai prezzi medi stabiliti dalle varie Associazioni degli allevatori di quella determinata razza.

Codice categoria	Categoria	Iscritti L.G.	non iscritti (valore medio C.C. L'Aquila, Frosinone Isernia)	Mancato guadagno	Totale euro
Razze da lavoro e da maneggio:					
YLM01	- pony dalla nascita fino ad 3 mesi		200,00	30,00	**230,00**
YLM02	- pony da 3 a 6 mesi		260,00	39,00	**299,00**
YLM03	- pony da 6 a 12 mesi		350,00	52,50	**402,50**
YLM04	- pony da 12 a 24 mesi		400,00	60,00	**460,00**
YLM05	- pony adulte in gravidanza		550,00	192,50	**742,50**
YLM06	- pony adulte		550,00	82,50	**632,50**
YLM07	- pony castroni (oltre 24 mesi)		550,00	82,50	**632,50**
YLM08	- pony stalloni da riproduzione		550,00	82,50	**632,50**

Art. 8
Specie: SUINA
Per la specie Suina, l'indennizzo dei danni è determinato secondo la seguente tabella.
L'indennizzo per mancato guadagno è determinato:
- aumentando del 20 %i il valore medio per la gravidanza interrotta, per le femmine in gravidanza;

Codice categoria	Categoria	Iscritti L.G.	non iscritti (valore medio C.C. L'Aquila, Frosinone Isernia)	Mancato guadagno	Totale euro
Razze da carne:					
SUC01	- lattonzoli (fino a 2 mesi)		140,00	---	**140,00**
SUC02	- magroni (da 2 a 8 mesi)		270,00	---	**270,00**
SUC03	- maiale adulto (oltre 8 mesi)		300,00	---	**300,00**
SUC04	- verri da riproduzione		350,00	---	**350,00**
SUC05	- scrofe adulte		300,00	---	**300,00**
SUC06	- scrofe in gravidanza		300,00	90,00	**390,00**

Art. 9
Specie: POLLAME

Per la specie Pollame, l'indennizzo dei danni è determinato secondo la seguente tabella.
L'indennizzo per mancato guadagno è determinato:
- *aumentando del 10 % il valore medio delle varie categorie delle razze da carne per la mancata produzione di carne subita a seguito del danno;*
- *aumentando del 10 % il valore medio per le razze ovaiole.*

Codice categoria	Categoria	Iscritti L.G.	non iscritti (valore medio C.C. L'Aquila, Frosinone Isernia)	Mancato guadagno	Totale euro
Pollame da carne:					
POC01	- pulcini fino a 10 giorni		1,30	0,13	**1,43**
POC02	- pollastri		3,00	0,30	**3,30**
POC03	- polli adulti		7,00	0,70	**7,70**
POC04	- gallina da riproduzione		5,00	0,50	**5,50**
POC05	- gallo da riproduzione		8,00	---	**8,00**
Galline ovaiole:					
POV01	- pulcini fino a 10 giorni		1,30	---	**1,30**
POV02	- pollastre		3,00	---	**3,00**
POV03	- galline in produzione		4,50	0,80	**5,30**
POV04	- gallina ovaiola da riproduzione (chioccia)		8,00	1,60	**9,60**

Art. 10
Specie: TACCHINI

Per la specie Tacchini, l'indennizzo dei danni è determinato secondo la seguente tabella.
L'indennizzo per mancato guadagno è determinato:
- aumentando del 10 % il valore medio delle varie categorie delle razze da carne per la mancata produzione di carne subita in seguito al danno;

Codice categoria	Categoria	Iscritti L.G.	non iscritti (valore medio C.C. L'Aquila, Frosinone Isernia)	Mancato guadagno	Totale euro
Tacchini da carne:					
TAC01	- tacchini fino a 1 mese		5,13	0,50	**5,63**
TAC02	- tacchini fino a 3 mesi		11,80	1,18	**13,00**
TAC03	- tacchini maturi		30.00	3,00	**33,00**

Art. 11
Specie: ANATIDI

Per la specie Anatidi, l'indennizzo dei danni è determinato secondo la seguente tabella.
L'indennizzo per mancato guadagno è determinato:
- *aumentando del 10 % il valore medio delle varie categorie delle razze da carne per la mancata produzione di carne subita a seguito del danno.*

Codice categoria	Categoria	Iscritti L.G.	non iscritti (valore medio C.C. L'Aquila, Frosinone Isernia)	Mancato guadagno	Totale euro
Anatidi da carne:					
ANC01	- anatre fino a 2 mesi		3,50	0,35	**3,85**
ANC02	- anatre fino a 3 mesi		4,00	0,40	**4,40**
ANC03	- anatre adulte		8,00	0,80	**8,80**

Art. 12
Specie: GALLINE FARAONE

Per la specie Gallina Faraone, l'indennizzo dei danni è determinato secondo la seguente tabella.
L'indennizzo per mancato guadagno è determinato:
- *aumentando del 10 % il valore medio delle varie categorie delle razze da carne per la mancata produzione di carne subita a seguito del danno;*

Codice categoria	Categoria	Iscritti L.G.	non iscritti (valore medio C.C. L'Aquila, Frosinone Isernia)	Mancato guadagno	Totale euro
Faraone da carne:					
GFC01	- faraone fino a 2 mesi		3,50	0,35	**3,85**
GFC01	- faraone fino a 4 mesi		4,00	0,40	**4,40**
GFC01	- faraone adulte		6,50	0,65	**7,15**

Art. 13
Specie: FAGIANI

Per la specie Fagiani, l'indennizzo dei danni è determinato secondo la seguente tabella.
L'indennizzo per mancato guadagno è determinato:
- *aumentando del 10 % il valore medio delle varie categorie delle razze da carne per la mancata produzione di carne subita in seguito al danno;*

Codice categoria	Categoria	Iscritti L.G.	non iscritti (valore medio C.C. L'Aquila, Frosinone Isernia)	Mancato guadagno	Totale euro
FAC01	**Fagiani da carne:**				
FAC02	- pulcini da 1 giorno a 1 mese		2,50	0,25	**2,75**
FAC03	- pollastri		5,00	0,50	**5,50**
FAC04	- fagiani adulti		9.00	0,90	**9,90**

Art. 14
Specie: PICCIONI DA ALLEVAMENTO

Per la specie Piccioni di allevamento, l'indennizzo dei danni è determinato secondo la seguente tabella.
L'indennizzo per mancato guadagno è determinato:
- *aumentando del 10 % il valore medio delle varie categorie delle razze da carne per la mancata produzione di carne subita in seguito al danno;*

Codice categoria	Categoria	Iscritti L.G.	non iscritti (valore medio C.C. L'Aquila, Frosinone Isernia)	Mancato guadagno	Totale euro
Piccioni da carne:					
PIC01	- piccioni adulti		6,00	0,60	**6,60**

Art. 15
Specie: STRUZZI
Per la specie Struzzi, l'indennizzo dei danni è determinato secondo la seguente tabella.

Codice categoria	Categoria	Iscritti L.G.	non iscritti (valore medio C.C. L'Aquila, Frosinone Isernia)	Mancato guadagno	Totale euro
STC01	**Struzzi da carne:**				
STC02	- pulcini da 1 giorno a 1 mese				
STC03	- pollastri				
STC04	- struzzi adulti				
STC05	- femmina da riproduzione				
STC06	- maschio da riproduzione				

Art. 16
Specie: CONIGLI

Per la specie Conigli, l'indennizzo dei danni è determinato secondo la seguente tabella.
L'indennizzo per mancato guadagno è determinato:
- aumentando del 10 % il valore medio delle varie categorie delle razze da carne, per la mancata produzione di carne subita in seguito al danno;
- aumentando del 20 % il valore per le coniglie in caso di gravidanza interrotta;

Codice categoria	Categoria	Iscritti L.G.	non iscritti (valore medio C.C. L'Aquila, Frosinone Isernia)	Mancato guadagno	Totale euro
Conigli da carne:					
COC01	- alla nascita (fino ad 1 mese)		4,00	0,40	**4,40**
COC02	- conigli da 1 a 6 mesi		6,00	0,60	**6,60**
COC03	- conigli da 6 a 12 mesi		8,00	0,80	**8,80**
COC04	- femmina adulta da riproduzione		15,00	3,00	**18,00**
COC05	- femmina in gravidanza		15,00	3,00	**18,00**
COC06	- maschio da riproduzione		15,00	3,00	**18,00**

Art. 17
Attrezzature e prodotti dell'apicoltura
Per le attrezzature e i prodotti dell'apicoltura, l'indennizzo dei danni è determinato secondo la seguente tabella.
L'indennizzo per mancato guadagno è determinato:
- *secondo un prezzo di 4 euro al kg per una produzione media per melario di 12 kg per la mancata produzione di miele subita in seguito al danno.*

Codice	Categoria	Prezzo medio (C.C.	Mancato	Totale

categoria		L'Aquila, Frosinone Isernia)	guadagno	euro
APM01	- arnie, comprensive di telaini e cera, prive di melari e di api	100,00	---	**100,00**
APM02	- sciame (api nell'arnia o portasciami) periodo maggio-giugno	60,00	---	**60,00**
APM03	- famiglia (api nell'arnia) in produzione	100,00	---	**100,00**
APM04	- melari (si intendono comprensivi di una produzione media di 12 kg di miele millefiori e telaini)	25,00	48,00	**73,00**
APM05	- melari privi di miele e di api	24,00	---	**24,00**
APM06	- portasciami (senza api)	19,00	---	**19,00**

TIT. II
PATRIMONIO AGRICOLO E FRUTTICOLO

Art. 18 - Colture agricole e frutticole

Per i danni causati alle colture agricole e frutticole destinate per lo più all'auto consumo viene riconosciuto, come indennizzo, la mancata produzione dell'anno, secondo le tabelle allegate **A, B e C**.

La quantificazione del danno sarà espressa in percentuale rispetto alla produzione prevista o in quantità di prodotto danneggiato, detratte le quote di danno attribuibili ad altre cause (grandine, vento, gelo, fitopatie, insetti, carenze di cure colturali, errate pratiche agronomiche ecc.), la franchigia di cui agli articoli precedenti e le minori spese sostenute.

Qualora il danno si verifichi nelle prime fasi di coltura e comunque questa sia sostituibile o riseminabile verrà riconosciuto, a lavori effettuati, il rimborso delle spese del costo del seme sostenuto maggiorato di un contributo forfetario di 258,23 € ad ettaro necessario al ripristino della coltura che dovrà essere tempestivamente comunicata all'ente e sarà opportunamente verificata dal personale incaricato.

Art. 19 - Colture agricole industriali destinate alla vendita

Per i danni causati alle colture agricole e frutticole destinate alla vendita, viene riconosciuto, come indennizzo, la mancata produzione dell'anno, secondo le tabelle allegate **A,** mentre per i prezzi si farà riferimento ai valori delle CCIAA delle province competenti.

La quantificazione del danno sarà espressa in percentuale rispetto alla produzione prevista o in quantità di prodotto danneggiato, detratte le quote di danno attribuibili ad altre cause (grandine, vento, gelo, fitopatie, insetti, carenze di cure colturali, errate pratiche agronomiche ecc.), la franchigia di cui agli articoli precedenti e le minori spese sostenute.

Qualora il danno si verifichi nelle prime fasi di coltura e comunque questa sia sostituibile o riseminabile verrà riconosciuto, a lavori effettuati, il rimborso delle spese del costo del seme sostenuto maggiorato di un contributo forfetario di 258,23 € ad ettaro necessario al ripristino della coltura che dovrà essere tempestivamente comunicata all'ente e sarà opportunamente verificata dal personale incaricato.

Art. 20 - Colture foraggere

Per i danni causati alle colture foraggere o da granella viene riconosciuto, come indennizzo, la mancata produzione dell'anno, secondo le tabelle allegate **A, B e C**.

La quantificazione del danno sarà espressa in percentuale rispetto alla produzione prevista o in quantità di prodotto danneggiato, detratte le quote di danno attribuibili ad altre cause (grandine, vento, gelo, fitopatie, insetti, carenze di cure colturali, errate pratiche agronomiche, animali domestici pascolo ecc.), la franchigia di cui agli articoli precedenti e le minori spese sostenute.

Qualora il danno si verifichi nelle prime fasi di coltura e comunque questa sia sostituibile o riseminabile verrà riconosciuto, a lavori effettuati, il rimborso delle spese del costo del seme sostenuto maggiorato di un contributo forfetario di 258,23 €/ha necessario al ripristino della coltura che dovrà essere tempestivamente comunicata all'ente e sarà opportunamente verificata dal personale incaricato.

Nel caso di danni al cotico erboso di prato-pascoli da parte di ungulati, i costi relativi al ripristino della coltivabilità del terreno, al fine di restituire la stessa efficienza produttiva posseduta prima del danno verranno rifusi solo dopo l'avvenuto ripristino funzionale del fondo, accertato mediante nuovo sopralluogo del personale del Parco.

Art. 21 – Colture arboree da frutto

In caso di danni alle colture arboree da frutto, il danno alla produzione dell'anno viene valutato secondo quanto riportato al precedente art. 19

in caso di <u>danno irreversibile</u> e totale alle piante da frutto (danni gravi ai tessuti vascolari, danni gravi alla impalcatura delle piante, distruzione delle piante) queste saranno indennizzate secondo le tabelle **B** di cui al prontuario delle colture del Parco, in funzione della loro età. L'indennizzo, che dovrà essere reinvestito nel terreno al fine di provvedere alla ricostituzione della consistenza aziendale, verrà liquidato entro tre mesi dal completamento dei lavori.

In caso di <u>danni reversibili</u> (danni parziali alle chiome, ferite cicatrizzabili lungo i fusti) questi saranno indennizzati secondo le tabelle **B**, ma in misura percentuale pari al danno subito.

In caso di danni lievi (rotture di piccoli rami), verrà riconosciuto un importo forfetario a titolo di compenso per lavori di potatura straordinaria.

Art. 22 – Colture arboree da legno, forestali e ornamentali

In caso di danno irreversibile a giovani rimboschimenti e giovani impianti da legno, verrà riconosciuto il rimborso delle spese necessarie al ripristino della coltura, entro tre mesi dal completamento dei lavori.
Per danni irreversibili a piante adulte da legno in impianti specializzati l'indennizzo è determinato sulla base del valore di macchiatico.
In caso di danni a piante ornamentali, l'indennizzo è determinato sulla base della tabella B

Art. 23 - Colture non contemplate nel prezziario

Per le colture non contemplate nelle tabelle A, B, C prezziario si farà riferimento ad apposite stime, desumendo valori dalla letteratura, dalle CCIAA, da prezziari per interventi nel settore agricolo e forestale e a specifiche analisi dei prezzi.

Art. 24 – Note finali

In caso di mancata (o parziale) adozione di misure di protezione prescritte, concordate ed eventualmente finanziate dall'Ente Parco, la misura di ulteriori indennizzi di danni nel medesimo luogo e nel medesimo appezzamento è soggetta ad una riduzione del 25%, con maggiorazione al 50% in caso di ulteriore danno. In eventuali casi successivi non verrà erogato alcun indennizzo.

La misura dell' indennizzo è soggetta ad una riduzione del 20% per i danni arrecati a colture che usufruiscono di agevolazioni ai sensi dei regolamenti comunitari.

La misura dell' indennizzo è maggiorata del 10% per colture attuate con tecniche agricole a basso impatto ambientale o con tecniche agricole biologiche. In tali casi la richiesta di indennizzo deve essere corredata da documentazione idonea.

In caso di danni a tartufaie coltivate o controllate, nella impossibilità di accertare la loro produttività, verranno finanziate solo azioni di prevenzione non riconoscendo alcun indennizzo di danno.

L'Ente Parco si riserva la facoltà di disporre delle colture e dei prodotti danneggiati anche per un eventuale loro impiego per la campagna alimentare a favore della fauna protetta.

Nel caso di aggravamento dei danni rispetto ad una precedente domanda inoltrata e alla verifica del personale incaricato, il danneggiato avrà facoltà di inoltrare una nuova richiesta di indennizzo che annullerà a tutti gli effetti la domanda precedentemente inviata, in cui sarà ricalcolato l'intero danno riscontrato. A tal proposito si deroga ai termini previsti dal presente regolamento per il sopralluogo proprio per valutare l'evoluzione dell'evento dannoso.

TABELLA B – PREZZI

B1 – prodotti agricoli

Prodotto	Udm	Importo Euro/ql
Aglio	€/ql	€250,00
Asparagi	€/ql	€120,00
Bieta	€/ql	€50,00
Barbabietole	€/ql	€50,00
Broccoletti	€/ql	€55,00
Carciofi	€/ql	€30,00
Carote	€/ql	€50,00
Cavolfiori	€/ql	€50,00
Ceci	€/ql	€200,00
Cetrioli	€/ql	€60,00
Cicorie	€/ql	€60,00
Fagioli	€/ql	€200,00
Fagiolini	€/ql	€250,00
Fave fresche	€/ql	€50,00
Finocchi	€/ql	€120,00
Fragole	€/ql	€200,00
Funghi	€/ql	€200,00
Insalata a cappuccio	€/ql	€100,00
Insalata indivia e scarola	€/ql	€120,00
Lenticchie	€/ql	€200,00
Mais	€/ql	€23,00

Melanzane	€/ql	€100,00
Patate di qualità	€/ql	€30,00
Patate fucino	€/ql	€18,00
Peperoni	€/ql	€150,00
Piselli	€/ql	€100,00
Pomodori	€/ql	€100,00
Porri	€/ql	€100,00
Prezzemolo	€/ql	€120,00
Radicchio	€/ql	€150,00
Sedano	€/ql	€65,00
Spinaci	€/ql	€100,00
Verze	€/ql	€42,00
Zucchine	€/ql	€200,00
Prodotti dell'orto	**€/Kg**	€1,00

B2 – prodotti frutticoli

Prodotto	Udm	Importo
Albicocche	€/ql	€ 150,00
Mele	€/le	€ 70,00
Nettarine	€/le	€ 120,00
Nocciole	€/le	€ 120,00
Fichi	€/le	€ 200,00
Pere	€/le	€ 80,00
Pesche bianche	€/le	€ 120,00
Pesche gialle	€/le	€ 120,00
Susine	€/le	€ 180,00
Uva da vino	€/le	€ 150,00
Uva da tavola	€/le	€ 150,00
Cachi	€/le	€ 200,00

B3 – colture foraggere e da granella

Prodotto	Udm	Importo
Avena	€/qle	€ 17,50
Fieno erba medica	€/le	€ 14,50
Fieno prato naturale	€/le	€ 13,50
Foraggio di fave	€/le	€ 17.00
Girasole	€/le	€ 14,00
Grano duro	€/le	€ 24,00
Grano tenero	€/le	€ 23,00
Insilato Mais	€/le	€ 4,00
Mais granella	€/le	€ 25,00
Orzo	€/le	€ 20,50
Segale	€/le	€ 18,00
Sorgo	€/le	€ 12,00

B4 – Valore Colture arboree da frutto

Prodotto	Udm	Importo

Piante fino a 3 anni	**cad.**	€ 15,00
Piante di 4-10 anni	**cad.**	€ 30,00
Piante di 11-15 anni	**cad.**	€ 50,00
Piante di 15-20 anni	**cad.**	€ 80,00
Piante >20 anni	€/le	€ 100,00
Piante ornamentali	**cad. max**	€ 100,00
Piante forestali		**V.M.**
Potature straordinarie	**cad.**	€ 5,00

TABELLA C - COSTI

C1 – Costi principali

Prodotto	Udm	Importo
Spese raccolta foraggere	€/ha	€ 200,00
Spese raccolta altre colture	€/ha	€500,00
Spese raccolta frutta (70 lg melo)	€pe/kf	€8,00
Spese ripristino cotico erboso	€/ha	€150,00